

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE ASSESSORATO BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITÀ

Iniziativa della Regione Emilia-Romagna per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione

Documentazione riferita alla riapertura del negoziato in seguito all'avvio della XVIII legislatura statale, comprensiva delle schede di dettaglio riferite alle materie oggetto dell'iniziativa

**26 SETTEMBRE 2018** 

Volume 2

INIZIATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, COMMA III, DELLA COSTITUZIONE

Dossier di documentazione a cura del Servizio Riforme istituzionali, rapporti con la Conferenza delle regioni e coordinamento della legislazione



Gabinetto della Presidenza

### **Premessa**

La presente pubblicazione viene trasmessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 571 della legge n. 147 del 2013 dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna al Ministro degli affari regionali e delle autonomie per l'avvio formale del negoziato con il Governo, in funzione della sottoscrizione dell'Intesa.

Essa racchiude, in due volumi, gli atti formali e i documenti ufficiali adottati dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'avvio e del successivo sviluppo dell'iniziativa intrapresa dalla Regione Emilia-Romagna per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione: dal Documento di indirizzi diffuso dalla Giunta il 28 agosto 2017 fino alla più recente evoluzione dell'iniziativa, impressa dalla Giunta con l'adozione di un nuovo documento di indirizzi il 23 luglio 2018 condivisi dall'Assemblea legislativa nella seduta del 18 settembre 2018, in vista della formale riapertura del negoziato con il governo.

Mediante tali atti, pur confermando pienamente l'originaria impostazione dell'iniziativa si è proceduto, infatti, ad ampliare la portata delle richieste inizialmente formulate, estendendo a 15 il numero delle materie - 12 di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni e 3 di competenza legislativa esclusiva statale - cui esse afferiscono.

Ciascun documento è preceduto da una breve nota descrittiva del suo contenuto ed è riportato secondo un criterio di ordinazione cronologico che ne ha suggerito una duplice partizione. Il primo volume raccoglie gli atti che hanno scandito il percorso compiuto nel corso della XVII legislatura statale: dalla formale adozione dell'iniziativa da parte della Regione Emilia-Romagna nell'agosto 2017, sino alla sottoscrizione dell'Intesa preliminare quadro del 28 febbraio 2018 con il precedente Esecutivo.

Il secondo volume raccoglie invece:

- gli atti compiuti dalla Regione a far data dall'avvio della XVIII legislatura statale e già in parte portati alla conoscenza del Ministro delegato alla negoziazione;
- Le schede di elaborazione tecnica che, in relazione a ciascuna delle 15 materie oggetto dell'iniziativa, declinano autonomamente le richieste di ulteriori forme e condizioni di autonomia, sulla base degli indirizzi politici e degli obiettivi attesi, con riferimento alle principali fonti costituzionali e ordinarie interessate, alla descrizione dell'oggetto e alla motivazione.

Completa il volume un'appendice dedicata alla documentazione che sottolinea il costante dialogo tra la Regione, gli enti locali del territorio, le loro forme associative, e le rappresentanze di tutte le categorie economiche e sociali firmatarie del Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna.



### Indice

l.	I. La definizione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai fini della formale ripresa del negoziato con il Governo attraverso l'adozione, da parte della Giunta regionale, del documento recante Iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione-Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il governo del 23 luglio 2018			
II.		sito del confronto politico sui contenuti della proposta e l'adozione della oluzione dell'Assemblea legislativa n. 7158 del 18 settembre 2018	77	
	١.	Schede di elaborazione tecnica	87	
	II.	Area strategica tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale - Tutela e sicurezza del lavoro; (schede da 1 a 4)	88	
		- Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria (schede da 1 a 5)	94	
	II.	- Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di	10 102	
	III.	Area strategica territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture  - Governo del territorio e infrastrutture; (schede da 1 a 4)  - Tutela dell'ambiente; (schede da 1 a 5)  - Protezione civile (schede da 1 a 6)	1112 113 125 139	
	IV.	Area strategica tutela della salute - Tutela della salute (schede da 1 a 7)	15 <sup>2</sup>	
	V.		169 170 178 184	
	VI.	<ul> <li>Agricoltura; (schede da 1 a 3)</li> <li>Protezione della fauna e esercizio dell'attività venatoria;</li> <li>Acquacoltura; (schede da 1 a 2)</li> <li>Cultura e spettacolo;</li> <li>Sport;</li> </ul>	186 187 19 193 196 20	

IV.	Appendice documentale		
		La condivisione della proposta con gli Enti Locali del territorio della regione Emilia-Romagna e i loro organismi associativi	207
		La condivisione della proposta con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali firmatarie del Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna	213

La definizione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai fini della formale ripresa del negoziato con il Governo attraverso l'adozione, da parte della Giunta regionale, del documento recante Iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione-Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il governo del 23 luglio 2018

Dopo le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 e l'avvio della XVII legislatura, l'obiettivo di consentire ad alcune realtà regionali di acquisire status differenziati di autonomia è rimasto saldamente nel cuore dell'agenda di governo. Il mutato contesto politico che è così venuto a determinarsi ha dunque indotto la Regione ad una profonda rimeditazione dei contenuti della propria proposta, che ha trovato compiuta declinazione, il 23 luglio 2018, nel documento che segue. In particolare, pur confermando l'originaria articolazione per aree strategiche, all'esito di nuove istruttorie settoriali, si è proceduto ad estendere il novero delle materie in ordine alle quali acquisire forme e condizioni particolari di autonomia, corrispondenti a 12 materie attualmente sottoposte alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni e ad ulteriori 3 materie di esclusiva competenza legislativa statale, per un totale di 15.



### **GIUNTA REGIONALE**

(seduta del 23 luglio 2018)

## Iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione

Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo

Trasmesso dal Presidente della Giunta al Presidente dell'Assemblea legislativa il 25 luglio 2018

### Sommario

PREMESSA INTRODUTTIVA: percorso per la definizione della proposta della Regionale	one Emilia-
Romagna alla riapertura del negoziato	4
I. AREA STRATEGICA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE T PROFESSIONALE	
TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO	8
ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, ISTRUZIONE E FOI PROFESSIONALE, ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
II. AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE,	RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE	20
INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMMERCIO CON L'ESTERO	21
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER PRODUTTIVI E ALLO START UP DI IMPRESA	
III. AREA STRATEGICA TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMI	BIENTE E
INFRASTRUTTURE	25
GOVERNO DEL TERRITORIO	26
TUTELA DELL'AMBIENTE	32
PROTEZIONE CIVILE	42
IV. AREA STRATEGICA TUTELA DELLA SALUTE	47
V. COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	50
COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA	51
GOVERNANCE ISTITUZIONALE	54
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DE EUROPEA	
VI. ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI	57
AGRICOLTURA	58
PROTEZIONE DELLA FAUNA E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA	60
ACQUACOLTURA	61
CULTURA E SPETTACOLO	63
SPORT	66
ODCANIZZAZIONE DELLA CILISTIZIA DI DACE	67

# Premessa introduttiva: percorso per la definizione della proposta della Regione Emilia-Romagna alla riapertura del negoziato

La proposta finalizzata al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a norma dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione formulata dalla Regione Emilia-Romagna è contenuta in una serie di atti e documenti approvati nel corso del 2017. In particolare, la proposta è contenuta nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepita nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

Con la seduta del 23 luglio 2018, la Giunta ha ampliato la formulazione relativa ad alcune richieste, confermando l'impianto complessivo della proposta iniziale, come cristallizzata nei precedenti documenti di indirizzo approvati nel corso del 2017, nonché nelle Risoluzioni assembleari sopra richiamate.

L'Assemblea legislativa, peraltro, si accinge a riavviare a sua volta la valutazione dei nuovi indirizzi approvati dalla Giunta nella seduta dello scorso 23 luglio e illustrati con la comunicazione del Presidente all'Aula il 25 luglio. Tali nuovi indirizzi concernono sia nuovi oggetti, su cui l'Assemblea legislativa non si è ancora espressa (si tratta, in particolare, di: agricoltura, protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria, acquacoltura, cultura, spettacolo, sport), sia integrazioni e modifiche alle materie già oggetto delle precedenti Risoluzioni e poste a base del primo negoziato, avviato con il Governo precedente il 9 novembre 2017. Alla Comunicazione del Presidente seguirà un ulteriore lavoro istruttorio nelle Commissioni assembleari di merito e referente.

La proposta si articola nelle richieste di autonomia riferite a complessivi 6 macro ambiti di intervento, di cui 4 aree strategiche e 2 ambiti ulteriori, uno relativo alle cosiddette

competenze complementari e accessorie, l'altro a ulteriori obiettivi strategici introdotti dalla Giunta in sede di aggiornamento degli indirizzi.

Per quanto concerne le 4 aree strategiche, si tratta segnatamente di:

- TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E
  PROFESSIONALE
- INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE
- TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
- TUTELA DELLA SALUTE

Per quanto concerne **l'ambito delle competenze complementari e accessorie**, la proposta della Regione Emilia-Romagna è volta ad ottenere il riconoscimento di maggiori spazi di autonomia, legislativa e amministrativa, nei seguenti ambiti materiali:

- COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA:
- GOVERNANCE ISTITUZIONALE;
- PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO
  DELL'UNIONE EUROPEA.

Alle materie ricadenti nelle aree suddette, si è aggiunta quella relativa all'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE", inserita su espressa richiesta dell'Assemblea legislativa in occasione dell'approvazione della Risoluzione n. 5321 sopra richiamata.

Per quanto riguarda, infine, l'ambito relativo agli ulteriori obiettivi strategici, in sede di aggiornamento degli indirizzi, a novembre 2017 e a luglio 2018, sono state inserite richieste di autonomia differenziata nei seguenti ambiti materiali:

- AGRICOLTURA;

PROTEZIONE DELLA FAUNA E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA;

ACQUACOLTURA;

CULTURA E SPETTACOLO:

SPORT:

Quale elemento ricostruttivo del percorso che ha caratterizzato lo sviluppo dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna è importante richiamare l'Accordo preliminare con l'Esecutivo sottoscritto il 28 febbraio 2018. E' noto che tale Accordo preliminare ha avuto ad oggetto la definizione di principi e criteri metodologici generali e, tra le materie oggetto dell'iniziativa, per scelta condivisa tra Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e il Governo, prioritariamente le seguenti:

Politiche del Lavoro:

- Istruzione:

Salute;

- Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema;

- Addendum sui rapporti internazionali e con l'Unione Europea.

Anche queste materie sono oggetto delle richieste della Regione Emilia-Romagna ai fini della riapertura del negoziato, con le modifiche e integrazioni illustrate nel presente documento.

\*\*\*

### I. AREA STRATEGICA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

A quest'area sono ricondotte le materie relative a:

- Tutela e sicurezza del lavoro:
- Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria.

Le richieste nei suddetti ambiti sono racchiuse nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepite nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste materia per materia.

#### TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO

L'obiettivo strategico è ottenere:

le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro prevista dalla legge regionale n. 13 del 2015 di riforma del sistema regionale e locale, con l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego.

A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:

- per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego, come verrà definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;
- per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo n. 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";

#### Si chiede, in particolare, che la Regione:

attraverso la garanzia di risorse stabili, sia messa nelle condizioni di dare effettività a quanto disposto dal D.lgs. n. 150 del 2015, che definisce i livelli essenziali delle prestazioni di politica attiva del lavoro e introduce la necessità di assicurare alle persone la possibilità di agire il diritto di scegliere tra soggetto pubblico e privato nella fruizione delle prestazioni.

Nel pieno esercizio delle competenze concorrenti, e nel rispetto delle competenze statali, la Regione richiede inoltre la potestà legislativa per garantire e organizzare l'offerta delle politiche attive del lavoro attraverso:

- la definizione di standard di livello europeo per quanto riguarda sia il numero degli
  operatori dei Centri per l'impiego, in modo da assicurare tempi di risposta adeguati, sia
  la qualificazione dei servizi offerti, delle sedi e delle dotazioni tecnologiche, rafforzando
  la capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati;
- autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per il Lavoro, nell'attuazione dello Sportello per il lavoro autonomo di cui alla L. n. 81 del 2017 (c.d. Jobs act del lavoro autonomo);
- autonomia, in particolare attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per il Lavoro, della definizione di ulteriori servizi rivolti a giovani e a particolari target di utenti, al fare impresa, avendo a riferimento i migliori standard europei.

La Regione richiede, quale ulteriore obiettivo strategico, competenze rinforzate sulle politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro definendo le priorità rispetto ai beneficiari degli

strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza.

#### Si chiede, in particolare, che spetti alla Regione:

 la potestà legislativa di differenziare l'erogazione della prestazione di politica attiva in ragione della durata della politica passiva erogata dalla Stato (es. *indennità di sostegno* al reddito per gli stagionali, che ha una durata massima di 13 settimane);

Quale terzo obiettivo strategico la Regione richiede la vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento.

#### Si richiede che spetti, in particolare, alla Regione:

potestà legislativa in merito alla introduzione di misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, e alla definizione di Accordi con la Direzione Nazionale delle funzioni ispettive di vigilanza, al fine di accrescere il numero stesso dei controlli nelle materie oggetto di regolazione regionali (tirocini, disabili e cassa integrazione).

Tenuto conto delle richieste già formulate e di quanto già formalizzato nell'Accordo preliminare in materia di politiche attive del lavoro, si intende ora formulare una nuova richiesta per il riconoscimento di una competenza in materia di AdR - Assegno di ricollocazione.

Si tratta di una competenza – peraltro rivendicata da alcune delle regioni che di recente si sono attivate per il riconoscimento di un'autonomia differenziata a norma dell'articolo 116, comma terzo, Cost. – che consentirebbe alla Regione, non soltanto di modulare, in una prospettiva di maggiore flessibilizzazione, l'intera gamma delle prestazioni di politica attiva per il lavoro con specifico riguardo alle dinamiche territoriali, ma anche di sottoporre ad una regolazione omogenea ed unitaria le varie prestazioni di politica attiva del lavoro disponibili per i propri cittadini, con conseguenti significativi incrementi di efficacia, efficienza ed economicità.

Merita di essere inoltre altresì formulata la richiesta di vedersi riconoscere la competenza legislativa utile ad integrare e regolare, come proposto anche dalla Regione Toscana, quanto previsto dal d.lgs. n. 148 del 2015 in materia di contratti di c.d. **solidarietà espansiva**.

Le richieste in materia di **Tutela e sicurezza del lavoro** sono state altresì oggetto dell'Accordo preliminare con il Governo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

#### Politiche del Lavoro

#### Art. 1

1. Al fine di rafforzare la funzione pubblica delle politiche attive e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla Regione è riconosciuta autonomia legislativa e organizzativa in materia di politiche attive del lavoro.

2. Per garantire una qualità delle prestazioni a sostegno del lavoro in linea con i migliori standard europei, alla Regione saranno riconosciute risorse finanziarie stabili, con le procedure di cui all'art. 4 dell'Accordo.

#### Art. 2

1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per regolare e integrare le prestazioni di politica attiva in ragione di quelle di politica passiva erogate dallo Stato, anche al fine di renderne coerenti le durate.

#### Art. 3

- 1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa per l'introduzione e la disciplina di misure complementari di controllo, con riferimento alle materie oggetto di regolazione regionale.
- 2. Le funzioni di vigilanza sono esercitate m raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

# ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

L'obiettivo strategico è ottenere:

strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il dirittodovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" (di competenza statale) o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la FP sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L'obiettivo è agire nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di leFP realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario.

#### A tale fine, in particolare, si chiede:

- nel rispetto delle norme generali sull'*istruzione*, nel pieno esercizio della competenza concorrente di programmazione territoriale dell'offerta scolastica, la competenza anche legislativa per disporre, in accordo con l'Ufficio Scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, in merito alle modalità organizzative e attuative del sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, assicurando una adeguata dotazione dell'organico a disposizione dell'USR per l'attuazione dello stesso;
- con le stesse modalità sopra specificate si richiede di agire l'opportunità, prevista dal decreto legislativo n. 61/2017, di permettere, al termine dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, oltre al diploma di istruzione, l'acquisizione di crediti per ottenere il certificato IFTS;
- di ottenere risorse atte a stabilizzare l'offerta di istruzione e formazione professionale realizzata dagli enti di formazione professionale accreditati, trattandosi di un'offerta ordinamentale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione;

- di poter agire, con le stesse modalità sopra specificate, il potenziamento dell'offerta dell'istruzione tecnica secondaria, al fine di corrispondere ai fabbisogni di figure tecniche espressi dal sistema produttivo regionale;
- con riferimento alla formazione tecnica, la Regione richiede potestà legislativa in materia di Istruzione Tecnica Superiore per esercitare pienamente la competenza di programmazione dell'offerta in funzione delle specificità territoriali, prevedendo:
  - un differente modello organizzativo delle Fondazioni al fine di istituire un'unica
     Fondazione organizzata per ambiti e relativa offerta, al fine di assicurare una
     qualificata struttura di Servizio per lo sviluppo delle relazioni fra istituzioni educative,
     universitarie e il sistema delle imprese, in linea con le migliori esperienze europee;
  - la regionalizzazione delle risorse nazionali stanziate, superando pertanto l'attuale modalità di assegnazione che prevede una quota parte assegnata alla Regione e una quota assegnata alle Fondazioni ITS;
- Infine, si richiede che la Regione, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, possa concordare l'avvio di nuovi indirizzi della scuola coerenti con il modello delle Scuole Europee.

Si chiede, altresì, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, il riconoscimento della competenza legislativa in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli *stakeholders* di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale,

accrescendo significativamente il livello di partecipazione all'istruzione terziaria e l'occupabilità dei giovani.

A tale fine si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa, nel pieno rispetto delle competenze e dell'ordinamento universitario, in merito a:

- la costituzione di un fondo integrativo regionale per la didattica finalizzato all'istituzione
  delle lauree triennali professionalizzanti, delle lauree magistrali e quinquennali dedicate
  allo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio e dei dottorati di ricerca
  industriale, assicurando ricadute dirette sul sistema della ricerca e dell'innovazione delle
  imprese dell'Emilia-Romagna;
- la costituzione di un fondo integrativo a favore della ricerca e sviluppo, al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della terza missione;

Si chiede, altresì, di consentire un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale sia tecnologico;

A tal fine, si chiede, in particolare, che spetti alla Regione la potestà legislativa in merito a:

- la costituzione di un fondo di edilizia scolastica, da attuare nel pieno rispetto delle competenze delle Province e dei Comuni, rivolto in particolare ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;
- la costituzione di un fondo regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso
   ERGO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e
   Università.

Pur continuando a ribadire l'inopportunità di avanzare richieste attinenti i profili ordinamentali del sistema dell'istruzione, con ciò marcando una sostanziale differenza con quanto proposto da altre regioni (ad esempio dalla Regione Veneto), si chiede la competenza in ordine alla **programmazione dell'istruzione secondaria di secondo grado**, ampliando quindi la portata della richiesta attualmente formulata che fa riferimento alla sola Istruzione tecnica e professionale.

In materia di edilizia scolastica, nella prospettiva di una ambiziosa progettualità volta alla definizione di un piano straordinario per la messa in sicurezza dell'intero patrimonio edilizio scolastico, si chiede l'opportunità di agire, oltre che per un riconoscimento di maggiori risorse e di maggiore autonomia gestionale di quelle già esistenti, anche nel senso di una richiesta volta a ricondurre ad unità, mediante il riconoscimento alla Regione della possibilità di costituire un Fondo apposito, i diversi canali di finanziamento attualmente frammentati fra vari dicasteri, per effetto della forte stratificazione normativa venuta a determinarsi negli anni.

\*\*:

Le richieste in materia di Istruzione sono state altresì oggetto dell'Accordo preliminare con il Governo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

#### **Istruzione**

#### Art. 1

1. Alla Regione spetta la programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un

Piano pluriennale adottato d' intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche.

2. A tal fine, la Regione può costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché ulteriori posti in deroga. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato.

#### Art. 2

1. É attribuita alla Regione la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle prerogative dell'Ufficio· Scolastico Regionale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un Sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l'offerta di istruzione regionale, anche attraverso l'utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito dell'istituzione del fondo regionale di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.

#### Art. 3

1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli, alla Regione è attribuita, fatto salvo quanto previsto dalle regole di gestione finanziaria e contabile, la competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione di specifici standard organizzativi e gestionali, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica superiore e formazione universitaria professionalizzante.

#### Art. 4

- 1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione delle Università, ai sensi dell'art. *I-ter* del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d' intesa con la Conferenza Regione Università, l'attivazione di un'offerta integrativa di percorsi universitari per favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.
- 2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la Didattica.



3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.

#### Art. 5

1. Spetta alla Regione la costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale.

#### Art. 6

- 1. Spettano alla Regione:
- a) la costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie, da gestire attraverso EGO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario partecipata da Regione e Università;
- b) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
- c) la costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario, al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

\*\*\*

# II AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- Internazionalizzazione e commercio con l'estero;
- Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa.

Le richieste nei suddetti ambiti sono racchiuse nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepite nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste aggiornate materia per materia.

#### INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMMERCIO CON L'ESTERO

L'obiettivo strategico è:

ottenere l'attribuzione di strumenti, anche normativi, per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti prioritariamente l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. L'obiettivo perseguito è altresì quello di promuovere il sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna, anche al fine di rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE (Istituto nazionale per il commercio estero) e Invitalia.

# A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e potestà legislativa in merito:

- alla realizzazione di un laboratorio avanzato per la promozione delle competenze e dei servizi, anche su banda ultra larga, per l'internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Emilia Romagna, anche in raccordo con ICE e gli altri organismi di livello nazionale;
- al potenziamento delle attività di promozione e attrazione degli investimenti di imprese,
   enti ed organismi di ricerca e innovazione di livello internazionale;
- al sostegno a programmi di promozione internazionale delle imprese regionali e dei prodotti delle principali filiere;
- alla costituzione di un fondo per l'internazionalizzazione del sistema produttivo,
   educativo e della ricerca e per lo sviluppo internazionale delle filiere regionali.

### RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SISTEMI PRODUTTIVI E ALLO START UP DI IMPRESA

L'obiettivo strategico è:

acquisire strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, rafforzando reti e filiere, al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo start-up d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei;

A tal fine si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza e potestà legislativa in merito:

- ai contratti di sviluppo di cui al DL 112/2008 art. 43, convertito in legge 133/2008 e agli accordi di sviluppo di cui al DM MISE 9/05/2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi e della loro gestione (escludendo le misure dedicate alle crisi aziendali perché di prevalente livello sovraregionale);
- ai programmi di sviluppo di strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico e
   al sostegno di progetti di ricerca industriale e strategica della Rete Regionale Alta
   Tecnologia realizzati in collaborazione con le imprese;

- allo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca, nonché al potenziamento di quelle esistenti, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca;
- al sostegno alla ricerca e sviluppo delle imprese;
- all'innovazione tecnologica e organizzativa e alla crescita digitale per lo sviluppo della nuova industria, con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e delle loro filiere;
- a strumenti per il sostegno ai processi di start-up e scale-up di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.

#### Inoltre, si chiede:

- la costituzione di una sezione regionale del fondo rotativo di ricerca (FRI) per il finanziamento della ricerca e sviluppo nelle imprese;
- la costituzione di una sezione regionale dedicata nel fondo di garanzia per PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996, per la garanzia diretta e per la controgaranzia dei finanziamenti alle imprese.

Per effetto di provvedimenti legislativi recenti, la Regione ha già facoltà di stabilire partnership con le **Camere di Commercio** concordando con esse la destinazione del gettito prodotto dall'incasso dei c.d. diritti camerali. Tale possibilità, tesa a rilanciare il ruolo propulsivo per lo sviluppo territoriale delle camere di commercio, è attualmente subordinata al parere positivo del Governo. In un'ottica di ulteriore rafforzamento di questa leva per lo sviluppo territoriale, la Regione intende ora ottenere il riconoscimento da parte del Governo della facoltà di cooperare con le Camere di commercio e definire di concerto con esse la destinazione del gettito prodotto dall'incasso dei diritti camerali, in assenza di intervento statale.

Restando in tema di sviluppo economico, è di grande importanza strategica per la Regione il tema delle **politiche per la montagna** (specie se si considera l'insufficienza di quanto attualmente previsto dalle discipline vigenti sui parametri per l'individuazione delle c.d. aree interne), pure presente nei progetti di differenziazione licenziati da numerose regioni centro-

settentrionali (e in particolar modo di Toscana e Piemonte).

In primo luogo, pare meritevole di essere formulata la richiesta di attribuzione alla Regione delle competenze necessarie per definire un sistema di **fiscalità di vantaggio** per le aree montane (eventualmente da replicarsi per le aree interne).

In secondo luogo, è fondamentale ottenere il riconoscimento della facoltà di poter disciplinare in piena autonomia l'allocazione delle funzioni non fondamentali degli enti locali, in modo tale da poter modellare il plesso funzionale delle aree montane in maniera effettivamente coerente con le specificità di tali territori.

Le richieste relative a questo ambito non sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

\*\*\*

## III AREA STRATEGICA TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- Governo del territorio;
- Tutela dell'ambiente;
- Protezione civile.

Le richieste nei suddetti ambiti sono racchiuse nel Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017, poi aggiornato, con ulteriori specifiche, il 16 novembre 2017, e recepite nelle Risoluzioni dell'Assemblea Legislativa il 3 ottobre e il 14 novembre 2017 (rispettivamente gli atti n. 5321 e n. 5600).

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste aggiornate materia per materia.

#### **GOVERNO DEL TERRITORIO**

La centralità del tema nelle politiche regionali in materia di governo del territorio richiede che alla Regione siano attribuite competenze legislative e amministrative ampie, cioè non limitate a titoli di competenza specifici ma organicamente connesse all'esercizio della funzione stessa in questo settore.

A questi fini, è indispensabile l'attribuzione alla Regione delle competenze legislative e amministrative sull'autorizzazione unica degli interventi edilizi, sulle infrastrutture, sulle altre opere pubbliche di interesse regionale e locale, sugli impianti produttivi, nonché i connessi aspetti paesaggistici della valutazione ambientale. Tutto ciò al fine precipuo di ridurre i tempi di conclusione del procedimento, superare l'attuale frammentazione delle competenze e unificare procedure e atti abilitativi.

Il governo del territorio così inteso include anche il governo unitario delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per primi di quelli dei trasporti e della mobilità.

Gli obiettivi strategici sono,

# con riguardo al superamento della frammentazione amministrativa nella disciplina dei procedimenti in materia edilizia:

- l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture e impianti produttivi, con l'obiettivo di incrementare l'attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica.

#### con riguardo alla rigenerazione urbana:

- la definizione di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all' integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali attraverso pratiche partecipative e di riuso, anche temporaneo, di luoghi e situazioni), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale.

#### con riguardo alle infrastrutture:

- la qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e il completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un'elevata qualità dello sviluppo.

Per questi obiettivi, si chiedono in particolare le competenze di seguito indicate:

competenze integrate in materia edilizia ai fini della rigenerazione, della messa in sicurezza e dell'efficientamento degli edifici; in particolare:

definizione dei requisiti e condizioni cui sono subordinati i medesimi interventi e opere,
 allo scopo di uniformare e rendere coerenti le attuali disposizioni settoriali, sostituendole
 con normative a prevalente carattere prestazionale, più idonee a valutare e governare i
 processi di rigenerazione urbana e di intervento sul costruito;

- competenze legislative e amministrative per la programmazione di interventi di prevenzione del rischio sismico e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;
- allo scopo di consentire l'avvio dei processi di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti e di messa in sicurezza sismica degli stessi, potestà di introdurre una disciplina edilizia che consenta di regolarizzare le tolleranze costruttive consistenti nella realizzazione di manufatti di epoca non recente che presentano errori di cantiere o approssimazioni tecniche, che comunque non incidono sui requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie; nonché le parziali difformità risalenti nel tempo, realizzate in attuazione di titoli edilizi legittimamente rilasciati, e rispetto ai quali sia sorto, in capo agli attuali titolari dell'immobile, un legittimo affidamento sulla loro regolarità a causa di atti e comportamenti univoci della pubblica amministrazione. Per le medesime finalità, potestà di disciplinare gli interventi di qualificazione edilizia ammissibili negli edifici che siano stati oggetto di sanzioni pecuniarie, a seguito della commissione di abusi edilizi;
- al fine di semplificare la normativa relativa alle procedure abilitative degli interventi in zona sismica, con particolare riferimento alla incentivazione delle opere di riduzione della vulnerabilità sismica, potestà legislativa ad individuare interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera non sostanziali e a stabilire le modalità di vigilanza e controllo degli interventi e di regolarizzazione delle opere difformi dalla normativa tecnica per le costruzioni.

#### competenze pianificatorie in materia di paesaggio; in particolare:

al fine di perseguire l'integrazione e la non duplicazione della valutazione degli interventi,
 potestà legislativa e amministrativa regionale sul paesaggio quale componente
 essenziale del territorio, con la conseguente predisposizione e approvazione da parte

della Regione del Piano territoriale paesaggistico della Regione e la connessa funzione di Autorizzazione degli interventi in ambiti vincolati;

competenze integrate per la promozione di processi di rigenerazione urbana e sociale, ivi compresi gli aspetti inerenti all'edilizia residenziale pubblica e l'uso sociale degli spazi pubblici; in particolare:

- competenze legislative ed amministrative per la programmazione di interventi complessi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale; la possibilità di programmare interventi ed azioni sulla base di risorse annuali certe consente infatti di garantire processi di più alto livello qualitativo, sia in ordine alla efficacia ed alla efficienza delle politiche, in quanto in tal modo è possibile conoscere e definire meglio il reale fabbisogno e i conseguenti interventi ed azioni necessarie, sia in relazione alla attuazione degli interventi, grazie ad adeguati percorsi di informazione e di condivisione con le comunità locali che consentono di ridurre i livelli di conflittualità e costruire consenso sulle scelte;
- potestà di prevedere forme di incentivazione per determinate categorie di interventi di riuso e rigenerazione urbana, quali in particolare: la graduazione del contributo concessorio dovuto in relazione alla tipologia e qualità degli interventi previsti; la possibilità di agire con fonti di finanziamento certe e programmabili nel tempo e dedicate alla rigenerazione urbana;
- competenze legislative e amministrative per consentire il definitivo superamento delle norme prescrittive statali che attengono ai temi degli standard urbanistici, delle distanze e limiti di densità edilizia, degli usi urbanistici e delle relative zonizzazioni, in quanto risultano fortemente limitative dei processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- competenze legislative e amministrative per intervenire efficacemente, sia sotto il profilo proprietario sia sotto quello fiscale, rispetto al problema dell' inerzia dei proprietari

negli interventi di riuso e rigenerazione urbana, soprattutto nel caso di proprietà diffusa e frazionata, con specifico riferimento, da un lato, alla mancata compartecipazione proquota in operazioni di trasformazione e riuso urbano, ove vi sia la disponibilità di altri proprietari ad intervenire, e, dall'altro, laddove perduri l'inerzia verso il riutilizzo, anche temporaneo, di immobili dismessi e sottoutilizzati che siano ragione di situazioni di degrado e incuria;

in relazione al riutilizzo di situazioni di dismissione o sottoutilizzo, competenze legislative e amministrative che consentano di attivare efficaci pratiche di utilizzi temporanei, attraverso la definizione di normative specifiche che agevolino – anche sotto il profilo dei costi – il riuso con prevalenti finalità di rigenerazione urbana e sociale, agendo in tal senso anche sotto il profilo delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in relazione alla temporaneità degli interventi.

programmazione, approvazione e finanziamento delle opere infrastrutturali e degli investimenti per il trasporto pubblico, in particolare:

- competenze legislative e amministrative ai fini della programmazione delle opere statali ricadenti nel territorio regionale e delle modalità di finanziamento;
- competenze nell'approvazione delle infrastrutture, comprendente la valutazione di impatto ambientale (VIA) delle opere statali;
- competenze sugli interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e
  potenziamento della rete ferroviaria e stradale nazionale, in aggiunta alle competenze già
  in essere sulla restante rete di interesse regionale;
- disponibilità finanziarie necessarie al finanziamento del trasporto pubblico locale (TPL),
   nonché degli interventi di rinnovo del materiale rotabile destinato al servizio di pubblica mobilità.

Le richieste relative a questo ambito <u>non</u> sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

\*\*\*

# TUTELA DELL'AMBIENTE

Gli obiettivi strategici sono:

il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;

il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;

il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;

il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della governance stabilita dalla legge statale.

# Al riguardo, si chiede in particolare:

- Il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa con riferimento

all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione. A tale fine in particolare deve essere riconosciuta alla Regione la potestà legislativa relativa a:

- le misure in materia di prevenzione dei rifiuti;
- i procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
- la gestione dei beni demaniali;
- il vincolo idrogeologico e il consolidamento degli abitati.
- Il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie Agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia. Le Agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente. A tale fine in particolare deve essere riconosciuta alla Regione la potestà di definire meccanismi di semplificazione e di razionalizzazione delle funzioni anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale;
- Il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari in materia di ambiente attualmente esercitate a livello sovracomunale.
  - a) Si tratta delle funzioni che la normativa statale attualmente attribuisce espressamente alle Province; in particolare le competenze previste dal D. Lgs. n.
     152 del 2006 (Codice ambiente) ai seguenti articoli:

- Articolo 107 (Scarichi in reti fognarie) Parere finalizzato a stabilire norme
  integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi
  allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di
  pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
  autorizzazioni.
- Articolo 121 (Piani di tutela delle acque) Parere, nel contesto delle attività di
  pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di
  distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli
  interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque.
- Articolo 197 (Funzioni varie in materia di Rifiuti):
  - controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
  - controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs n. 152 del 2006;
  - verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs n. 152 del 2006;
  - individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- Articolo 237 duovicies (Incenerimento e coincenerimento rifiuti) Ispezione

- preventiva ai fini dell'avvio delle attività.
- Articolo 242 (Bonifica siti contaminati) Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio
- Articolo 244 (Bonifica siti contaminati) Ordinanza nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del D.Lgs.
   n. 152 del 2006, su segnalazione di una PA.
- Articolo 245 (Bonifica siti contaminati) Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica, su segnalazione degli interessati non responsabili.
- Articolo 248 (Bonifica siti contaminati) Accertamento in merito al
  completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e
  di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto
  approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale
  per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
- b) Si tratta inoltre delle funzioni derivanti dalla L. n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) all'articolo 14 relativamente ai controlli e dalla L. n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione da esposizioni a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici) all'articolo 14 relativamente ai controlli.
- Il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della governance stabilita dalla legge statale. A tale fine deve essere riconosciuta alla Regione la potestà di definire:

- un modello di programmazione regionale delle opere di sicurezza territoriale in linea con le esigenze connesse alle criticità territoriali regionali, alla semplificazione e alla gestione certa e razionale delle risorse, anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale;
- modelli di programmazione degli interventi relativi alle diverse matrici ambientali (acqua, aria, rifiuti, bonifica siti) che attraverso la certezza delle risorse consentano certezza di intervento.

La Regione ribadisce l'importanza di vedersi riconosciuti poteri normativi e programmatori in **materia ambientale**, richiesta che era stata accolta solo in parte dentro l'Accordo preliminare del 28 febbraio, nel timore di compromettere l'uniformità della disciplina nazionale in ambiti particolarmente delicati e soggetti all'esclusiva competenza statale.

Un rilievo particolare riguarda la **difesa del suolo**. La versione originaria della proposta presentata dall'Emilia-Romagna conteneva la richiesta di spostare in capo alla Regione alcune delle competenze pianificatorie di dettaglio, programmatorie, gestionali e finanziarie che oggi il "Codice ambientale" attribuisce all'Amministrazione statale.

Analogamente per gli altri tematismi ambientali il riposizionamento coerente con le iniziali richieste di Regione Emilia-Romagna consentirebbe il miglioramento della performance dell'amministrazione territoriale anziché sulla creazione di un ordinamento ambientale differenziato.

Sul rilevantissimo tema della **tutela del paesaggio**, si è fatta strada la convinzione che sia necessario percorrere la richiesta di poteri normativi e amministrativi più incisivi, anche al fine di scongiurare gli eccessi burocratici delle Sovraintendenze ai beni culturali e paesaggistici. La proposta al riguardo è di superare l'attuale competenza congiunta con lo Stato nell'adozione del piano paesaggistico e nel rilascio delle relative autorizzazioni. A

questa competenza andrebbe aggiunta quella di svolgere la valutazione di impatto ambientale di tutte le opere e impianti da realizzare nel territorio regionale, ivi comprese quelle di interesse statale, al fine di contrastare la frammentazione delle competenze amministrative.

\*\*\*

La richiesta in materia di Ambiente è tra quelle oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

# Tutela dell'Ambiente e dell'Ecosistema

# Art. 1

- 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'art. 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall' art. 4 del presente Allegato.
- 2. La Regione può disporre, altresì, l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale, ad esclusione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane definite ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione.

#### Art. 2

- 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedimentali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.
- 2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni

amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto delle norme procedimentali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, m), della Costituzione.

#### Δrt 3

- 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione, sulla base di specifiche esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.
- 2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.
- 3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi ali ' organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone comunicazione formale alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.
- 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione può promuovere la conclusione di un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare i tempi e le modalità di adozione dell'atto.

#### Art. 4

- 1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono attribuite alla Regione le funzioni amministrative elencate nella Tabella A.
- 2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sono altresì attribuite alla Regione le funzioni amministrative provinciali e comunali elencate nella Tabella B, per le quali non opera il richiamo alle funzioni fondamenta! i di cui all'art. 1, comma 2, del presente Allegato.
- 3. Le funzioni di cui alla Tabella B sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base dell'Intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente Allegato.

# **TABELLA A (Articolo 4, comma 1)**

Programmazione triennale degli interventi di difesa del suolo e della costa regionali

1

2	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto
3	Programmazione triennale degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000
4	Programmazione triennale degli interventi finalizzati ali.' attuazione delle misure previste dal Piano di tutela delle acque
5	Programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dai Piani di risanamento della qualità dell'aria
6	Sottoscrizione di accordi con altre Regioni per consentire l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi
7	Sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue
8	Individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani
	TABELLA B (Articolo 4, comma 2)
1	Parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
2	Parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 apri le 2006, n. 152)
3	Controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
4	Controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle

	disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
5	Verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
6	Individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
7	Ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237- duovicies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
8	Parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
9	Emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
10	Identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
11	Accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa m sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
12	Controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)
13	Controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36)
14	Controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)

Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

\*\*\*

# PROTEZIONE CIVILE

L'obiettivo strategico è il **potenziamento del sistema regionale di protezione civile** per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992, ossia previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio.

A ciò devono accompagnarsi **strumenti di finanziamento adeguati** anche con la costituzione di appositi Fondi regionali.

# Al riguardo, si chiede in particolare:

- Il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previsione dei rischi, prevenzione, gestione delle emergenze e superamento per il ripristino di normali condizioni di vita, strumenti di finanziamento adeguati con la costituzione di appositi fondi regionali). A tal fine, in relazione a questo ambito si deve definire l'ampliamento del perimetro di autonomia e potere decisionale, programmatorio e di indirizzo al fine di perseguire un efficientamento della funzione di protezione civile, è inoltre necessario individuare strumenti finanziari con la costituzione di un apposito fondo regionale.

Gli ambiti su cui è possibile incrementare un livello di efficienza e un maggior livello di sicurezza territoriale riguardano i seguenti casi:

 definizione delle attività di protezione civile che concorrono alla previsione,
 prevenzione strutturale e non strutturale, gestione delle emergenze e superamento delle stesse;

- definizione di strumenti programmatori e pianificatori che contengono le attività sopra delineate e la modalità di attuazione dinamica delle stesse, nonché l'autonomia di definire linee guida per la loro attuazione;
- l'individuazione di specifiche filiere di responsabilità politiche e tecniche differenziate garantendo le funzioni di indirizzo politico e di adeguata attuazione tecnica, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e secondo specificità territoriali regionali per le attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e loro superamento;
- al verificarsi di eventi di tipo "C" o di rilievo nazionale che interessino l'ambito della Regione Emilia-Romagna, la definizione delle modalità di partecipazione e rappresentanza con poteri decisionali al Comitato operativo nazionale ed alla Direzione Comando e Controllo DiCoMaC (se attivata), al fine di guidare e raccordare le azioni nell'ambito territoriale regionale;
- l'autonomia nella definizione delle tipologie di rischi e di eventi su cui opera il sistema
   di protezione civile in relazione alle peculiarità regionali;
- nell'imminenza o al verificarsi di eventi emergenziali per i quali viene deliberato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri, l'attribuzione al Presidente della Regione del potere di adottare le ordinanze di protezione civile al fine di disporre le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, gli interventi per il superamento delle emergenze e ogni altro intervento anche di natura strutturale in conformità a quanto la Regione ha definito essere l'ambito di competenza delle attività finalizzate alla funzione di protezione civile; al Presidente della Regione va attribuito altresì il potere di adottare ordinanze per definire l'organizzazione delle strutture e dei mezzi per lo svolgimento delle funzioni di commissario delegato. A tal fine alla Regione va riconosciuta la competenza a predisporre ed adottare il piano degli interventi da realizzarsi per il superamento dell'emergenza e per la gestione del rischio residuo.

Inoltre al Presidente della Regione va riconosciuto il potere di ordinanza per eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, così da consentire la tempestività d'intervento e la corretta finalizzazione delle risorse stanziate; tale potere di deroga deve potersi esplicare anche con riferimento alla legislazione nazionale su delega presente nella dichiarazione di stato di emergenza;

- per gli eventi di livello regionale, attribuzione al Presidente della Regione del potere di definire modalità di coordinamento unitario dei soccorsi con proprio atto anche assicurando il coordinamento delle forze statali; in tali casi il potere di ordinanza del Presidente della Regione deve potere delineare modalità operative anche in deroga alla normativa regionale e alla pianificazione regionale;
- definizione di un modello organizzativo del sistema regionale per l'adempimento della funzione di protezione civile che preveda la gestione di alcune componenti operative del sistema di protezione civile quali i vigili del fuoco volontari;
- coordinamento e gestione delle organizzazioni di protezione civile iscritte nei registri regionali;
- costituzione di un apposito fondo regionale per il governo delle dichiarazioni di Stato di emergenza regionali e per il concorso alle attività del sistema nazionale di protezione civile in caso di eventi per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
- costituzione di un apposito fondo per il finanziamento delle attività di contrasto alle emergenze al preannunciarsi di un evento, così da consentire l'intervento del sistema di protezione e civile con uomini, mezzi e interventi per ridurre l'impatto di un evento nel suo immediato preannuncio;
- individuazione di apposite regole di bilancio al fine di governare tali risorse in modo specifico;

 ricollocazione delle attività e competenze oggi in capo alle Province (in virtù della normativa statale, in particolare la l. n. 225/1992 e il d.lgs. n. 112/1998) al fine di perseguire l'ottimizzazione degli strumenti e dell'organizzazione a livello regionale.

La Regione intende confermare le proposte già in precedenza formulate, il cui obiettivo è il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018 che ha riformato il quadro normativo statale sulla protezione civile, sostituendo la nota legge n. 225/1992. Queste attività consistono nella previsione e prevenzione dei rischi, nel soccorso delle popolazioni sinistrate e in ogni altro intervento necessario al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio. Il potenziamento del sistema dovrebbe avvenire tramite strumenti di finanziamento adeguati quali il fondo regionale di cui all'art. 43 del citato d.lgs. n. 1/2018.

Emerge tuttavia l'opportunità di arricchire la proposta con il riconoscimento all'Emilia-Romagna della potestà di prevedere e disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale (quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione) di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale quando si verificano o stanno per verificarsi eventi calamitosi di rilevanza sostanzialmente regionale.

Inoltre, per definire tempi certi e rapidi per il ripristino di normali condizioni di vita a valle di un'emergenza, occorre che la Regione possa determinare:

- la modalità con cui viene definita l'ordinanza del Capo Dipartimento all'interno della deliberazione dello stato di emergenza;
- 2) il percorso di approvazione dei piani degli interventi urgenti e di gestione del rischio residuo finanziati con la dichiarazione di stato di emergenza e le deliberazioni in cui si dispone in merito alle immediate risorse e alle risorse aggiuntive di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 1 del 2018;

 il percorso di approvazione del piano degli interventi a valle della chiusura della contabilità speciale intestata al commissario e facente riferimento alle economie che residuano sulla

stessa contabilità.

A valle della dichiarazione dello stato di emergenza, dunque, la Regione Emilia-Romagna

deve poter definire il piano degli interventi urgenti e degli interventi di cui alle lettere a), b),

c) e d) dell'art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018 in modo responsabile ed autonomo, affinché si

realizzino gli interventi sopra indicati nell'immediatezza dell'evento e nell'ambito della

responsabilità del Presidente con funzione di Commissario. Il lungo percorso di

approvazione da parte del Capo Dipartimento appare oggi anacronistico, in virtù del fatto

che l'organo politico (Presidente della Regione) è responsabile delle risorse a lui affidate e

della realizzazione degli interventi.

In sintesi: tutto il percorso a valle della dichiarazione di stato di emergenza, deliberata dal

Consiglio dei ministri, deve rientrare nella competenza normativa e amministrativa della

Regione.

Per quanto attiene il volontariato, è necessario che i progetti finanziati vengano approvati

e gestiti interamente dalla Regione nell'ambito della risposta alla propria pianificazione

dell'emergenza e all'organizzazione della colonna mobile regionale.

La Protezione civile non è stata oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

\*\*\*

#### IV AREA STRATEGICA TUTELA DELLA SALUTE

Le richieste riferite a questa area strategica riguardano l'ambito "tutela della salute".

La tutela della salute – che – in base agli atti formali adottati dalla Regione Emilia-Romagna costituisce un'area strategica a sé – è stata fatta oggetto di Accordo preliminare con il Governo. Il riconoscimento di ulteriori competenze previsto nell'Accordo soddisfa le richieste della Regione Emilia-Romagna in questo ambito.

# **TUTELA DELLA SALUTE**

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

#### Salute

#### Art. 1

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, anche al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, alla Regione è attribuita, quale misura essenziale per il funzionamento dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie, una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale, di cui al comma 3-bis dell'art. 17 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

#### Art. 2

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di rendere il sistema più coerente con le specifiche esigenze del territorio, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema

aziendale. A tale scopo, la Regione stipula specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale.

- 2. Fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e dell'organizzazione logistica delle medesime, la Regione può avviare percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, alternativi al percorso delle scuole di specializzazione.
- 3. La Regione definisce le modalità per l'inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all'interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata.
- 4. La Regione concorda con gli Atenei regionali percorsi per il possibile accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

#### Art. 3

- 1. Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, alla Regione è attribuita una maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione.
- 2. La Regione assicura che il sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione si applichi solo agli assistiti residenti nella Regione.

#### Art. 4

- 1. Alla Regione è attribuita una maggiore autonomia, in coerenza con le proprie esigenze specifiche, in ordine alla definizione del sistema di *governance* delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e al fine di garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto, nonché delle relative forme di integrazione, anche in tema di modalità di erogazione.
- 2. Restano ferme le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria.

# Art. 5

- 1. La Regione, nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma *11-ter* del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, può sottoporre all'AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci.
- 2. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.

### Art. 6

- 1. Ferme restando le funzioni istituzionali che le vigenti disposizioni attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la Regione:
- a) definisce qualitativamente e quantitativamente le forme della distribuzione diretta dei farmaci destinati alla cura di pazienti che richiedono un controllo ricorrente, anche tramite il coinvolgimento delle farmacie di comunità con le quali condivide opportuni strumenti di monitoraggio dell'appropriatezza nell'uso dei farmaci;
- b) assicura l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare·, residenziale e semiresidenziale;
- c) dispone, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

#### Art. 7

1. Per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale è assicurata alla Regione la capacità di programmare gli interventi medesimi in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.

#### Art. 8

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, è attribuita alla Regione una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

\*\*\*

#### V COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE

All'area trasversale afferiscono le richieste complementari e accessorie, come cristallizzate nei Documenti di indirizzo approvati dalla Giunta il 28 agosto il 16 novembre 2017, nonché nella Risoluzione assembleare n. 5600. Tali richieste sono riferite ai seguenti ambiti:

- Coordinamento della finanza pubblica;
- Governance istituzionale;
- partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea.

La Giunta regionale il 23 luglio 2018 ha ritenuto di confermare le richieste relative ai suddetti ambiti, nei medesimi termini sotto riportati.

Le richieste relative alle competenze "accessorie" non sono state oggetto dell'Accordo preliminare ad eccezione della parte relativa alla "partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea".

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste aggiornate materia per materia.

#### COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

La Regione Emilia-Romagna intende rafforzare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una *governance* fondata sulla cooperazione interistituzionale per accrescere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le potenzialità di investimenti sul territorio e per massimizzare le opportunità di intervento del Sistema regionale.

#### - Investimenti

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione attiene alla possibilità di definire, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione. La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale" nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della I.r. n. 12/2010 ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, comuni e province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce *l'overshooting* ovvero il non utilizzo di risorse disponibili destinate gli investimenti.

# A tal fine si chiede, in particolare, sia riconosciuta alla Regione:

 il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto dell'obiettivo unico a livello territoriale;

- la possibilità di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie,
   le modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato,
   relativamente:
  - a. ai criteri di distribuzione degli spazi patto;
  - alle scadenze delle procedure, fermo restando il 30.11 quale termine ultimo per l'autorizzazione delle misure compensative.

# Contenimento delle spese

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica sussistenti a livello territoriale, e attraverso il rafforzamento del Sistema territoriale regionale (Regione, Comuni, Province, Città Metropolitana), la Regione intende massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio. Per quanto attiene il contenimento delle spese pubbliche, sulle quali gravano limiti definiti da disposizioni statali, la Regione intende esercitare un presidio che consenta di prevedere un unico tetto di spesa per macro-aggregati ponendosi come Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale. L'esercizio della *governance*, sviluppato sulla base di Intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, consente la definizione delle modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori, nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale, nonché delle forme di compensazione infrannuali.

### A tal fine si chiede sia riconosciuta alla Regione

- il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale;
- la possibilità di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie
   locali, le modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti

locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori sempre nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale nonché le modalità di compensazione infrannuali;

# Intese tra gli enti del territorio finalizzate all'ottimale utilizzo delle risorse destinate al personale

In particolare gli Enti locali del territorio possono temporaneamente rinunciare a una quota della loro capacità assunzionale ai sensi dell'art.1 comma 228 della L. n. 208 del 2015, ovvero richiedere una capacità assunzionale aggiuntiva. La Regione alloca le capacità derivanti dalle disponibilità fornite dagli enti locali a coloro che ne fanno richiesta, a condizione che tali capacità assunzionali siano utilizzate nell'anno di riferimento. Gli Enti che acquisiscono in tal modo capacità assunzionale devolvono, a decorrere dall'anno successivo, la capacità assunzionale derivante dall'applicazione del suddetto comma 228 a copertura di richieste formulate da altri Enti, fino a saldo della capacità in eccesso ricevuta. La Regione assorbe la capacità assunzionale ceduta e non utilizzata dagli altri Enti e garantisce, anche con l'utilizzo della propria capacità assunzionale, il soddisfacimento delle richieste di Enti che hanno ceduto nel triennio precedente propria capacità.

La cessione e l'acquisizione di capacità assunzionale devono avvenire nel rispetto, da parte del singolo Ente, dei limiti previsti dal comma 557 e seguenti della L. n. 296 del 2006.

Le richieste in materia di Coordinamento della finanza pubblica non sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

# **GOVERNANCE ISTITUZIONALE**

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

Le richieste in materia di Governance istituzionale non sono state oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

# PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Le richieste relativa alla partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea oggetto dell'Accordo preliminare sono ritenute satisfattive.

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (L. n. 234 del 2012).

In tale ambito, la Regione chiede inoltre, previa un'attenta valutazione dei profili di compatibilità con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la titolarità della difesa nei procedimenti di infrazione comunitaria che la riguardano.

\*\*\*

La richiesta è stata fatta oggetto, in parte, di Accordo preliminare con il Governo.

Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Emilia-Romagna

#### ADDENDUM SUI RAPPORTI INTERNAZIONALI E CON L'UNIONE EUROPEA

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare le forme di partecipazione delle autonomie territoriali al consolidamento dell'Unione Europea e all'intensificazione delle relazioni transfrontaliere e della cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali.

Il Governo della Repubblica e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a rafforzare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione degli atti normativi comunitari, nelle materie oggetto di autonomia differenziata di cui all'art.116, terzo comma, della Costituzione.

Il Governo della Repubblica si impegna a sostenere l'azione della Regione Emilia-Romagna nella politica europea in materia di Strategie macroregionali, di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018, anche supportando il ruolo svolto dalla Regione quale autorità capofila nello sviluppo della regione EUSAIR.

Il Governo si impegna a presentare un disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 948, al fine di consentire alla Regione di operare più incisivamente nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, nel rispetto dei limiti procedurali e costituzionali.

Il Governo assicura un maggiore coinvolgimento della Regione nelle controversie di diritto europeo che la riguardano direttamente, con particolare riferimento agli eventuali contenziosi nelle materie oggetto dell' autonomia differenziata ad essa riconosciuta, ferma la responsabilità dello Stato per qualunque infrazione del diritto dell'Unione europea.

Il Governo e la Regione Emilia-Romagna convengono che è obiettivo della Repubblica, e quindi anche delle Regioni che ne sono componenti essenziali, favorire il processo di integrazione europea e di sviluppo della regione euromediterranea e della regione alpina.

A tal fine il Governo e la Regione si impegnano a sviluppare, nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, forme di collaborazione e di reciproca consultazione, per quanto riguarda le decisioni che, assunte a livello di Unione, possono riguardare specificamente la Regione Emilia-Romagna.

\*\*\*



#### VI ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'aggiornamento degli indirizzi approvato il 16 novembre 2017 dalla Giunta regionale erano stati individuati ulteriori obiettivi strategici da porre a base delle richieste della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta degli ambiti relativi a:

- Agricoltura;
- Protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria;
- Acquacoltura;
- Cultura e spettacolo;
- Sport;
- Organizzazione della Giustizia di Pace, oggetto della risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017.

La Giunta propone all'Assemblea legislativa di farne oggetto di ulteriore Risoluzione assembleare

La Giunta regionale, nella già richiamata seduta del 23 luglio ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento anche di queste materie.

Nei paragrafi che seguono si riportano le richieste materia per materia.

# **AGRICOLTURA**

Sulla materia dell'**Agricoltura**, la Regione intende formulare una proposta di regionalismo differenziato, dato che lo Stato ha continuato a occuparsene, anche in via legislativa, sebbene non rientri più nelle sue competenze in quanto ricondotta a partire dal 2001 nella competenza residuale regionale ex art. 117, comma quarto, Cost.

Ciò premesso, tra i temi sui quali va proposta una differenziazione vi è la valorizzazione del ruolo dell'Organismo pagatore regionale di aiuti, premi, contributi comunitari in materia di agricoltura (AGREA) rispetto al ruolo di AGEA nazionale, analogo organismo che opera per tutte le regioni che non hanno una propria Agenzia. In particolare, l'istituzione dell'organismo pagatore regionale, che ha garantito una maggior efficacia ed efficienza sotto il profilo della tempestiva erogazione delle risorse comunitarie alla platea delle imprese interessate, ha di fatto sgravato Agea nazionale di tutti gli adempimenti riferiti alle funzioni svolte a livello regionale, senza tuttavia una dovuta compensazione finanziaria da parte dello Stato.

Sarebbe da confermare anche la richiesta al Governo di concorrere al finanziamento dell'agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (AGREA), al fine di garantire la sostenibilità delle attività svolte e la perequazione rispetto ad altre regioni che non sostengono tali oneri avvalendosi dell'organismo nazionale (Agea). Si tratterebbe dunque di attivare la procedura ex art. 116 Cost. per assicurare alla Regione le risorse necessarie ad alimentare l'AGREA, trattenendo parte del gettito fiscale o comunque intervenendo sui meccanismi che regolano la finanza pubblica.

Per tali ragioni, stante il fatto che AGEA nazionale viene completamente finanziata dallo Stato, è necessario prevedere la devoluzione di una quota di risorse alla Regione Emilia-Romagna che autonomamente fa fronte all'esercizio di attività che per altre regioni sono svolte dall'organismo pagatore nazionale (il valore potrebbe essere di 5 milioni di euro annui).

In materia di **Agricoltura** occorre tenere conto dei preoccupanti sviluppi della politica dell'Unione Europea, intenzionata a ridurre il ruolo delle regioni spostando l'asse su un partenariato con gli stati membri. Se una simile riforma fosse approvata, ne deriverebbe un riaccentramento in capo allo Stato italiano, incompatibile con l'attuale assetto costituzionale che da più di quindici anni ha decentrato sui legislatori regionali gran parte delle decisioni in materia agricola. Anche per neutralizzare gli effetti negativi di questa eventualità, può rivelarsi politicamente opportuno che l'Emilia-Romagna enfatizzi la propria autonomia in questo ambito.

In tema di **trasferimento tecnologico e** di organizzazione della domanda di ricerca per lo **sviluppo agricolo regionale** – i cui interventi finora sono stati sostenuti solo da risorse regionali – la Regione chiede, in considerazione delle loro ricadute anche a livello nazionale, di trattenere parte del gettito fiscale o comunque intervenire sui meccanismi che regolano la finanza pubblica.

La materia dell'Agricoltura non è stata fatta oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

# PROTEZIONE DELLA FAUNA E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

L'applicazione dell'art. 116 Cost. può avere ad oggetto anche profili relativi alla **protezione** della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria. Questa materia a livello statale è regolata dalla legge n. 157 del 1992 che - anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione -costituisce il quadro di riferimento per la legislazione regionale poiché la Corte Costituzionale ha mantenuto un orientamento costante nel sostenere che i principi in essa fissati vadano a collocarsi nell'ambito della materia di potestà esclusiva statale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», come peraltro ridefinita dal medesimo giudice delle leggi, costituendo la l. n. 157/1992 quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica di competenza esclusiva statale rispetto al quale le Regioni possono legiferare limitatamente alla "altra" materia «caccia» di loro competenza esclusiva residuale solo ed esclusivamente nella misura in cui, così facendo, vengano ad innalzare il livello di tutela minimo della fauna selvatica quale statuito in maniera unitaria dal legislatore statale

Una richiesta di posizione differenziata dell'Emilia-Romagna può dunque servire a declinare in maniera più adeguata alle esigenze regionali la rigidità del quadro normativo statale pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, incidendo anche in alcuni istituti legati all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni.

E' comunque da confermare, come indicato nel *Documento di aggiornamento degli indirizzi* approvato dalla Giunta regionale il 16 novembre 2017, la richiesta del potere di disciplinare gli Ambiti Territoriali di Caccia e il ruolo dei coadiutori nell'ambito dei Piani di controllo e contenimento della fauna selvatica al fine di limitare i danni alle produzioni – ampliando così i poteri normativi della Regione rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale (v. l. n. 157/1992) – per rendere più aderente alle esigenze regionali la *governance* delle funzioni esercitate.

# **ACQUACOLTURA**

L'applicazione dell'art. 116 Cost. può avere ad oggetto anche profili relativi alla materia dell'acquacoltura con riferimento in particolare all'istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi di pesca utilizzabili in tali aree.

Questa materia a livello statale è regolata principalmente dalla legge 14 luglio 1965 n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e dall'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e da successivi decreti ministeriali di istituzione che - anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione - costituiscono il quadro normativo di riferimento.

L'opportunità di disciplinare a livello regionale tali istituti permetterebbe una valutazione più immediata delle esigenze di tutela ambientale, contemperando il sostegno al settore economico-produttivo di riferimento.

In via generale anche la prerogativa di disciplinare ed autorizzare il prelievo del novellame, attualmente di competenza statale, stante il presidio gestionale delle attività di concessione demaniale marittima per la pesca e l'acquacoltura da parte della Regione, consentirebbe una più razionale gestione delle risorse disponibili, senza danneggiare l'ecosistema e nel contempo garantendo il mantenimento degli stock.

Una richiesta di posizione differenziata dell'Emilia-Romagna può dunque servire a declinare in maniera più adeguata le esigenze regionali, pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2 lettera s), incidendo anche in alcuni istituti legati all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni.

Accanto alla parte più strettamente regolamentare è opportuno che venga attribuito alla Regione anche il gettito delle concessioni demaniali rilasciate a seguito del trasferimento di funzioni, operato con il Dlgs. n. 112/1998.

L'applicazione dell'art. 116 Cost. può avere a oggetto anche poteri normativi e amministrativi in materia di acquacoltura, con riferimento in particolare all'istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi di pesca utilizzabili in tali aree. Si tratta di una funzione oggi svolta a livello statale, mentre una governance di livello regionale permetterebbe una valutazione più immediata delle esigenze di tutela ambientale, combinata e bilanciata con gli interessi del settore economico-produttivo di riferimento.

Da ultimo, va formulata una nuova richiesta, mutuata dalle proposte di Veneto, volta a regionalizzare le operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). La Regione ritiene infatti insoddisfacente l'esperienza dell'Istituto e del relativo fondo interbancario di garanzia, dato che il fondo è alimentato con un prelievo obbligatorio sulle operazioni di credito agrario attivate dalle imprese agricole Le imprese dell'Emilia-Romagna in questi anni hanno contribuito ad alimentare il fondo senza un proporzionale accesso alle risorse. Meglio sarebbe se la Regione potesse gestire tali fondi per consentire ai consorzi operanti sul proprio territorio l'erogazione delle garanzie alle imprese del territorio.

Come per l'**Agricoltura**, anche **caccia, pesca, tutela della fauna** non sono materie oggetto dell'Accordo preliminare sottoscritto con il Governo, né di risoluzioni assembleari.

#### **CULTURA E SPETTACOLO**

La complessa e articolata composizione dei soggetti che sul territorio nazionale concorrono ai finanziamenti in materia di cultura, e specialmente di **spettacolo**, rende necessaria una forte innovazione nelle modalità di selezione degli stessi e nell'assegnazione delle risorse. Fatte salve le istituzioni e le esperienze a "carattere nazionale", la nostra Regione potrebbe chiedere l'applicazione dell'art. 116 Cost. in rapporto alla gestione delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.). Questo per due ragioni. In primo luogo, il livello regionale di governo sembra – in questo settore – l'unico in grado di avere conoscenza diretta e piena dei soggetti operanti sul suo territorio e pertanto di garantire un governo unitario e sinergico delle risorse nazionali, regionali e comunali. In secondo luogo, alcune regioni più di altre sono in grado, attualmente, di operare secondo questa ottica di razionalizzazione e di "sistema a rete", e l'Emilia-Romagna è tra queste.

La Regione chiede, inoltre, particolari condizioni di autonomia riferite a due ambiti tra loro complementari:

- La valorizzazione integrata dei musei dell'Emilia-Romagna (musei locali, musei nazionali, reti museali e tematiche), mirate ad aumentare le condizioni di conoscenza e conservazione delle collezioni dei musei emiliano-romagnoli, e ad incrementarne la fruizione;
- 2. La tutela dei beni librari (manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte libraie, stampe, libri e incisioni, fotografie, etc.), al fine di ricomporre e rafforzare la filiera di gestione di tali beni culturali, anche mediante una azione di supporto agli enti locali ed ai titolari dei beni.

Il perseguimento efficace degli obiettivi sopra richiamati richiede contemporaneamente, nel dettaglio, la configurazione di uno strumento operativo e la definizione di una modalità di rapporto con il territorio.

Preliminarmente, con riferimento alla valorizzazione, vale ribadire che l'attuale assetto costituzionale la qualifica come ambito di legislazione concorrente, limitando le competenze regionali ai musei non statali. Circa la tutela libraria, in capo alle regioni dal 1972, è opportuno ricordare che il suo esercizio è stato recentemente riportato in capo allo Stato in via esclusiva.

Pertanto, sul piano normativo, la richiesta di ulteriori forme di autonomia si riferisce alla tutela dei beni librari. Nello specifico si tratta di riacquisire alla Regione la competenza già disciplinata dall'articolo 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nell'ampiezza dell'originario comma 2, successivamente abrogato dall'art. 16, comma 1-sexies, lett. b), n. 1), D.L. 19 giugno 2015 ("Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Quando l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'art. 128 compete al Ministero"), prevedendo la preventiva comunicazione allo Stato dei provvedimenti di tutela in corso di adozione, al fine di consentire l'eventuale dichiarazione di interesse culturale da parte dello Stato.

Sul piano programmatico e di raccordo delle politiche culturali la proposta prevede un nuovo ruolo dell'Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) al fine di porre in capo ad esso una cabina di regia tra Regione, MIBAC e principali organismi di ricerca, con il compito di:

- a) definire indirizzi per i musei della regione, coerenti con gli obiettivi di valorizzazione e con i livelli minimi di valorizzazione;
- coordinare la spesa a favore dei musei, oltre che gli interventi nazionali e regionali che a qualunque titolo sono destinati alla conservazione, gestione e valorizzazione dei musei e del loro rapporto con il territorio;
- c) formulare ed attuare un piano (annuale e pluriennale) di attività regionale per la ricerca,
   la conservazione, la formazione e la promozione delle collezioni e delle strutture
   museali, oltre che del personale impiegato;
- d) esercitare le funzioni connesse alla tutela libraia, unitamente alla valorizzazione dei beni culturali mediante un rapporto costante con gli enti pubblici proprietari;
- favorire lo scambio di buone pratiche tra musei, oltre che la circolazione di giovani professionisti e studenti, anche al fine di perfezionare gli studi connessi al cultural heritage;
- documentare in modo permanente le pratiche museali (didattica, attività di presidio sociale in aree svantaggiate, educazione degli adulti, rapporti con il mondo imprenditoriale etc..) al fine di fornire elementi per l'aggiornamento delle politiche regionali di settore;
- g) condividere un programma di iniziative diffuso nel territorio, con particolare riguardo alle arre marginali ed ai musei locali;
- h) individuare i meccanismi di collaborazione tra grandi e piccoli musei, oltre che con il resto dell'offerta culturale locale; (biblioteche, archivi, cinema, librerie, teatri, ecc.);
- i) promuovere in forma coordinata le iniziative (mostre, laboratori didattici, itinerari culturali, ecc.) e adottare modalità integrate di accesso (biglietti unici, sconti sui trasporti, agevolazioni commerciali, ecc.).

#### **SPORT**

Per quanto attiene allo **sport**, anche in correlazione con le richieste attinenti alla tutela della salute, la Regione Emilia-Romagna intende chiedere l'attuazione dell'art. 116 Cost. in materia di *ordinamento sportivo* al fine di valorizzare l'attività sportiva quale ausilio alla prevenzione sanitaria e come mezzo di aggregazione sociale anche diretta ai soggetti svantaggiati.

In correlazione alle richieste in materia di governo territoriale, inoltre, la Regione Emilia-Romagna intende chiedere allo Stato maggiore autonomia nella regolamentazione e programmazione dell'edilizia e dell'impiantistica sportiva.

Le materie della Cultura, lo Spettacolo e lo Sport non sono state fatte oggetto di Accordo preliminare con il Governo.

\*\*\*

#### ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE

Un ulteriore obiettivo strategico, su cui si concentra la richiesta di autonomia differenziata della Regione Emilia-Romagna, è la materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma secondo, lett. I), Cost. relativa all'Organizzazione della Giustizia di Pace. Si tratta di un ambito inserito su espressa richiesta dell'Assemblea legislativa in occasione dell'approvazione della Risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017.

Per quanto riguarda l'organizzazione della **Giustizia di Pace**, la Regione conferma la richiesta allo Stato di competenze normative e amministrative, in particolare in relazione all'istituzione e al funzionamento degli uffici di Giudici di Pace in base alle specifiche esigenze del territorio.



### **GIUNTA REGIONALE**

(seduta del 23 luglio 2018)

## Iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione

Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo

Trasmesso dal Presidente della Giunta al Presidente dell'Assemblea legislativa il 25 luglio 2018



11.

L'esito del confronto politico sui contenuti della proposta e l'adozione della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 7158 del 18 settembre 2018

Giunta a maturazione l'elaborazione contenutistica della proposta regionale, in vista della formale riapertura del negoziato con il Governo, si è celebrata, previo esame nelle commissioni competenti ratione materiae, nel corso della seduta dell'Assemblea legislativa del 18 settembre 2018 una sessione incentrata sul documento denominato "Iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione", conclusasi con l'adozione della Risoluzione n. 7158 del 18 settembre 2018, che segue.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 7158 - Risoluzione concernente l'evoluzione dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, e lo sviluppo del relativo negoziato con il Governo. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, Soncini, Molinari, Rontini, Iotti, Taruffi, Mori, Sabattini, Serri, Benati, Mumolo, Bessi, Pruccoli, Prodi, Bagnari, Lori, Tarasconi, Campedelli, Torri, Paruolo, Rossi, Montalti (DOC/2018/460 del 18 settembre 2018)

#### **RISOLUZIONE**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

#### Visti e richiamati

l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica "adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento";

l'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere I), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";

l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, che elenca, rispettivamente, le materie ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e nella competenza legislativa concorrente;

l'articolo 118, della Costituzione, che, nella ripartizione delle competenze amministrative fra i diversi livelli di governo, indicati all'articolo 114 della Costituzione (Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), richiama i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, quali elementi fondanti del governo territoriale;

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5714 - 527.5270 email <u>AlSegrAtti@Regione.Emilia-Romagna.it</u> WEB <u>www.assemblea.emr.it</u>



l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso necessario per assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, contemperando altresì il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse con quelli di pereguazione e solidarietà;

ancora, l'articolo 119, della Costituzione, stabilisce, al secondo comma, che "i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome e ...dispongono altresì di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e al fondo perequativo", così da garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuito;

l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;

la legge 7 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), che, all'articolo 1, comma 571, stabilisce che "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'Intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento".

#### Visto altresì

l'articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

#### Considerato

che l'iniziativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individua le materie oggetto della richiesta di autonomia, selezionando, tra quelle suscettibili di differenziazione a norma della Costituzione, le materie – complessivamente 15 – in grado di proiettare l'azione politico-istituzionale verso i più elevati standard di efficienza, permettendo così alla Regione di competere con i territori più sviluppati in ambito europeo e internazionale. Si tratta, in particolare:

- a) con riguardo alle materie di competenza concorrente, ex articolo 117, comma III, della Costituzione, delle seguenti:
- 1. rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni;
- 2. tutela e sicurezza del lavoro;
- 3. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- 4. commercio con l'estero;

- 5. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- 6. governo del territorio;
- 7. protezione civile;
- 8. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- 9. tutela della salute;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- 11. ordinamento sportivo;
- 12. grandi reti di trasporto e navigazione.

## b) con riguardo alle materie di competenza esclusiva statale, ex articolo 117, comma II, della Costituzione, delle seguenti:

- 13. norme generali sull'istruzione (articolo 117, co. II, lett. n);
- 14. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, co. II, lett. s);
- 15. organizzazione della giustizia di pace (articolo 117, co. II, lett. I).

### Considerato, altresì, con particolare riguardo all'iter procedurale attraverso cui si è sviluppata l'iniziativa:

che il 28 agosto 2017 la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna ha adottato un "Documento della Giunta regionale per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione" e avviato sul medesimo il confronto con le rappresentanze degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e del mondo accademico, nonché con le forze politiche in seno all'Assemblea legislativa;

che il 3 ottobre 2017, ad esito del confronto con i firmatari del Patto per il lavoro e dell'istruttoria svolta in seno alle Commissioni assembleari, l'Assemblea legislativa ha adottato la Risoluzione n. 5321 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione", conferendo il mandato al Presidente della Regione di avviare il negoziato con il Governo in relazione agli ambiti ivi prioritariamente individuati;

che il 18 ottobre 2017, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e il Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti al fine di dar corso al proposito dell'Emilia-Romagna di ottenere forme e condizioni particolari di autonomia;

che il 9 novembre 2017 è stata convocata una riunione presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, avviando così formalmente il negoziato con il Governo;

che il 14 novembre 2017, con propria risoluzione n. 5600, l'Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta a proseguire nel percorso intrapreso, a individuare eventuali ulteriori competenze oggetto della richiesta di autonomia differenziata, attraverso un confronto in seno alle Commissioni assembleari, e a rassegnare periodicamente all'Assemblea gli esiti del negoziato con il Governo;

che il 16 novembre 2017, a fronte di ulteriori valutazioni e approfondimenti da parte dei settori competenti, la Giunta regionale ha adottato un nuovo documento, recante "Aggiornamento del documento di indirizzi per l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. III, della Costituzione, a seguito dell'avvio del negoziato con il Governo del 9 novembre 2017 e per la sua prosecuzione";

che il 12 febbraio 2018, in occasione della Comunicazione del Presidente della Giunta regionale sugli esiti del negoziato intrapreso e sulle linee portanti della bozza di Intesa-Quadro in fase di stesura e di confronto con il Governo, l'Assemblea ha approvato, all'unanimità dei presenti, le risoluzioni n. 6124 e n. 6129, recanti, rispettivamente, "Conclusione della fase preliminare concernente il negoziato volto alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione" e "Risoluzione per impegnare la Giunta a conferire mandato al Presidente a sottoscrivere l'Intesa-Quadro, oggetto della comunicazione 6090, chiedendo quale condizione per la sottoscrizione della stessa il superamento del criterio della "spesa storica" per l'attribuzione delle risorse secondo il criterio dei "fabbisogni standard", volte a conferire al Presidente il mandato a sottoscrivere l'Intesa-Quadro oggetto della comunicazione e a proseguire il negoziato con il nuovo Esecutivo nazionale, con l'impegno a riferire sugli ulteriori sviluppi e a improntare il negoziato medesimo sul superamento del criterio della spesa storica per l'attribuzione delle risorse alla Regione secondo il criterio dei fabbisogni standard;

che il 28 febbraio 2018, alla luce del mandato così ricevuto, il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto con il Sottosegretario di Stato del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie l'"Accordo Preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Emilia-Romagna", avente ad oggetto, in virtù di una scelta condivisa fra Stato e Regioni in apertura di negoziato, cinque ambiti materiali tra quelli individuati dalla Giunta e dall'Assemblea.

#### Dato atto

che il Programma di mandato dell'Esecutivo nazionale in carica, individua, nell'ambito delle "Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta", tra le priorità politiche l'attribuzione, per tutte le Regioni, che motivatamente lo richiedano, di maggiore autonomia in attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, "portando anche a rapida conclusione le trattative tra Governo e Regioni già aperte [...]. Il riconoscimento delle ulteriori competenze dovrà essere accompagnato dal trasferimento delle risorse necessarie per un autonomo esercizio delle stesse [...]. Alla maggiore autonomia dovrà accompagnarsi una maggiore responsabilità sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei propri cittadini e in termini di efficienza e di efficacia dell'azione svolta".

#### Dato altresì atto

che, subito dopo l'insediamento del nuovo Esecutivo nazionale, sono ripresi i contatti istituzionali tra il Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna e il Ministro per gli affari regionali ai fini della formale riapertura al negoziato, una volta rinnovato il mandato, già conferito da questa Assemblea con le sopra richiamate risoluzioni.

#### Preso atto

che il 23 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato un ulteriore documento recante "Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo", di aggiornamento dei propri indirizzi, e ha contestualmente avviato sul medesimo il confronto con le rappresentanze degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e del mondo accademico, nonché con le forze politiche in seno all'Assemblea legislativa;

che con quest'ultimo Documento di indirizzi, la Giunta ha ampliato la formulazione relativa ad alcune richieste, pur confermando l'impianto complessivo della proposta iniziale, come cristallizzata nei precedenti documenti di indirizzo approvati nel corso del 2017, nonché nelle Risoluzioni assembleari sopra richiamate;

che quest'ultimo documento di indirizzi, trasmesso una prima volta alla Presidenza di questa Assemblea in data 25 luglio 2018 (prot. AL/2018/44926) e oggetto lo stesso giorno di una comunicazione del Presidente della Giunta regionale in Aula (oggetto numero 6850), documento ritrasmesso, per rettifica di un mero errore materiale in data 29 agosto 2018 (con nota prot. PG/2018/553915 dell'Assessore Emma Petitti che riporta "Lo stesso documento corrisponde, peraltro, integralmente al documento inviato dal Presidente Bonaccini al Ministro Stefani in data 1 agosto 2018" e assegnato alle Commissioni assembleari (rif. nota prot. AL/2018/49149 del 29 agosto 2018);

che il 26 luglio 2018 si è svolto un primo incontro presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie tra il Presidente della Giunta regionale e il Ministro Erika Stefani, al fine di delineare un percorso condiviso per la prosecuzione del negoziato in relazione alle singole materie oggetto dell'iniziativa di differenziazione;

che con decreto del Presidente dalla Giunta dell'1 agosto 2018 n. 123, trasmesso il giorno stesso al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, è stata costituita la delegazione trattante della Regione Emilia-Romagna cui è affidato il compito di rappresentare la Regione nel percorso di confronto con lo Stato per la conclusione dell'intesa, articolata in una sezione permanente facente capo direttamente al Presidente della Giunta regionale e che include un rappresentante dell'Assemblea legislativa, dalla stessa nominato, nonché in una sezione composta da Assessori e Direttori generali di volta in volta coinvolti in ragione dei rispettivi ambiti di competenza;



che il 12 settembre 2018 si è tenuto un secondo incontro presso Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, nell'ambito del quale si è condiviso di avviare i tavoli di confronto settoriali, per ciascuna delle materie oggetto dell'iniziativa della Regione Emilia-Romagna, non appena quest'Assemblea avesse adottato il proprio atto di indirizzo;

#### Dato atto

del dibattito svolto, in sede referente, dalla Commissione I Bilancio, affari generali ed istituzionali nella seduta del 4 settembre 2018 e nella seduta del 17 settembre 2018;

del dibattito svolto, in sede consultiva, nelle Commissioni assembleari competenti, rispettivamente: dalla Commissione III Territorio, Ambiente e Mobilità, nella seduta del 6 settembre 2018; dalla Commissione IV Salute e politiche sociali, nella seduta dell'11 settembre 2018; dalla Commissione II Politiche economiche, nella seduta del 12 settembre 2018; dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone nella seduta del 12 settembre 2017; dalla Commissione V Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, nella seduta del 13 settembre 2017;

udita la Comunicazione del Presidente della Giunta regionale, nell'odierna seduta di questa Assemblea.

#### Dato altresì atto

delle proposte di integrazione e modifica formulate da gruppi assembleari di maggioranza e di opposizione nel corso delle sedute delle commissioni consultive e della commissione referente nella seduta del 17 settembre 2018, depositate agli atti di quest'ultima commissione, nonché nella seduta odierna di questa Assemblea.

#### Valutati

gli ambiti indicati nel Documento recante "Sintesi delle richieste per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il Governo", allegato e parte sostanziale della presente risoluzione (allegato A).

#### Condivisa

la scelta di riavviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".

#### **Impegna**

il Presidente della Giunta a proseguire il negoziato con il Governo ai fini dell'Intesa prevista dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando quale oggetto di contrattazione gli ambiti indicati nell'Allegato A, di seguito sinteticamente riportati:

- 1) AREA STRATEGICA "tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale", cui si ricollegano le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relative alle materie della "tutela e sicurezza del lavoro" e dell'"istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e la materia di competenza statale esclusiva relativa a le "norme generali sull'istruzione" (articolo 117, comma II, lett. n));
- 2) AREA STRATEGICA "internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione", cui si ricollegano le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relative alle materie "commercio con l'estero", "ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi";
- 3) AREA STRATEGICA "territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture", cui si ricollegano le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relative alle materie "governo del territorio" e "protezione civile;" e la materia di competenza statale esclusiva relativa alla "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117, comma II, lett. s), della Costituzione), ad eccezione delle competenze pianificatorie in materia di tutela del paesaggio e delle procedure di VIA sull'impiantistica, per le quali dovrà essere, in ogni caso, garantito l'interesse nazionale. Per quanto riguarda le infrastrutture, la procedura di VIA dovrà essere negoziata con il Governo per una ripartizione di competenze che garantisca un equilibrio finalizzato alla efficiente e tempestiva realizzazione di opere necessarie allo sviluppo regionale.

Quanto agli interventi di manutenzione, potenziamento e riqualificazione della rete ferroviaria e stradale, l'inclusione anche degli interventi di manutenzione "ordinaria", riferiti altresì ad "opere d'arte viarie quali ponti e viadotti";

- 4) AREA STRATEGICA "tutela della salute" cui si ricollega la competenza concorrente ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relativa alla materia della "tutela della salute";
- 5) COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE riferite alla "governance istituzionale", al "coordinamento della finanza pubblica", alla "partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea", ambiti trasversali ai quali si ricollegano, in particolare, le competenze concorrenti ex articolo 117, comma III, della Costituzione relativi alla materia del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" e alla materia dei "rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni";
- 6) Organizzazione della giustizia di pace, cui si ricollega la competenza esclusiva statale nella stessa materia ai sensi dell'articolo 117, comma II, lett. I), della Costituzione;
- 7) ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI riferiti all'agricoltura, alla protezione della fauna e all'esercizio dell'attività venatoria ed acquacoltura, cui si ricollega la competenza esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117, comma II, lett. s), della Costituzione); nonché riferiti a cultura, spettacolo, e sport, ai quali si ricollega la competenza concorrente ex articolo 117, comma III, della Costituzione, relativa, rispettivamente, alla materia della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" e alla materia "ordinamento sportivo".

Impegna inoltre

il Presidente della Giunta a concordare con il Governo, in coerenza e ulteriore specificazione delle materie sopra richiamate, spazi di autonomia in materia di:

- istituzione di zone economiche speciali nel territorio regionale che presentino peculiarità, opportunità o bisogni tali da motivarlo; in questi ambiti possono essere previste misure e intese dirette alla concessione di agevolazioni, anche di tipo fiscale, per favorire l'insediamento delle imprese e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;
- modalità di gestione dei rifiuti speciali, compresa la possibilità di ridurre la capacità impiantistica al reale fabbisogno regionale e garantire la piena attuazione del principio dell'autosufficienza su base regionale.

#### Impegna altresì

il Presidente della Giunta regionale:

- a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo;
- a trasmettere a questa Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione;
- a proseguire nel coinvolgimento attivo di tutte le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali firmatarie del Patto per il Lavoro;
- ad acquisire formalmente il parere del Consiglio delle autonomie locali, quale sede di consultazione degli enti locali e come richiesto dal già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione, a conclusione di un percorso che ha visto l'ampia condivisione dell'iniziativa dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Bologna, assicurando nel prosieguo del percorso la costante partecipazione di ANCI e UPI.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 18 settembre 2018

# 

### Schede di elaborazione tecnica

Allo scopo di consentire una più immediata comprensione delle richieste, per ciascuna delle quindici materie oggetto dell'iniziativa, sono state redatte schede di dettaglio esplicative delle stesse e comprensive dei principali riferimenti alle fonti costituzionali e legislative coinvolte, in modo tale da agevolarne l'istruttoria in sede di confronto ministeriale.

I. AREA STRATEGICA TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE
TECNICA E PROFESSIONALE

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria.

#### Tutela e sicurezza del lavoro

#### **POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - 1**

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Competenze relative alle politiche attive del lavoro e Integrazione tra politiche attive e passive del lavoro

Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117 comma III, della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento di ulteriori potestà legislative e amministrative in materia di politiche attive del lavoro attraverso:

- La possibilità di definire standard di livello europeo per quanto riguarda sia il numero degli operatori dei Centri per l'impiego, in modo da assicurare tempi di risposta adeguati, sia la qualificazione dei servizi offerti, delle sedi e delle dotazioni tecnologiche, rafforzando la capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati;
- La possibilità di coinvolgere l'Agenzia regionale per il Lavoro (l.r. n. 13/2015)
   nell'attuazione dello Sportello per il lavoro autonomo di cui alla L. n. 81 del 2017;
- La possibilità di coinvolgere l'Agenzia regionale per il Lavoro nella definizione di ulteriori servizi rivolti a giovani e a particolari target di utenti, al fare impresa, avendo a riferimento i migliori standard europei;
- La possibilità di differenziare l'erogazione della prestazione di politica attiva in ragione della durata della politica passiva erogata dalla Stato (es. indennità di sostegno al reddito per gli stagionali, che ha una durata massima di 13 settimane);
- La possibilità di concedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione del personale, con esclusivo riferimento al proprio territorio;



 La possibilità di introdurre obblighi di informazione sulla attività svolta, a carico di soggetti gestori di piattaforme on line operanti nel proprio territorio, a fini di trasparenza.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Legge n. 81 del 2017;
- D.lgs. n. 150/2015;
- D.L. n. 78/2015, art. 15, (Servizi per l'impiego);
- D.lgs. n. 276/2003, art. 4.

#### Motivazione della richiesta:

consentire alla Regione l'effettiva attuazione del D.lgs. n. 150 del 2015, la migliore organizzazione dell'offerta delle politiche attive del lavoro sul territorio garantendo, alla luce della legislazione di riordino delle province (Legge n. 56/2014 e l.r. n. 13/2015), continuità di esercizio sui propri territori delle funzioni amministrative già svolte dai servizi provinciali per l'impiego), nonché di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito.

#### Tutela e sicurezza del lavoro

#### VIGILANZA - 2

#### Oggetto della richiesta di autonomia

competenze complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro (funzioni da esercitare in raccordo con il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro).

# Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117 comma III, della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro,

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento di spazi normativi atti ad introdurre misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, e la definizione Accordi con la Direzione Nazionale per l'esercizio delle funzioni ispettive di vigilanza.

#### Fonti normative statali di riferimento

- I tirocini sono regolati da intese sottoscritte in Conferenza Stato-Regioni collegate alla Legge n. 92/2012 e Legge n. 99/2013
- Legge n. 99/2013
- D.lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)
- Legge n. 69/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)
- D.lgs. n. 151/2015 (norme che modificano la Legge n. 68/99)

#### Motivazione della richiesta:

consentire alla Regione di accrescere il numero dei controlli nelle materie oggetto di regolazione regionale con riferimento a tirocini, ai soggetti svantaggiati e ai cassaintegrati.



#### Tutela e sicurezza del lavoro

#### **INCENTIVI ALLA RICOLLOCAZIONE - 3**

### Oggetto della richiesta di autonomia

Competenze in materia di incentivi alla ricollocazione

Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117 comma III, della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro

#### Descrizione della richiesta

Competenza legislativa a introdurre, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

#### Fonti normative statali di riferimento

- art. 23 del D.Lgs. n. 150/2015;
- art. 2, comma 2, del Decreto-Legge 24 novembre 2000, n. 346;
- art. 13, comma 4, Legge n. 68/1999.

#### Motivazione della richiesta:

consentire alla Regione di modulare, in una prospettiva di maggiore flessibilizzazione, l'intera gamma delle prestazioni di politica attiva per il lavoro con specifico riguardo alle dinamiche territoriali, nonché di sottoporre ad una regolazione omogenea ed unitaria le varie prestazioni di politica attiva del lavoro disponibili per i propri cittadini, con conseguenti significativi incrementi di efficacia, efficienza ed economicità, intervenire con incentivi alle assunzioni per le persone con disabilità coerenti con le specificità dei singoli mercati del lavoro.

#### Tutela e sicurezza del lavoro

### CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA - 4

### Oggetto della richiesta di autonomia

Competenza legislativa in materia di contratti di solidarietà espansiva

Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117 comma III, della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro

#### Descrizione della richiesta

integrare e regolare quanto già oggi previsto dalle norme statali vigenti in materia, ed in particolare dall'articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Art. 41, d.lgs. n. 148/2015

#### Motivazione della richiesta:

consentire alla Regione di individuare strumenti ulteriori ed una diversa modulazione dei presupposti per il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva al fine di incrementare i livelli occupazionali.

## Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

#### ISTRUZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - 1

#### Oggetto della richiesta di autonomia

L'oggetto della richiesta riguarda tre ambiti fondamentali per l'istruzione scolastica superiore e per l'organizzazione degli ITS, in modo da garantire unitarietà al sistema di Istruzione e di Istruzione Formazione Lavoro, nonché piena coerenza con l'evoluzione del contesto economico regionale. A tal fine si chiede:

- La programmazione dell'offerta di istruzione regionale, definendo la relativa dotazione dell'organico e l'attribuzione alle autonomie scolastiche attraverso un Piano pluriennale adottato d' intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e delle relative dotazioni organiche;
- 2) La programmazione dell'offerta scolastica e competenza legislativa e disciplina organizzativa e attuativa per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale;
- 3) La definizione dei profili organizzativi delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese.

# Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117, comma II, lett. n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma III, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, nel pieno esercizio della competenza concorrente di programmazione territoriale dell'offerta scolastica, della competenza anche legislativa per disporre, in accordo con l'Ufficio Scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia scolastica, in merito alle modalità organizzative e attuative dell'offerta pluriennale di istruzione secondaria di secondo grado assicurando una adeguata dotazione dell'organico a disposizione dell'USR per l'attuazione dello stesso.

Riconoscimento della competenza a definire modalità organizzative e attuative idonee a realizzare un sistema integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale. Riconoscimento di risorse atte a stabilizzare l'offerta.

Riconoscimento della competenza a definire l'organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese e regionalizzazione delle risorse nazionali ad oggi stanziate.

#### Fonti normative statali di riferimento

- art. 138, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- D.P.R. n. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organi funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge n. 59 del 16 luglio 1997";
- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- Legge 13 luglio 2015 n.107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (art. 1, commi 64, 65, 180 e 181 lett.d);
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Legge n. 144 del 1999, art. 68;
- Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 875;
- Legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 67;



#### Motivazione della richiesta:

- a) realizzare un sistema unitario di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie;
- b) garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel sistema di istruzione di competenza statale o nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale;
- c) rendere il sistema educativo e formativo nel suo complesso capace di garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario;
- d) qualificare e arricchire l'offerta a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati;
- e) garantire una offerta di percorsi di leFP realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati e le necessarie azioni personalizzate, che permettano di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale, promuovendo il successo formativo e riducendo il tasso di dispersione scolastica;
- f) qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario.

### Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

#### ISTRUZIONE (UNIVERSITARIA) - 2

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Offerta integrativa di percorsi universitari

## Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117, comma II, lett. n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma III, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento di competenze per la programmazione e il finanziamento di un'offerta integrativa di percorsi universitari

#### Fonti normative statali di riferimento

- D.L. n. 7/2005 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti).

#### Motivazione della richiesta:

Realizzare sinergie e connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un migliore inserimento nel mondo del lavoro.

Realizzare, in particolare, percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale.

Favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.

## Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

#### ISTRUZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO) - 3

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Interventi in materia di diritto allo studio

Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117, comma II, lett. n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione

#### Descrizione della richiesta

Possibilità di costituire fondi per finanziare interventi a favore del diritto allo Studio Scolastico e allo Studio Universitario.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- D.lgs. n. 68/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";
- Legge n. 448/1998, art. 27 "Istituzione Fondo statale destinato alla fornitura dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori";
- Legge n. 208/2015, art. 1, comma 258 "Istituzione Fondo per acquisto libri di testo anche digitali per alunni delle scuole dell'obbligo di istruzione";
- Legge n. 208/2015, art. 1, comma 947 "Istituzione Fondo per le funzioni di assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali delle scuole secondarie di Il grado";
- D.lgs 63/2017, art. 9, comma 1 "Istituzione Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado".

### Motivazione della richiesta:

Rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati in ambito scolastico al fine di favorire l'integrazione sociale e la riduzione del numero di giovani che abbandonano la scuola prima di aver raggiunto il diploma o la qualifica professionale.

## Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

#### ISTRUZIONE (EDILIZIA UNIVERSITARIA) - 4

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Interventi in materia di edilizia universitaria

## Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117, comma II, lett. n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma III, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale

#### Descrizione della richiesta

Possibilità di costituire un fondo finalizzato alla realizzazione di interventi a favore delle residenze universitarie (da gestire attraverso ERGO, Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario)

#### Fonti normative statali di riferimento

- Legge 338/2000
- D.lgs. n. 68/2012

#### Motivazione della richiesta:

La qualificazione dell'offerta universitaria passa attraverso la messa a disposizione di servizi per l'alloggio degli studenti qualificati e in grado di fornire un adeguato accompagnamento alle opportunità della città e del territorio.

Ciò è possibile attraverso una programmazione pluriennale idonea che risponda in modo adeguato alle richieste dei giovani.

Ciò consentirà di accrescere il numero dei laureati sulla popolazione giovane visto il gap inferiore rispetto alla media europea (il gap è di oltre 10 punti percentuali).

## Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria

#### ISTRUZIONE (EDILIZIA SCOLASTICA) - 5

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Organizzazione dei finanziamenti per l'edilizia scolastica, anche ai fini della messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico

## Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117, comma II, lett. n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma III, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale

#### Descrizione della richiesta

Possibilità di costituire un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nella quale potranno confluire anche le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale, nel pieno rispetto delle competenze delle Province e di Comuni.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Legge 11 gennaio 1996, n 23 "Norme per l'edilizia scolastica";
- Art. 10, D.L. 12 settembre 2013, n. 104;
- Art. 1, comma 160, Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.L. 179/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 ed in particolare l'art. 11 commi 4 bis e seguenti;
- Legge 443/2001.

#### Motivazione della richiesta:

La necessità di adeguare strutturalmente gli edifici scolastici risponde da un lato all'esigenza di garantire sicurezza ed efficienza energetica alle strutture e dall'altro di garantire la rispondenza degli spazi alle esigenze della programmazione scolastica.

Si tratta di adeguare gli spazi degli edifici scolastici ai nuovi laboratori, alle attività promosse dalle scuole stesse per farne un'offerta in linea con le aspettative dei giovani e delle famiglie.

II. AREA STRATEGICA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE,
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- Internazionalizzazione e commercio con l'estero;
- Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa;

#### Internazionalizzazione e commercio con l'estero

### ATTRATTIVITÀ, INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL COMMERCIO ESTERO – 1

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Riguarda l'attribuzione di strumenti e competenze finalizzate alla promozione e alla realizzazione di iniziative riguardanti l'internazionalizzazione del sistema regionale sul lato produttivo e commerciale, comprensivo dell'innovazione, della ricerca e delle Università.

A tale fine si richiedono strumenti per la promozione internazionale del sistema produttivo, innovativo, educativo, formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione per rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso.

#### Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116 comma III Cost.:

- Art. 117, comma II, lett. n) della Costituzione Norme generali sull'istruzione;
- Art. 117, comma III, della Costituzione Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Art.117, comma III, della Costituzione Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- Art 117, comma III, della Costituzione Commercio con l'estero.

#### Descrizione della richiesta

Si tratta in particolare di garantire il supporto continuativo alle piccole e medie imprese nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione, la garanzia del sostegno alle attività anche attraverso azioni di promozione, l'integrazione della strategia imprenditoriale internazionale con guella delle Istituzioni, delle Università, delle fiere.

A tale scopo, le risorse finanziarie connesse consentiranno l'integrazione delle attività di promozione con tutte le attività di sistema relative alla promozione internazionale e all'attrazione di investimenti in stretta relazione con le azioni svolte da *ICE–Agenzia* (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), *Invitalia* e *Gruppo CDP* (SACE e SIMEST).

Si chiede, in particolare, che sia riconosciuta alla Regione competenza, finanziamenti e potestà legislativa in merito:

- alla realizzazione di laboratori avanzati di competenze e di servizi (compreso l'e-commerce), da organizzarsi secondo una matrice settoriale/territoriale, per la formazione e la progettazione degli interventi integrati di internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Emilia-Romagna, in raccordo con ICE e gli altri organismi di livello regionale e nazionale (Camere di commercio isnduztria e artigianato, Enti locali), in una logica di partnership pubblico-privata;
- al potenziamento delle attività di attrazione degli investimenti di imprese, enti ed organismi di ricerca e innovazione di livello internazionale, anche attraverso la rete degli Sportelli unici all'estero;
- al sostegno a programmi di promozione internazionale delle imprese regionali e dei prodotti delle principali filiere;
- alla costituzione di un fondo per l'internazionalizzazione del sistema produttivo, educativo e della ricerca e per lo sviluppo internazionale delle filiere regionali.

#### - Fonti normative statali di riferimento

- D.lgs. 580/93 (art.18) e successive modifiche e integrazioni "Riordino delle CCIAA";
- D.lgs. 219/2016 "Riordino delle CCIAA";
- Legge 31 marzo 2005, n. 56 "Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore";
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- Legge 25 marzo 1997, n. 68 "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".

#### Motivazione della richiesta:

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di internazionalizzazione e commercio con l'estero consente alla seconda regione italiana per export e internazionalizzazione di perseguire le seguenti finalità, di interesse per la crescita e sviluppo del paese:

- a) governare i processi di promozione e internazionalizzazione dell'intero sistema produttivo e commerciale regionale attraverso la garanzia di risorse stabili;
- b) consolidare l'internazionalizzazione del sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione, anche al fine di rafforzare, nel suo complesso, l'attrattività del territorio regionale;



c) garantire e supportare continuativamente le piccole e medie imprese nei propri percorsi di internazionalizzazione, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, crescita del networking internazionale, sostenendo le attività dell'intero sistema regionale attraverso azioni di promozione coordinate con ICE-Agenzia e CDP (Cassa depositi e Prestiti). In tale contesto, le risorse finanziarie connesse, consentiranno di integrare le attività di promozione con le attività di sistema principalmente in relazione all'attrazione di investimenti in stretta correlazione con i percorsi svolti dall'ICE e da Invitalia.

Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa

### SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE PER I SISTEMI PRODUTTIVI E ALLE START UP INNOVATIVE – 1

#### Oggetto della richiesta di autonomia

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di <u>ricerca</u> scientifica e applicata, trasferimento tecnologico e sostegno all'innovazione tecnologica delle imprese, consente la realizzazione di azioni di supporto per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi regionali di innovazione, inclusi i sistemi settoriali e le filiere di produzione, con l'obiettivo di migliorare la competitività regionale e contribuire a quella del Paese.

#### Materia costituzionale di riferimento:

 Art. 117, comma III, della Costituzione - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

#### Descrizione della richiesta

Alla Regione Emilia-Romagna è riconosciuta potestà legislativa e amministrativa in merito:

- a) ai contratti di sviluppo di cui al D.L. n. 112 del 2008 art. 43, convertito in Legge n. 133 del 2008 e agli accordi di sviluppo di cui al D.M. MISE del 9 maggio 2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi e la loro gestione, ad esclusione delle misure dedicate alle crisi aziendali perché prevalentemente di livello sovraregionale;
- ai programmi di sviluppo di iniziative e strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico (*Rete Regionale Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna*) e al sostegno di progetti di ricerca industriale e strategica realizzati in collaborazione con le imprese;
- c) allo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca, nonché al potenziamento di quelle esistenti, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca;
- d) al sostegno alla ricerca e sviluppo delle imprese;



- e) all'innovazione tecnologica e organizzativa ed alla crescita digitale per lo sviluppo della nuova industria, con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e delle loro filiere;
- f) a strumenti per il sostegno ai processi di start-up e scale-up di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.
- 2. Alla Regione Emilia-Romagna è riconosciuta, inoltre, la potestà relativamente a:
- a) Una sezione regionale dedicata del fondo rotativo di ricerca (FRI) per il finanziamento della ricerca e sviluppo nelle imprese;
- b) Una sezione regionale dedicata nel fondo di garanzia per PMI, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n 662 del 1996, per la garanzia diretta e per la controgaranzia dei finanziamenti alle imprese.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Disciplina europea vigente sugli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione (Regolamento CE 651/2014);
- Legge 297/1999;
- D.L. n. 112 del 2008 art. 43, convertito in Legge n. 133 del 2008;
- Accordi di sviluppo di cui al D.M. MISE del 9 maggio 2017;
- D.M. Decreto interministeriale 23 febbraio 2015 "Istituzione del FRI";
- D.M. 24 luglio 2015 "Disciplina modalità utilizzo FRI";
- Art. 23 Legge n. 134/2012 "Fondo Crescita Sostenibile";
- PNR 2015-2020 approvato dal CIPE con Delibera n. 2 del 2016 (G.U. 183/2016);

#### Motivazione della richiesta:

La Regione attraverso il riconoscimento di regionalizzazione degli interventi dei contratti e degli accordi di sviluppo, con esclusione delle misure dedicate alle crisi aziendali tipicamente di livello sovraregionale riconduce a unitarietà la gestione di politiche dedicate ai programmi di sviluppo del sistema produttivo in chiave innovativa.

Inoltre, può avere l'opportunità di creare canali di dialogo permanenti, per le diverse filiere produttive e promuovere l'aggregazione in cluster industriali e tecnologici coinvolgendo le strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico della propria *Rete Regionale* 

Alta Tecnologia e le imprese. Ovviamente lo sviluppo della rete richiede anche lo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca, e il potenziamento di quelle esistenti, in raccordo con il Piano Nazionale della Ricerca;

Altro tassello è dato dall'innovazione tecnologica e dalla crescita digitale per lo sviluppo della nuova industria riservando particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese, delle loro filiere e dei processi di *start-up* e *scale-up* di imprese innovative.

Per raggiungere tali importanti obiettivi è fondamentale la costituzione di una sezione regionale dedicata del fondo rotativo di ricerca (FRI) per il finanziamento della ricerca e sviluppo nelle imprese; oltre alla costituzione di una sezione regionale dedicata nel fondo di garanzia per PMI che abbia la capacità di garantire direttamente e indirettamente i finanziamenti alle imprese.

Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa

### SUPPORTO ALLE IMPRESE MEDIANTE COOPERAZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO – 2

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Riguarda l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in tema di <u>supporto alle imprese</u>. La Regione chiede il riconoscimento della facoltà di cooperare con le Camere di Commercio e definire di concerto con esse la destinazione del gettito prodotto dall'incasso dell'aumento fino ad un massimo del 20% dei diritti camerali, senza la necessaria preventiva autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

#### Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116 comma III Cost.:

 Art. 117, comma III, della Costituzione - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

#### Descrizione della richiesta:

Lo sviluppo di relazioni con le Camere di Commercio consente alla Regione il perseguimento delle finalità di rilancio del ruolo propulsivo per lo sviluppo territoriale svolto dalle Camere di Commercio concertando, con le stesse, la destinazione del gettito prodotto dall'incasso dell'aumento fino ad un massimo del 20% dei diritti camerali.

#### Fonti normative statali di riferimento

- D.lgs. 580/93 (art.18);
- Legge147/2013 (art.1 comma 55);
- D.lgs. 219/2016;
- Legge 99/2009 (art.53).

#### Motivazione della richiesta:

L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di <u>supporto</u> <u>alle imprese</u> consente alla Regione di definire, in accordo con le Camere di Commercio, la destinazione del gettito prodotto dall'incasso dell'aumento fino ad un massimo del 20%

dei diritti camerali senza la necessaria preventiva autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico.

# Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa

#### SUPPORTO ALLE IMPRESE MEDIANTE POLITICHE PER LA MONTAGNA – 3

#### Oggetto della richiesta di autonomia

La Regione chiede maggiore autonomia normativa al fine di sviluppare specifiche politiche a favore delle aree montane, in attuazione dell'art. 44, comma II, Cost.

A tal fine, chiede il riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione delle loro funzioni amministrative, nel rispetto del principio di sussidiarietà; chiede altresì la potestà di introdurre un sistema di fiscalità di vantaggio a favore dei territori montani, al fine di promuoverne lo sviluppo, anche in attuazione dell'art. 44, comma II, Cost.

#### Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116 comma III Cost.:

Art. 117, comma II, lettera e) della Costituzione - Sistema Tributario dello Stato;

Art. 117, comma III, della Costituzione – Coordinamento della Finanza Pubblica e del Sistema tributario.

#### Descrizione della richiesta:

In primo luogo, pare meritevole di essere formulata la richiesta di attribuzione alla Regione delle competenze necessarie per definire un sistema di fiscalità di vantaggio per le aree montane.

Si richiede pertanto la potestà di introdurre sgravi fiscali anche in deroga ai limiti attualmente stabiliti dal d.lgs. n. 68/2011.

Si richiede inoltre la potestà normativa in merito alla costituzione in territorio montano di zone economiche speciali, per favorire l'insediamento delle imprese e per promuovere lo sviluppo e l'occupazione, sulla falsariga delle zone economiche speciali già disciplinate a dal legislatore statale.

In secondo luogo, si richiede il riconoscimento in capo alla Regione della potestà di disciplinare in piena autonomia l'allocazione delle funzioni non fondamentali degli enti locali situati in territorio montano, in modo tale da poter modellare il plesso funzionale

delle aree montane in maniera effettivamente coerente con le specificità di tali territori, anche mediante una diversa disciplina delle forme associative e degli obblighi di esercizio associato (v. scheda "governance istituzionale").

#### Fonti normative statali di riferimento

D.lgs. n. 68/2011, art. 5.

#### Motivazione della richiesta:

È di grande importanza strategica per la Regione il tema delle politiche per la montagna (specie se si considera l'insufficienza di quanto attualmente previsto dalle discipline vigenti sui parametri per l'individuazione delle c.d. aree interne, nonché la mancanza di una politica nazionale a favore dei territori montani e una disciplina organica della materia). In particolare, la Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la L.R. n. 2/2004 e la Conferenza sulla Montagna, ha valutato la necessità di intervenire a favore di tali aree mediante misure di defiscalizzazione per le imprese ivi insediate e la migliore allocazione e gestione delle funzioni degli Enti locali.

L'impegno da sempre profuso da parte della Regione nell'attuazione delle politiche statali ed europee a sostegno della montagna giustifica la richiesta del riconoscimento di una maggiore autonomia in materia, al fine di potenziare, mediante nuovi strumenti, l'effetto di tali politiche.

# III. AREA STRATEGICA TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- Governo del territorio e infrastrutture;
- Tutela dell'ambiente;
- Protezione civile.

# Governo del territorio e infrastrutture EDILIZIA - 1

## Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo al governo del territorio e in particolare ai procedimenti edilizi.

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Governo del territorio

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa in materia edilizia in ordine ai seguenti profili:

- disciplina dell'autorizzazione unica degli interventi edilizi, delle infrastrutture e delle altre opere pubbliche di interesse regionale e locale e degli impianti produttivi, per ridurre i tempi di conclusione del procedimento e superare l'attuale frammentazione delle competenze anche in termini procedimentali;
- definizione dei requisiti e condizioni cui sono subordinati i suddetti interventi, allo scopo di uniformare e rendere coerenti le attuali disposizioni settoriali, sostituendole con normative relative ai requisiti e agli standard di carattere prestazionale degli edifici;
- programmazione di interventi di prevenzione del rischio sismico e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso la graduale sperimentazione del fascicolo del fabbricato, obbligatorio per gli edifici che presentino un significativo rischio sismico;
- definizione dei requisiti e condizioni per la regolarizzazione delle parziali difformità risalenti nel tempo, realizzate in attuazione di titoli edilizi legittimamente rilasciati, e rispetto ai quali sia sorto, in capo agli attuali titolari dell'immobile, un legittimo affidamento sulla loro regolarità a causa di atti e comportamenti univoci della pubblica amministrazione; definizione degli interventi edilizi ammissibili negli edifici che siano stati oggetto di sanzioni pecuniarie, a seguito della commissione di abusi edilizi;
- individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera non sostanziali e disciplina delle modalità di vigilanza



e controllo degli interventi e di regolarizzazione delle opere difformi dalla normativa tecnica per le costruzioni.

#### Fonti normative statali di riferimento

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in particolare la parte I, titoli II e III;
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e decreti delegati (in particolare, D.LGS. n. 222 del 2016).

#### Motivazione della richiesta:

L'acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna di competenze normative e amministrative volte a superare la frammentazione nell'ambito dei procedimenti edilizi mira a incrementare l'attrattività del sistema territoriale, cui contribuirebbe anche la regolarizzazione degli stati legittimi per errori materiali o approssimazioni tecniche. Queste ulteriori competenze edilizie favorirebbero anche il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana (v. SCHEDA 2) e la messa in sicurezza e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente, inclusi i profili di sicurezza sismica (v. SCHEDA 3).

La disciplina regionale su titoli e procedimenti edilizi è dettata dalla I.r. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) come modificata nel 2017 anche in adeguamento alle nuove norme statali in materia di semplificazione amministrativa (ossia la Legge di delegazione n. 124 del 2015 – nota come "Legge Madia" – e decreti delegati). Si pensi inoltre alla I.r. 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia), come modificata dalla nuova Legge urbanistica regionale (n. 24 del 2017), in tema di vigilanza e tolleranze edilizie.

Più in generale, occorre precisare che la centralità del tema nelle politiche regionali in materia di governo del territorio richiede che alla Regione siano attribuite competenze normative e amministrative non limitate a titoli di competenza specifici ma organicamente connesse all'esercizio delle funzioni in questo settore, quindi connesse al settore delle infrastrutture, dei trasporti, della tutela dell'ambiente. Il governo del territorio così inteso include anche il governo unitario delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per primi di quelli di trasporto e mobilità.

Pertanto, è indispensabile l'attribuzione alla Regione delle competenze normative e amministrative sull'autorizzazione unica degli interventi edilizi, sulle infrastrutture, sulle altre opere pubbliche di interesse regionale e locale, sugli impianti produttivi. Tutto ciò al

fine di ridurre i tempi di conclusione del procedimento e superare l'attuale frammentazione e sovrapposizione delle competenze, unificando procedure e atti abilitativi.

# Governo del territorio e infrastrutture RIGENERAZIONE URBANA - 2

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo alla rigenerazione urbana

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Governo del territorio

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa in materia di contenimento del consumo del suolo e di rigenerazione urbana, ivi compresi gli aspetti inerenti al recupero del patrimonio edilizio, l'edilizia residenziale pubblica, l'uso sociale degli spazi pubblici e i processi partecipativi di gestione dei beni comuni.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna chiede potestà legislativa e amministrativa in ordine ai seguenti profili:

- programmazione e finanziamento di interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale;
- previsione di forme di incentivazione per determinate categorie di interventi di riuso e rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla graduazione del contributo concessorio dovuto in relazione alla tipologia e qualità degli interventi previsti;
- introduzione di deroghe alle norme prescrittive statali che attengono ai temi degli standard urbanistici, delle distanze e limiti di densità edilizia, degli usi urbanistici e delle relative zonizzazioni, laddove limitative dei processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- introduzione di misure volte a contrastare l'inerzia dei proprietari negli interventi di riuso e rigenerazione urbana, soprattutto nel caso di proprietà diffusa e frazionata;
- definizione di normative volte ad agevolare utilizzi temporanei che favoriscano il riuso con prevalente finalità di rigenerazione urbana e di promozione di iniziative economiche, culturali e sociali, anche in deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- definizione e promozione delle misure dirette a limitare il consumo di suolo.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare, l'art. 54.

#### Motivazione della richiesta:

L'acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna di competenze legislative e amministrative in tema di rigenerazione urbana è diretta a un approccio integrato e multidisciplinare finalizzato ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (es. edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all'integrazione di usi, funzioni e servizi e alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzione di comunità e identità locali attraverso pratiche partecipative e di riuso, anche temporaneo, di luoghi e situazioni), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale.

La possibilità di programmare interventi – grazie a risorse annuali certe – consentirebbe di garantire processi di più alto livello qualitativo, sia in ordine alla efficacia ed efficienza delle politiche (in quanto in tal modo è possibile conoscere e definire meglio il reale fabbisogno e i conseguenti interventi ed azioni necessarie), sia in ordine all'attuazione degli interventi (grazie ad adeguati percorsi di informazione e di condivisione con le comunità locali che consentono di ridurre i livelli di conflittualità e costruire consenso sulle scelte).

Quanto alla richiesta di potere normativo volto a superare le norme prescrittive statali che attengono ai temi degli standard urbanistici, delle distanze e limiti di densità edilizia, degli usi urbanistici e delle relative zonizzazioni, essa è dovuta al fatto che le fonti statali in questione risultano limitative dei processi di riuso e di rigenerazione urbana.

Va peraltro rilevato che, in materia di rigenerazione urbana, fino a oggi, gli interventi dello Stato hanno avuto carattere frammentato, si pensi a quelli basati sulla generica e datata previsione di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 112 del 1998, che attribuisce allo Stato la funzione di promuovere "programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato" (es. il programma del Ministero delle Infrastrutture per i contratti di quartiere, di cui al D.M. n. 2522 del 27 dicembre 2001, proseguito con il D.P.C.M. n. 2295 del 2008). Oppure si pensi al "Piano nazionale di



edilizia abitativa" approvato con il D.P.C.M. 16 luglio 2009 adottato in attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 112 del 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" che tra i suoi obiettivi ha la riqualificazione urbana.

Attualmente in Emilia-Romagna il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana sono disciplinati dal titolo II della Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*), in assenza di un'espressa disciplina statale di principio. Con la deliberazione di Giunta n. 550 del 16 aprile 2018 è stato approvato il primo bando di contributi regionali per finanziare progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana promossi dalle amministrazioni pubbliche locali, che attingerà dalle risorse stanziate con il Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (asse tematico e altri interventi) ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 703.

Più in generale, si consideri che la centralità del tema nelle politiche regionali in materia di governo del territorio richiede che alla Regione siano attribuite competenze normative e amministrative non limitate a titoli di competenza specifici ma organicamente connesse all'esercizio delle funzioni in questo settore, quindi connesse al settore delle infrastrutture, dei trasporti, della tutela dell'ambiente. Il governo del territorio così inteso include anche il governo unitario delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per primi quelli di trasporto e mobilità.

Per l'esercizio effettivo delle nuove competenze, dovranno essere assicurate alla Regione risorse adeguate, e che siano certe e programmabili nel tempo.

# Governo del territorio e infrastrutture SISMICA - 3

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo alla messa in sicurezza sismica

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Governo del territorio

Art. 117, comma III, della Costituzione - Protezione civile

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa in ordine ai seguenti profili:

- programmazione di interventi di prevenzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente, anche attraverso la graduale sperimentazione del fascicolo del fabbricato, obbligatorio per gli edifici in aree a rischio appositamente individuate;
- individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
  e delle varianti in corso d'opera non sostanziali e disciplina delle modalità di vigilanza
  e controllo degli interventi e di regolarizzazione delle opere difformi dalla normativa
  tecnica per le costruzioni, al fine di semplificare la normativa relativa alle procedure
  abilitative degli interventi in zona sismica, con particolare riferimento alla incentivazione
  delle opere di riduzione della vulnerabilità sismica.

#### Fonti normative statali di riferimento

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in particolare, parte II, capo IV;
- Art. 11 del decreto-Legge 28 aprile 2009, n. 29 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito dalla Legge n. 77 del 2009;
- Art. 32-bis del decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito dalla Legge n. 326 del 2003.



#### Motivazione della richiesta:

Nell'ordinamento vigente non è chiaro il riparto tra Stato e regioni delle funzioni in materia, benché lo Stato abbia istituito e gestito fondi appositi (come il fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 32-bis del d.l. n. 269 del 2003 e il fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 11 del d.l. n. 39 del 2009).

La Regione Emilia-Romagna quindi intende incentivare, nell'ambito del complessivo processo di rigenerazione dei tessuti urbani esistenti, gli interventi di miglioramento e di adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo non solo agli edifici pubblici strategici e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ma anche edifici privati che presentino un significativo grado di vulnerabilità, dovuto alla tipologia costruttiva, alla progettazione inadeguata, alla scadente qualità dei materiali, alle caratteristiche geomorfologiche del terreno su cui sorgono ecc. Occorrerà pertanto assicurare alla Regione risorse certe e programmabili nel tempo per attuare le necessarie verifiche di sicurezza degli edifici pubblici e privati e per finanziare gli interventi conseguenti.

L'attuazione di un programma pluriennale per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente richiede altresì una significativa semplificazione delle procedure abilitative degli interventi sismici.

Sotto questo profilo va sottolineato che la disciplina statale in materia di procedimenti sismici (richiedendo di sottoporre a deposito del progetto strutturale tutti gli interventi da realizzare nei comuni a bassa sismicità e ad autorizzazione sismica tutte le trasformazioni edilizi operate nei comuni a media e alta sismicità) comporta un impatto amministrativo insostenibile per le amministrazioni competenti, ossia i comuni e le strutture regionali (ex geni civili) che li supportano. Per queste ragioni l'Emilia-Romagna, a partire dalla I.r. 30 ottobre 2008, n. 19 (*Norme per la riduzione del rischio sismico*), ha già imperniato un sistema normativo che differenzia il regime amministrativo degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (e le varianti in corso d'opera non significative dal punto di vista strutturale) dal regime degli interventi strutturali che necessitano di una puntuale verifica da parte della pubblica amministrazione. Inoltre, queste funzioni di controllo e verifica degli interventi sono state conferite ai comuni purché si dotino di adeguate strutture tecniche con personale di elevata competenza professionale.

L'ulteriore autonomia normativa e amministrativa richiesta è, dunque, diretta a consolidare tale impianto normativo e a introdurre ulteriori forme di semplificazione e integrazione dei processi di autorizzazione degli interventi, indispensabili per supportare il generale processo di rigenerazione urbana che si intende avviare (vedi SCHEDA 1 sull'edilizia).

# Governo del territorio e infrastrutture INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - 4

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo alle infrastrutture e ai trasporti che incidono il territorio dell'Emilia-Romagna

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Governo del territorio

Art. 117, comma III, della Costituzione - Grandi reti di trasporto e navigazione

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa in ordine alla qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e al completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un'elevata qualità dello sviluppo. In particolare, la Regione Emilia-Romagna chiede che le sia attribuita la competenza sulla programmazione, approvazione e finanziamento delle opere infrastrutturali e degli interventi per il trasporto pubblico d'interesse nazionale che riguardino il territorio regionale. Il riferimento riguarda nello specifico la programmazione e approvazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria e stradale nazionale, anche in riferimento ad opere d'arte viarie quali ponti e viadotti, in aggiunta alle competenze di cui la Regione è già titolare sulle reti stradale e ferroviaria rispettivamente di interesse o di proprietà regionale.

Infine la Regione chiede che le siano garantite le disponibilità finanziarie necessarie al finanziamento del trasporto pubblico locale nonché degli interventi di rinnovo del materiale rotabile destinato al servizio di pubblica mobilità (si vedano il fondo statale per l'acquisto e la riqualificazione dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, di cui alla Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 866, e il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis del decreto-Legge n. 95 del 2012).

#### Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della

Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare artt. 93, lettera c), e 94 per le opere pubbliche, artt. 98, comma 1, lettera a) per la viabilità, art. 105, comma 2, lettera h), e comma 4, per i trasporti;

- decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare l'art 14, comma 1, l'art. 15 e l'art. 20;
- art. 16-bis del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 2012;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 28 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2016*), in particolare l'art. 1, comma 866.

#### Motivazione della richiesta:

La richiesta della Regione Emilia-Romagna ha per oggetto le funzioni oggi statali di programmazione, approvazione e finanziamento delle opere infrastrutturali nazionali relative al trasporto pubblico e alla viabilità riguardanti il territorio dell'Emilia-Romagna (v. d.lgs. n. 112 del 1998, art. 93).

Ne discende l'ulteriore richiesta del potere di regolare diversamente le disponibilità finanziarie, in modo da garantire maggiore certezza di risorse e quindi programmabilità pluriennale degli interventi, per un più incisivo intervento regionale in materia. Ne deriverebbe infatti un'organicità dell'azione amministrativa che consentirebbe di elevare i livelli di qualità del sistema territoriale nel suo complesso. Peraltro, i soggetti attuatori degli interventi resterebbero RFI per la rete ferroviaria nazionale e ANAS per la rete stradale nazionale.

Quanto all'attuale assetto dell'ordinamento regionale, va ricordato che la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni) al titolo II, capo II, ha in parte riorganizzato gli istituti del settore.

La rete ferroviaria regionale è gestita da un'unica società pubblica. Ai sensi della Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina del trasporto pubblico regionale e locale) competono alla Regione le funzioni programmatorie, amministrative e di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale, incluso il mantenimento dell'efficienza e il



potenziamento delle linee ferroviarie regionali e del materiale rotabile, oltre che il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Quanto alla viabilità, la I.r. n. 13 del 2015 conferma che la Regione si occupa della pianificazione relativa alle strade e autostrade di proprio interesse, incluse quelle che per effetto del d.lgs. n. 112 del 1998 (art. 101) e della I.r. n. 3 del 1999 (art. 163) appartengono da tempo al demanio provinciale. Si rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 – di revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale – non include quelle emiliano-romagnole, e che è in corso una concertazione tra Regione Emilia-Romagna, Stato e province emiliano-romagnole per individuare alcune strade provinciali da trasferire al demanio statale. Non va dimenticato che sui trasporti le province dell'Emilia-Romagna restano intestatarie, per effetto della c.d. "Legge Delrio", di funzioni fondamentali anche in relazione alla proprietà delle infrastrutture.

# Tutela dell'ambiente RIORDINO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE - 1

## Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo alla tutela dell'ambiente sotto il profilo della disciplina amministrativa

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma II, lettera s), della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione del potere di emanare norme di dettaglio, nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale, per l'individuazione del più adeguato livello territoriale di governo e di esercizio delle funzioni, nonché in merito all'organizzazione delle stesse e al coordinamento dei relativi procedimenti, anche introducendo norme di semplificazione.

Complessivamente la nuova competenza atterrebbe ai settori della prevenzione dei rifiuti, della valutazione d'impatto ambientale, della gestione dei beni demaniali e del vincolo idrogeologico e consolidamento degli abitati.

## Fonti normative statali di riferimento

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

#### Motivazione della richiesta:

L'obiettivo è innanzitutto quello di elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza del sistema amministrativo che sul territorio regionale si occupa della tutela dell'ambiente e della sicurezza territoriale, rendendo più organiche, coordinate e flessibili l'azione e l'organizzazione degli enti regionali e locali competenti.

La principale fonte legislativa sull'assetto amministrativo della tutela ambientale in Emilia-Romagna è racchiusa nel titolo II del capo I della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di



Bologna, Province, Comuni e loro unioni). Questa Legge ha creato la base giuridica e amministrativa su cui innestare le nuove competenze richieste allo Stato, per un successivo raccordo con le normative regionali dei vari settori interessati.

Per esempio, l'art. 61, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuisce alle regioni le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ma la Regione intende aggiornare la risalente normativa in materia proprio per coordinare le funzioni del settore con quelle di settori collegati, come quello della materia forestale.

La richiesta poi va correlata a quelle trattate nelle SCHEDE 2, 3, 4 e 5, sul complessivo riordino delle funzioni amministrative svolte dai vari enti regionali e locali nel settore ambientale in Emilia-Romagna.

La Regione intende inoltre ricercare la massima integrazione, sul territorio regionale, tra le azioni volte alla tutela dell'ambiente e quelle dirette al governo del territorio e alla protezione civile.

Da ultimo, queste ulteriori competenze – in particolare quelle normative – servirebbero a introdurre a livello regionale misure di semplificazione, specialmente tramite il raccordo dei procedimenti di competenza dei vari livelli di governo e il contrasto alla frammentazione amministrativa.

# Tutela dell'ambiente AGENZIE REGIONALI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA SICUREZZA TERRITORIALE - 2

## Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo al ruolo delle agenzie regionali per la tutela dell'ambiente e la sicurezza territoriale.

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma II, lettera s), della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà di emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa, che agiscono nel quadro degli indirizzi normativi e operativi stabiliti dalla Regione.

Riconoscimento alla Regione della competenza a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative assegnate al livello regionale e svolte attraverso propri enti e agenzie strumentali.

## Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge 28 giugno 2016, 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale":
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile".

#### Motivazione della richiesta:

Anche questa richiesta mira a elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza del sistema amministrativo che sul territorio regionale si occupa della tutela dell'ambiente e della sicurezza territoriale, in particolare elevando il livello di autonomia, responsabilità e flessibilità delle agenzie regionali in questo settore, nonché rendendo più organiche e coordinate tra loro le attività delle agenzie e degli enti locali.



La principale fonte legislativa sull'assetto amministrativo della tutela ambientale in Emilia-Romagna è racchiusa nel titolo II del capo I della I.r. 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*). Questa legge ha creato la base giuridica e amministrativa su cui innestare le nuove competenze richieste allo Stato, in quanto ha riorganizzato l'assetto delle funzioni amministrative di tutela ambientale, sicurezza territoriale e protezione civile, da un lato attribuendo alla Regione quasi tutte queste funzioni (salve quelle fondamentali delle province), dall'altro prevedendo che le Regione le eserciti tramite le proprie agenzie.

Dunque, la richiesta mira a completare la riorganizzazione così delineata. Le norme sulle nuove funzioni verranno poi recepite anche nella I.r. 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e I.r. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

La richiesta si lega a quella della SCHEDA 1 (per le norme sul sistema amministrativo regionale) e della SCHEDA 5 (per le attività di sicurezza territoriale). Si lega, inoltre, alle SCHEDE in materia di protezione civile, dato che l'agenzia regionale competente per la sicurezza territoriale ha anche compiti di protezione civile.

#### Tutela dell'ambiente

#### FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI AMBIENTE - 3

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa all'esercizio delle funzioni di protezione dell'ambiente e di sicurezza territoriale attualmente esercitate a livello sovracomunale nel territorio della Regione.

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma II, lettera s), della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

#### Descrizione della richiesta e fonti normative statali di riferimento

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà di esercitare le seguenti funzioni amministrative relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza territoriale:

- a) programmazione triennale degli interventi di difesa del suolo in linea con le esigenze connesse alle criticità regionali e alla semplificazione e alla gestione certa e razionale delle risorse, anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale: la materia è disciplinata dalla parte III, sezione I, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- b) programmazione triennale degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati di interesse regionale, nonché alla rimozione dell'amianto: la materia soggiace alle norme della parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche all'art. 196, comma 1, lettera c), dello stesso decreto;
- c) programmazione triennale degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000: la materia è sottoposta alle norme della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alle direttive 92/43/CEE del Consiglio dell'Unione europea ("Direttiva habitat") e 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio ("Direttiva uccelli");
- d) programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dal piano di tutela delle acque: la materia è regolata in particolare dall'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- e) programmazione triennale degli interventi finalizzati all'attuazione delle misure previste dai piani di risanamento della qualità dell'aria: la materia è disciplinata dal



- d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), in particolare all'art. 9;
- f) sottoscrizione di accordi con altre regioni quale condizione per l'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti che derivano dal trattamento dei rifiuti urbani non differenziati destinati agli impianti di smaltimento situati nel territorio regionale, con la possibilità di fissare un'addizionale progressiva e proporzionata ai quantitativi: la materia oggi è disciplinata dalla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare dagli artt. 182 e 182-bis;
- g) sottoscrizione, con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, di accordi e contratti di programma che abbiano ad oggetto la gestione, anche sperimentale, di attività ed impianti finalizzati a trattare, ai fini di una loro valorizzazione, rifiuti e acque reflue;
- h) individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti urbani: la materia è disciplinata dall'art. 196, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- i) modalità di gestione dei rifiuti speciali, compresa la possibilità di ridurre la capacità impiantistica al reale fabbisogno regionale e garantire la piena attuazione del principio dell'autosufficienza su base regionale: la materia oggi è disciplinata dall'art. 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- j) espressione dell'intesa sui provvedimenti statali che hanno ricadute dirette sull'attuazione delle misure contenute nella pianificazione regionale in materia di rifiuti;
- k) individuazione dei criteri di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 per la cessazione della qualifica di rifiuto in assenza di specifici regolamenti comunitari e nazionali;
- individuazione dei criteri da rispettare affinché specifiche tipologie di sostanze od oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, sulla base delle condizioni poste dall'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- m) individuazione dei criteri e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- n) previsione di garanzie finanziarie in materia di impianti di gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelli autorizzati in base alle procedure semplificate previste dal d.lgs. n. 152 del 2006;
- o) individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata del servizio idrico integrato: la materia è regolata dagli artt. 147 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006;

- p) individuazione dei criteri tecnici per il riutilizzo delle acque reflue, competenza oggi statale in base all'art. 99 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- q) approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti il territorio della Regione: la materia oggi è disciplinata dagli artt. 57 e 66 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- r) graduazione della tassa automobilistica in funzione della potenzialità emissiva dei mezzi, ai sensi del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (*Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche*):
- s) valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale finalizzati alla realizzazione e all'esercizio di opere infrastrutturali necessarie allo sviluppo regionale: la materia è retta dalle norme di cui alla parte II, titolo III, d.lgs. n. 152 del 2006.

La Regione Emilia-Romagna inoltre chiede la competenza a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trattenute a livello regionale, anche attraverso le proprie agenzie. In ogni caso la Regione chiede il potere di eventualmente decentrare (a livello provinciale o comunale) le funzioni suddette.

#### Motivazione della richiesta

La richiesta si lega a quella contenuta nella SCHEDA 1, relativamente alle ipotesi in cui la Regione avochi a sé tutte o alcune delle funzioni citate. Anche in questo caso la richiesta mira a elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza dell'azione di tutela dell'ambiente e sicurezza territoriale, riconducendo alla Regione la competenza ad adottare tutti gli atti di carattere generale.

La principale fonte legislativa di carattere trasversale sull'assetto amministrativo della tutela ambientale in Emilia-Romagna è racchiusa nel titolo II del capo I della Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*). Questa Legge ha creato la base giuridica e amministrativa su cui innestare le nuove competenze richieste allo Stato, che saranno recepite con apposite norme nelle leggi relative ai vari settori interessati.

Le richieste di cui alle lettere da a) a e) attengono ai poteri di programmazione. È vero che, alla luce del "Codice ambientale", le regioni oggi non sembrano prive di competenze in questo ambito, ma proprio per questo la Regione intende usare l'intesa ex art. 116 Cost. per sottrarla al rischio di future modifiche da parte del legislatore statale. Questo permetterà alla Regione Emilia-Romagna – per i dieci anni di validità dell'intesa – di



pianificare l'azione ambientale in un quadro giuridico più certo e stabile, il che consentirà anche maggiore integrazione tra i piani di settore.

Ne discende l'ulteriore richiesta di potere regolare diversamente le disponibilità finanziarie, in modo da garantire certezza di risorse e quindi programmabilità pluriennale degli interventi, per un più incisivo intervento regionale in materia.

In materia di rifiuti, le richieste da f) a n) sono collegate. A cominciare dalla lettera f), la Regione chiede di ammettere l'ingresso di rifiuti nel proprio territorio esclusivamente in base ad accordi con altre regioni, con la possibilità (oggi non prevista dalla normativa statale) di fissare un'addizionale progressiva. Chiedendo, poi, il potere di adeguare la capacità impiantistica al reale fabbisogno regionale la Regione intende applicare in modo più esteso ed efficace il principio europeo dell'autosufficienza, recepito dalla propria pianificazione, sia per i rifiuti urbani che per gli speciali, nonché valorizzare l'impegno dei cittadini in termini di economia circolare e azioni responsabili, in coerenza con la l.r. 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata).

Analogamente a quanto detto per le richieste in tema di pianificazione, poi, la Regione chiede che le sia riconosciuto con l'intesa il potere di definire gli a.t.o. di gestione dei rifiuti urbani, al fine di sottrarre questa competenza al rischio di modifiche da parte del legislatore statale. Questo consentirà di rispondere meglio alle esigenze del territorio regionale, in linea con quanto disposto dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*), con cui è stata istituita l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).

Sempre per ragioni di omogeneità del sistema, la Regione chiede l'intesa sui provvedimenti statali con ricadute dirette sull'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti.

In tema di rifiuti, poi, la Regione chiede alcuni poteri volti a introdurre semplificazioni amministrative, come la facoltà di stabilire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in assenza di norme europee o come la competenza a fissare le condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate previste dal Codice ambientale.

Altre richieste riguardano il settore idrico, per esempio quella inerente il potere oggi statale d'individuazione dei criteri tecnici per il riutilizzo delle acque reflue.

Collegata alla richiesta in tema di servizio di gestione dei rifiuti, è quella di potere individuare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata del servizio idrico

integrato, anche al fine di mantenere allineata l'organizzazione del servizio idrico con quello di gestione dei rifiuti, che in Emilia-Romagna fa capo all'unico ente ATERSIR.

In tema di pianificazione, la Regione Emilia-Romagna chiede la competenza a semplificare le procedure dei piani di bacino distrettuale (v. art. 57, comma 1, lettera a), punto 2), del d.lgs. n. 152 del 2006, che attribuisce al Presidente del consiglio dei ministri l'approvazione, sentita la Conferenza Stato-regioni). Nello specifico, la Regione intende semplificare le procedure di approvazione degli atti di pianificazione per la difesa del suolo che introducono varianti non sostanziali, sul presupposto che la flessibilità degli strumenti pianificatori ne garantisce l'aggiornamento e dunque l'efficacia – mentre l'attuale procedura di adozione e approvazione, ai sensi dell'art. 66 del Codice ambientale, risulta sotto questo profilo macchinosa (e lo stesso dicasi per l'approvazione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 68).

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna chiede il potere di graduare la tassa automobilistica ("bollo auto") in funzione della potenzialità emissiva dei mezzi, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico in un territorio sensibile come la pianura padana.

Infine, la Regione chiede la competenza a svolgere la VIA anche dei progetti delle opere infrastrutturali che attualmente spettano allo Stato nei casi in cui occorra garantire la tempestiva realizzazione di quelle necessarie allo sviluppo regionale. In questo modo sarà incaricato dell'approvazione di ogni progetto il livello amministrativo e politico più adeguato a valutarne l'impatto e quindi ad assumerne la responsabilità. Questa nuova competenza andrebbe poi recepita nella l.r. 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti), con cui l'Emilia-Romagna si è adeguata alle nuove norme statali in tema.

Va evidenziata la logica complessiva sottesa alla richiesta, volta a garantire alla Regione Emilia-Romagna la possibilità di un'azione continua e integrata, il che non sarebbe possibile senza una pianificazione ad ampio raggio e di lungo periodo. Da qui la scelta di chiedere allo Stato l'attribuzione di funzioni nuove accanto alla conferma (per tutta la durata di validità dell'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 116 Cost.) di funzioni che la Regione già detiene in tutto o in parte.

Alla pianificazione degli interventi è inevitabilmente associata una programmazione finanziaria di portata ugualmente ampia, capace cioè di ragionare in termini pluriennali (diversamente da quello che accade oggi, dato che i finanziamenti statali di settore spesso non sono regolari e quindi non consentono previsioni di lungo periodo).



#### Tutela dell'ambiente

#### ALTRE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AMBIENTE - 4

### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa alle funzioni amministrative ambientali che la Legge dello Stato non attribuisce a propri organi o enti, nonché alle funzioni, anche fondamentali, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma II, lettera s), della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

#### Descrizione della richiesta e fonti normative statali di riferimento

Riconoscimento in capo alla Regione della competenza a provvedere all'esercizio o a disporre l'allocazione presso altri livelli di governo territoriale delle funzioni amministrative che la Legge dello Stato non attribuisce a propri organi o enti, incluse le seguenti funzioni, anche fondamentali, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane:

- a) parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. n. 152 del 2006);
- b) parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006);
- c) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2006);
- d) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 197, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2006);
- e) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 197, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 2006);

- f) individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), del d.lgs. n. 152 del 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2006);
- g) ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (art. 237-duovicies, d.lgs. n. 152 del 2006);
- h) parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, d.lgs. n. 152 del 2006);
- i) emissione ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, su segnalazione di una pubblica amministrazione (art. 244, d.lgs. n. 152 del 2006);
- j) identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, d.lgs. n. 152 del 2006);
- k) accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa m sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (art. 248, d.lgs. n. 152 del 2006);
- controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447
   "Legge quadro sull'inquinamento acustico");
- m) controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001,
   n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici");
- n) controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura");
- o) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, d.lgs. n. 152 del 2006).



Riconoscimento in capo alla Regione della competenza a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trattenute a livello regionale, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali.

Riconoscimento in capo alla Regione della competenza a dettare norme concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, nonché a disciplinare tutte le funzioni che la Legge dello Stato non attribuisce a propri organi o enti.

#### Motivazione della richiesta

La richiesta ha l'obiettivo di ricondurre alla Regione la competenza a individuare il livello di governo e di esercizio più adatto di alcune funzioni oggi esercitate dagli enti locali, incluse funzioni provinciali definite fondamentali dalla "Legge Delrio" (n. 56 del 2014). Anche questo intervento mira a elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza dell'azione di tutela dell'ambiente e sicurezza territoriale, peraltro sviluppando il processo riorganizzativo avviato con la principale fonte legislativa sull'assetto amministrativo della tutela ambientale in Emilia-Romagna, ossia la l.r. n. 13 del 2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni). Questa Legge, anche in recepimento della "Legge Delrio", ha creato la base giuridica e amministrativa su cui innestare le nuove competenze qui richieste allo Stato (v. SCHEDE 1 e 3). In tal modo sarà anche possibile per la Regione disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative in oggetto attraverso propri enti e agenzie strumentali (v. SCHEDA 2).

# Tutela dell'ambiente SICUREZZA TERRITORIALE - 5

### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo alla sicurezza territoriale

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma II, lettera s), della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa volta a incrementare l'efficienza delle politiche di sicurezza territoriale, in un quadro di risorse certe e programmabili.

In particolare, la Regione chiede la competenza a disciplinare e svolgere le funzioni di programmazione triennale degli interventi di sicurezza territoriale in linea con le esigenze connesse alle criticità regionali e alla semplificazione e alla gestione certa e razionale delle risorse, anche per gli aspetti interessati trasversalmente da discipline di competenza legislativa statale.

#### Fonti normative statali di riferimento

- artt. da 56 a 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

## Motivazione della richiesta:

La richiesta mira a elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza del sistema amministrativo che sul territorio regionale garantisce la sicurezza territoriale, rendendo più organiche, coordinate e flessibili l'azione e l'organizzazione degli enti regionali e locali competenti. Questo obiettivo ha un risvolto normativo e uno finanziario. Sul piano normativo, non si tratta soltanto di ricondurre a sistema le funzioni regionali del settore anche grazie al riconoscimento di una maggiore autonomia (es. in relazione alla competenza statale per "programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo" di cui all'art. 58, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2006). Sul piano finanziario, questa richiesta mira a garantire un'azione amministrativa continua e pluriennale, impossibile senza una preventiva quantificazione – anche in termini



temporali – delle risorse economiche a disposizione. Occorre al tal fine che siano regionalizzate le risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio regionale.

# Protezione civile ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - 1

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riquardo alle attività di protezione civile

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Protezione civile

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa inerente alla definizione di alcune delle attività di protezione civile – oggi contemplate dall'art. 2 del d.lgs. n. 1 del 2018 – che concorrono alla previsione, alla prevenzione strutturale e non strutturale, alla gestione e al superamento delle emergenze.

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa avente a oggetto la predisposizione di strumenti programmatori e pianificatori (incluse linee guida) per l'attuazione dinamica delle suddette attività.

#### Fonti normative statali di riferimento

- decreto legislativo n. 1 del 2018 (*Codice della protezione civile*), in particolare, art. 2 e art. 11.

# Motivazione della richiesta:

La richiesta mira al potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (*Codice della protezione civile*) che ha riformato il quadro normativo statale in materia, sostituendo la nota Legge n. 225 del 1992. In questo ambito la Regione Emilia-Romagna chiede un più penetrante potere regionale di programmazione e d'intervento.

Si consideri che la normativa nazionale contempla vari livelli di pianificazione, comunque sottoposta a criteri generali dettati d'intesa in sede di Conferenza unificata (v. artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 1 del 2018). In particolare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 1 del 2018, le regioni disciplinano l'organizzazione dei propri sistemi di protezione civile, stabilendo tra l'altro le modalità di attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi e di



quelle di gestione e superamento dell'emergenza, insieme con le procedure di adozione e attuazione dei piani regionali di protezione civile, che prevede criteri e modalità d'intervento da seguire in caso di emergenza. Gli artt. 11 e 12 della I.r. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) risultano coerenti a queste previsioni, sebbene cronologicamente anteriori.

Ciò chiarito, la richiesta della Regione Emilia-Romagna mira al riconoscimento di un potere di pianificazione e programmazione delle proprie funzioni e attività che le consenta di discostarsi dai suddetti vincoli nazionali dettati in sede di Conferenza unificata.

Va evidenziato che questo potenziamento del sistema non può realizzarsi senza adeguati strumenti di finanziamento. Occorre in particolare la regionalizzazione delle risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile tramite il "Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione" previsto dall'art. 43 del citato d.lgs. n. 1 del 2018.

Più in generale, occorre precisare che la centralità del tema nelle politiche regionali in materia di protezione civile richiede un approccio integrato, in vista del quale occorre che alla Regione siano attribuite anche competenze organicamente connesse all'esercizio delle funzioni in questo settore, quindi legate al settore del governo del territorio, della tutela dell'ambiente e della sicurezza territoriale. Questa richiesta s'iscrive in questo contesto metodologico.

Sul piano finanziario, questa richiesta mira anche a consentire (soprattutto per le attività di prevenzione e previsione) una preventiva quantificazione – in termini di lungo periodo – delle risorse economiche a disposizione.

# Protezione civile VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - 2

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riquardo al volontariato di protezione civile

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Protezione civile

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento alla Regione della potestà normativa e amministrativa volta al coordinamento e gestione delle organizzazioni di protezione civile iscritte nei registri regionali, nell'ambito normato dall'art. 32 del d.lgs. n. 1 del 2018 che disciplina modi e forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, definendo le relative disposizioni quali principi della legislazione statale in materia.

In particolare, la Regione chiede il riconoscimento della potestà normativa per definire le modalità di iscrizione all'elenco territoriale del volontariato e di verifica dei requisiti di permanenza, in un'ottica di semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, e per fissare i requisiti di specializzazione delle organizzazioni di volontariato. Chiede inoltre il potere di disciplinare le modalità di rimborso ai datori di lavoro per l'utilizzo dei volontari nelle attività di protezione civile, anche prevedendo compensazioni fiscali.

La Regione chiede infine di poter definire autonomamente le modalità di erogare contributi al volontariato, inclusi quelli oggi di spettanza statale di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 1 del 2018.

## Fonti normative statali di riferimento

- capo V del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile);
- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

# Motivazione della richiesta:

La richiesta mira al potenziamento del sistema regionale di protezione civile anche nella componente data dalle organizzazioni di volontariato. Al contempo ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti burocratici in capo alle organizzazioni: infatti rimborsando i



datori di lavoro tramite compensazioni fiscali sarà possibile evitare l'attuale procedimento disciplinato dal comma 4 dell'art. 39 del d.lgs. n. 1 del 2018.

Quanto al finanziamento statale dei progetti di potenziamento della capacità operativa, la Regione intende approvarli e gestirli autonomamente nell'ambito della risposta alla propria pianificazione dell'emergenza e all'organizzazione della colonna mobile regionale.

Le norme regionali di riferimento sono dettate dagli artt. 17, 18 e 19 della I.r. n. 1 del 2005.

# Protezione civile STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE - 3

#### Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo alle strutture operative di protezione civile

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Protezione civile

#### Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa inerente al coordinamento territoriale degli enti e dei soggetti che costituiscono l'insieme delle strutture operative di protezione civile, inclusi il Corpo dei Vigili del fuoco e i Prefetti.

#### Fonti normative statali di riferimento

- decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), in particolare, artt. 9 e
   10;
- decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229).

#### Motivazione della richiesta:

La richiesta mira al potenziamento del sistema regionale di protezione civile anche in relazione al ruolo degli enti e dei soggetti che costituiscono l'insieme delle strutture operative di protezione civile, inclusi il Corpo dei Vigili del fuoco e i Prefetti.

L'art. 14 della I.r. n. 1 del 2005 prevede che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile operi avvalendosi anche della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino.

L'avvalimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oggi risulta consentito dall'art. 11 del d.lgs. n. 1 del 2018. Si ricorda che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando opera



come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, è tenuto al rispetto delle direttive tecniche dettate dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con regioni e autonomie locali: la richiesta di autonomia da parte dell'Emilia-Romagna in questo ambito, dunque, incide anche questo potere di direttiva. Le nuove competenze consentirebbero di sviluppare la cooperazione di tutte le componenti del corpo dei Vigili del fuoco con il sistema regionale.

Quanto alle prefetture, l'art. 9 del d.lgs. n. 1 del 2018 dispone che ogni prefetto deve assumere la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza a livello provinciale, in raccordo con il Presidente della regione interessata dalla calamità e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile. Inoltre, il prefetto deve curare l'attuazione del piano provinciale di protezione civile. In merito, la Regione Emilia-Romagna chiede – sia per gli eventi di livello regionale sia per quelli di livello nazionale – che la direzione unitaria dei servizi di emergenza sia posta in capo al Presidente della Regione, il quale si raccorda con il Prefetto territorialmente competente. Per l'impiego degli enti e delle amministrazioni dello Stato, il Presidente della Regione ne chiede al medesimo Prefetto l'attivazione, anche ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). Nel caso dell'Emilia-Romagna, questa nuova competenza risulterebbe più coerente anche ai fini dell'attuazione di quanto dettato dalla pianificazione territoriale.

Quanto alle emergenze di livello nazionale (art. 7, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 1 del 2018), questa richiesta è in linea con quella formulata nella SCHEDA 5 sui poteri di ordinanza regionale: un potere di ordinanza di protezione civile in capo al presidente regionale risulterebbe meno efficace se non fosse accompagnato da un potere di avvalimento di tutte le amministrazioni, anche statali, impegnate nella gestione dell'emergenza.

#### Protezione civile

# FUNZIONI DI LIVELLO PROVINCIALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - 4

# Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa riguardo alle funzioni amministrative in materia di protezione civile, incluse quelle di livello provinciale

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Protezione civile

# Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa per il riordino e la riallocazione nonché per l'eventuale svolgimento delle funzioni e attività in capo a province quali enti di area vasta e città metropolitane in virtù della normativa statale.

# Fonti normative statali di riferimento

- decreto legislativo n. 1 del 2018 (*Codice della protezione civile*), in particolare, l'art. 11, comma 1, lettere b) e o), ma si vedano anche art. 3, comma 2, art. 5, comma 1, art. 18, comma 1, e art. 35, comma 3.

#### Motivazione della richiesta:

L'art. 11, co. 1, lettera o), del d.lgs. n. 1 del 2018 riconosce alle regioni il potere di disciplinare l'organizzazione dei loro sistemi di protezione civile e quindi l'attribuzione alle province di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse. A questa fonte giuridica statale corrisponde sostanzialmente quanto disposto dagli artt. 15, co. 10, e 19 della l.r. 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*). Con queste disposizioni la Regione ha superato l'attribuzione di funzioni alle province di cui all'art. 5 della l.r. n. 1 del 2005, stabilendo che le loro funzioni di gestione siano svolte dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Questa scelta sembra in linea con la clausola contenuta nel citato art. 11, lettera o), d.lgs. n. 1 del 2018, che fa salve le eventuali diverse discipline regionali in materia di funzioni provinciali, riconoscendo così alle regioni il potere di disciplinare l'organizzazione dei loro



sistemi di protezione civile. A questa fonte giuridica statale corrisponde sostanzialmente quanto disposto dal titolo II, capo I, sezione IV della I.r. n. 13 del 2015, con cui la Regione ha confermato il modello dell'agenzia regionale per lo svolgimento delle funzioni amministrative di protezione civile.

Si tratta di una forma di autonomia già riconosciuta alle regioni, ma che la Regione Emilia-Romagna preferisce confermare per tutto il periodo di esercizio delle nuove attribuzioni che le saranno conferite ai sensi dell'art. 116, comma III, Cost., ivi compresa la possibilità di assegnare nuovamente una o più funzioni in materia alle province, quali enti di area vasta.

#### Protezione civile

# EMERGENZE DI LIVELLO NAZIONALE E POTERI REGIONALI DI ORDINANZA - 5

# Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in relazione ai poteri di ordinanza dopo la dichiarazione di dello stato di emergenza nazionale dal Consiglio dei Ministri.

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Protezione civile

# Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile nell'imminenza o al verificarsi di eventi emergenziali per i quali viene deliberato lo stato di emergenza nazionale dal Consiglio dei Ministri d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018. Come noto, questa dichiarazione autorizza la successiva adozione delle ordinanze di protezione civile (generalmente adottate dal Presidente del Consiglio tramite il Capo del Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 1 del 2018) e la prima autorizzazione di spesa nell'ambito del fondo nazionale di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 1 del 2018. L'effettivo impatto dell'evento è valutato congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione, e in base a questa valutazione il Consiglio dei ministri autorizza le ulteriori spese. La procedura di adozione di questi provvedimenti è definita d'intesa in sede di Conferenza unificata.

Sempre in base al d.lgs. n. 1 del 2018, il coordinamento dell'attuazione delle ordinanze di protezione civile può essere affidato a un commissario straordinario delegato, spesso individuato nel Presidente regionale (v. art. 25). Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria (v. art. 26).

Per meglio fronteggiare queste evenienze, la Regione chiede – tramite deroga agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 1 del 2018 – la competenza ad attribuire al Presidente della Regione il potere di adottare ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa statale e regionale vigente al fine di disporre le attività di soccorso e assistenza alla popolazione,



gli interventi per il superamento delle emergenze e ogni altro intervento anche strutturale, nonché il potere di adottare ordinanze per definire l'organizzazione delle strutture e dei mezzi per lo svolgimento delle proprie funzioni. Alla Regione quindi va riconosciuta anche la competenza a predisporre e adottare in autonomia il piano degli interventi per il superamento dell'emergenza e per la gestione del rischio residuo. La Regione Emilia-Romagna insomma chiede la competenza ad adottare le ordinanze di protezione civile per disporre – a valle della dichiarazione dello stato di emergenza – gli interventi urgenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018 in modo responsabile e autonomo.

La Regione chiede che la gestione, per i suddetti compiti e finalità, delle risorse del fondo nazionale delle emergenze sia effettuata comunque tramite apposita contabilità speciale (v. artt. 24, 25, 27, 44, del d.lgs. n. 1 del 2018).

# Fonti normative statali di riferimento

- D.lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), in particolare, artt. 24, 27 e 44.

# Motivazione della richiesta:

La materia al momento non è disciplinata dalla legislazione regionale, che si occupa soltanto dei casi di emergenza regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 1 del 2018. Le uniche norme in materia sono di fonte statale (artt. 24 e seguenti del d.lgs. n. 1 del 2018) e, come visto, prevedono una competenza statale prevalente (se non esclusiva) in una materia nella quale la Regione potrebbe agire più efficacemente se operasse con maggiore autonomia (senza ovviamente eliminare debiti momenti di verifica e confronto con le autorità statali competenti).

La Regione Emilia-Romagna dunque chiede il riconoscimento del potere di ordinanza che oggi l'art. 25 del D.lgs. n. 1 del 2018 pone in capo allo Stato. Di conseguenza, nei casi di emergenza non dovrebbe più essere prevista la nomina (a opera del Capo di dipartimento di protezione civile) del Presidente regionale quale commissario straordinario delegato.

Queste nuove competenze consentirebbero alla Regione e al suo Presidente di fronteggiare le emergenze con maggiore tempestività ed efficacia.

Le risorse correlate sarebbero quindi gestite dalla Regione Emilia-Romagna in modo autonomo, fermo restando l'obbligo di rendicontazione previsto dalle fonti statali.

# Protezione civile EMERGENZE DI LIVELLO REGIONALE - 6

# Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile nell'imminenza o al verificarsi di eventi emergenziali per i quali viene deliberato lo stato di emergenza di livello regionale.

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Protezione civile

# Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile nell'imminenza o al verificarsi di eventi emergenziali per i quali viene deliberato lo stato di emergenza di livello regionale, con attribuzione al Presidente della Regione del potere di definire modalità di coordinamento unitario dei soccorsi con proprio atto anche assicurando il coordinamento delle forze statali. In tali casi la Regione chiede la competenza a disciplinare il potere di ordinanza del Presidente della Regione in modo che possa delineare modalità operative anche in deroga alla normativa e alla pianificazione regionale e di disporre delle apposite risorse del fondo regionale di protezione civile per fronteggiare e superare l'emergenza.

# Fonti normative statali di riferimento

decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), in particolare art.
 24, comma 9, art. 25, comma 11, e art. 45.

# Motivazione della richiesta:

In Emilia-Romagna la materia è disciplinata dalla Legge regionale di settore, cioè la 7 febbraio 2005, n. 1 (*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*).

Le nuove competenze consentirebbero al sistema regionale di protezione civile di agire con maggiore tempestività ed efficacia, specialmente se le attività presupponessero un finanziamento adeguato.



Va precisato che l'art. 24, comma 9, del d.lgs. n. 1 del 2018, dispone che le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dallo stesso art. 24 in relazione alle deliberazioni di emergenze regionali. Simmetricamente, l'art. 25, comma 11, incarica le regioni di definire provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dalla stessa fonte statale in materia di ordinanze di protezione civile, relativamente alle emergenze regionali. Quest'ultima norma aggiunge che questo potere normativo regionale deve attenersi a limiti e modalità fissate nelle direttive approvate in Conferenza unificata, quindi è soprattutto rispetto a quest'ultimo vincolo che la Regione intende esercitare maggiore autonomia.

# IV. AREA STRATEGICA TUTELA DELLA SALUTE

Le richieste riferite a questa area strategica si articolano nelle richieste di autonomia nella materia della "tutela della salute"

# Tutela della salute

# FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA - 1

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle politiche di gestione del personale.

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Tutela della salute

Art. 117, comma III, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica

# Descrizione della richiesta

Gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, non superino, per gli anni di riferimento il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

Il vincolo è stato introdotto dalla Legge n. 296/2006 (*Legge finanziaria 2007*), art. 1, comma 565, con riferimento al triennio 2007-2009.

È stato in seguito confermata per il triennio 2010-2012 dalla Legge n. 191/2009 (finanziaria 2010), art. 1, commi 71-73, e per il triennio 2013-2015 dal D.L. n. 98/2011, art. 17, comma 3.

Da ultimo la Legge n. 190/2014, art. 1, comma 584 (che ha modificato ed integrato le disposizioni prima richiamate del D.L. 98/2011), ha prolungato quest'ultimo periodo di riferimento, fino al 2020.

Nel rispetto dei vincoli di bilancio, anche al fine di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e assicurare un puntuale governo dei tempi di risposta assistenziale ai bisogni dei cittadini, la Regione chiede l'attribuzione, quale misura essenziale per il funzionamento dell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie, di una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere i vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alle

politiche di gestione del personale, di cui al comma 3-bis dell'art. 17 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", art. 15, commi 21-25;
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 17, comma 3-bis.

# Riferimenti regionali e situazione attuale

Non sono presenti fonti normative di rango regionale riferite a questo specifico profilo.

Le disposizioni statali che insistono in questo ambito sono espressione di una potestà legislativa statale composita riferibile, in parte, alla competenza esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma II (lett. m), Cost., in parte, alla competenza concorrente in materia di *tutela della salute*.

Inoltre, dette disposizioni rispondono altresì ad obblighi comunitari, al cui doveroso rispetto è chiamato tanto il legislatore statale quanto il legislatore regionale, in forza del primo comma dell'art. 117 Cost.

Peraltro, la gran parte delle disposizioni sopra richiamate – in quanto finalizzate, oltre che al rispetto degli obblighi comunitari, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica – costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, *ex* art. 117, comma III, Cost., che vincolano anche il legislatore regionale, e, in generale, le politiche regionali di spesa.

Inoltre, le previsioni contenute nelle disposizioni che, a partire dal 2006, istituiscono vincoli specifici in materia di personale nell'ambito del Servizio Sanitario, attuano il patto nazionale per la salute, contenuto nel protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale ha espresso la propria condivisione anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (già in data 28 settembre 2006), come espressamente indicato nell'art. 1, c. 565 della l. n. 296/2006 (con riferimento alla spesa relativa al triennio 2007-2009).

Quanto al contesto in cui si colloca la richiesta, per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica con riferimento al personale della sanità, se fino al 2012 alle Regioni erano



riconosciuti maggiori margini di flessibilità, le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le politiche di *spending review* hanno irrigidito il sistema.

Di fondo, la Regione è giudicata adempiente prima di tutto ove siano conseguiti gli obiettivi indicati prima dalla I. n. 296/2006 e poi con le previsioni successive già sopra richiamate, ovvero che gli enti del Servizio sanitario nazionale adottino misure atte "garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni ..... il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento". Inizialmente, si riteneva la Regione adempiente anche nel caso in cui avesse assicurato l'equilibrio economico complessivo del SSR.

Questa la situazione fino a tutto il 2012.

Con la Legge n. 191/2014, per gli anni <u>dal 2013 al 2019</u>, la Regione è altresì considerata adempiente ove la spesa non superi sostanzialmente "*il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento*", ovvero ove sussista una duplice condizione, non essendo più sufficiente aver raggiunto l'equilibrio economico. La Regione deve aver attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti.

# Motivazione della richiesta

La richiesta è finalizzata a rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa, mediante il superamento di vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla spesa per il personale, fermi restando il rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro.

# Tutela della salute

# ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DI DOTAZIONE DI MEDICI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE – 2

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale.

# Materia costituzionale di riferimento :

Art. 117, comma II, lett. n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma II, lett. m), della Costituzione - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Art. 117, comma III, della Costituzione - Tutela della salute

Art. 117, comma III, della Costituzione - Professioni

# Descrizione della richiesta

La Regione chiede l'attribuzione -nel rispetto dei vincoli di bilancio e previa stipula di specifici accordi con le Università presenti sul territorio regionale- di una maggiore autonomia in materia di accesso alle scuole di specializzazione, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per i medici specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale, attraverso:

- la possibilità di avviare, fermo restando il rispetto delle esigenze delle strutture sanitarie e dell'organizzazione logistica delle medesime, percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato di "specializzazione lavoro" per i medici, aggiuntivi e alternativi al percorso delle scuole di specializzazione;
- la definizione delle modalità per l'inserimento dei medici titolari del suddetto contratto di specializzazione lavoro all'interno delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che il contratto in esame non può dare in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, né all'instaurazione di alcun



- rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata;
- la definizione concordata con gli Atenei regionali di percorsi per l'accesso dei Medici titolari del suddetto contratto alle scuole di specializzazione, nel rispetto dei requisiti di accreditamento delle scuole medesime.

# Fonti normative statali di riferimento

- Legge 10 agosto 2000, n. 251, recante "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)", in particolare, art.19, commi 11 e 12;
- Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89;
- Decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368, Titolo III, in materia di formazione dei medici;
- Decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130 Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (GU Serie Generale n.208 del 6-9-2017);
- Decreto ministeriale 16 settembre 2016 "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici»" (GU Serie Generale n.6 del 9-1-2017 collegamento al sito della Gazzetta Ufficiale);
- Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria (GU n. 126 del 3 giugno 2015 - Serie generale);
- Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 Riassetto scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Decreto Ministeriale 31 luglio 2006 Rettifica del DM 1.8.2005 per le scuole di specializzazione in Fisica medica e in Farmacia ospedaliera;
- Decreto Ministeriale 17 febbraio 2006 Approvazione della Scuola di specializzazione di "Medicina d'Emergenza-Urgenza";

- Decreto Ministeriale 31 luglio 2006 Riassetto delle scuole di specializzazione in Odontoiatria;
- Decreto Ministeriale 7 luglio 2011 "Cambio di denominazione della scuola di Specializzazione da «Endocrinologia e malattie del ricambio», a «Endocrinologia e malattie del metabolismo»;
- Decreto interministeriale 13 giugno 2017 prot. n.402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 Costo contratto formazione specialistica dei medici;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici;
- Decreti annuali del MIUR che stabiliscono la pianificazione nazionale dei contratti finanziati dallo Stato per le scuole di specializzazione post-laurea del corso di laurea di medicina e chirurgia e di odontoiatria;
- Decreto legislativo 8 agosto 1991 n.256 che pone in capo alle Regioni il compito di attivare ed organizzare il corso ed indica i principi generali a cui le amministrazioni regionali devono attenersi per conformarsi con quanto stabilito in ambito comunitario;
- Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in attuazione della direttiva CEE 93/16 in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, in attuazione della direttiva CEE 2001/19 che modifica le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, con il quale sono definiti i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
- Nota del Ministero della Salute DGPROGS prot. n. 6851- P-01/03/2017 recante
   «Corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2017/2020 –
   Comunicazione disponibilità finanziarie»;



- DPR 14 gennaio 1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive modificazioni ed integrazioni.

# Motivazione della richiesta

La richiesta è finalizzata a garantire la coerenza del sistema di accesso alle scuole di specializzazione e della dotazione di medici all'interno delle strutture sanitarie con le specifiche esigenze del territorio, nel rispetto dei vincoli di bilancio e previa stipula di specifici accordi con gli Atenei presenti sul territorio regionale.

# Tutela della salute

# **COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA - 3**

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di una maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa sanitaria.

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Tutela della salute

Art. 117, comma III, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica

#### Descrizione della richiesta

La richiesta si inserisce in un contesto di maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse sanitarie, nell'ambito di un complessivo equilibrio economico-finanziario, a partire dalle regole di remunerazione dei soggetti, pubblici e privati, che assicurano prestazioni sanitarie e sociosanitarie all'interno del territorio regionale. La Regione chiede altresì la possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, a partire dal superamento del ticket sanitario aggiuntivo, ma anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela,

La Regione chiede pertanto l'attribuzione - nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei vincoli di bilancio, e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario garantito da azioni di efficientamento della spesa sanitaria in altri settori di una maggiore autonomia nell'esercizio delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa sanitaria, nei confronti dei soli assistiti residenti nel proprio territorio.



# Fonti normative statali di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421", articoli 8-sexies e art 12;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 120;
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. n. 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", art. 15;
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica", in particolare, art 1 e ss;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", in particolare, art. 17;

# Motivazione della richiesta

La richiesta è finalizzata a consentire una più equa accessibilità ai servizi sanitari da parte dei cittadini residenti attraverso la rideterminazione del sistema tariffario, di rimborso, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa.

# Tutela della salute

# **GOVERNANCE DELLE AZIENDE SANITARIE - 4**

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di una maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di *governance* delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il quadro di riferimento nel quale tale richiesta si colloca si caratterizza per la imprescindibile competenza nazionale relativamente alla determinazione dei diritti e dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale e per il rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica nonché l'unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro. Elemento fondante è rappresentato dalla capacità, dimostrata a tutti i livelli e mantenuta nel tempo, della Regione Emilia-Romagna di assicurare livelli di assistenza sanitaria e sociosanitaria, quantitativi e qualitativi, significativamente superiori alla media nazionale in condizioni di equilibrio economico finanziario. Ciò con una particolare attenzione ad equità di accesso e messa in campo di modelli innovativi, con soluzioni spesso praticate però solo in parte, in relazione alla esistenza di specifici vincoli derivanti dal sistema di norme nazionali che, in un quadro complessivo di competenza regionale sulla materia sanitaria, disciplinano specifici aspetti generando una condizione di praticabilità solo parziale della competenza regionale in materia di organizzazione dei servizi.

# Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma III, della Costituzione - Tutela della salute (competenza concorrente nei limiti di cui all'art. 117, c. 2, lett. m) )

#### Descrizione della richiesta

Nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e ferme restando i principi nazionali in materia di selezione della dirigenza sanitaria, la Regione chiede una maggiore autonomia in ordine alla definizione del sistema di *governance* delle Aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con le proprie specifiche esigenze, anche in tema di modalità di erogazione di servizi, in modo da garantire una rete efficiente e sostenibile ospedaliera e territoriale. Chiede pertanto di poter intervenire sul sistema di governance



delle Aziende sanitarie, di averne riconosciuta la potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliero-universitarie, con il parere obbligatorio degli atenei interessati, nonché costituendo Aziende o Enti trasversali di carattere regionale, in grado di valorizzare e mettere a sistema le positive esperienze in atto in tema di gestione a livello unico regionale o interaziendale di alcuni processi di di supporto alle aziende sanitarie., in pieno accordo con le linee di programmazione regionale.

# Fonti normative statali di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della I. 23 ottobre 1992, n. 421", in particolare, art. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies, 4 e 8;
- Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419" in particolare, artt. 1 4;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016)", in particolare, articolo 1, comma 546.

# Motivazione della richiesta

La richiesta è finalizzata a garantire un assetto organizzativo efficiente della rete ospedaliera e dei servizi territoriali e di supporto, nonché delle relative forme di integrazione, anche in tema di modalità di erogazione.

# Tutela della salute

# EQUIVALENZA TERAPEUTICA DEI MEDICINALI E POLITICA DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO – 5

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di una maggiore autonomia in materia di politica del farmaco per quanto concerne sia l'equivalenza terapeutica dei medicinali, sia la distribuzione dei farmaci.

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Tutela della salute

#### Descrizione della richiesta

Ferme restando le funzioni istituzionali che le vigenti disposizioni attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), la Regione chiede l'attribuzione di una maggiore autonomia in materia di politica del farmaco sotto i seguenti profili:

- con riguardo all'equivalenza terapeutica dei medicinali:
  - possibilità per la Regione -nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica, tra medicinali contenenti differenti principi attivi- di sottoporre all'AIFA un documento recante valutazioni tecnico-scientifiche concernente l'equivalenza terapeutica tra diversi farmaci, qualora l'AIFA non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. L'AIFA entro 180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando un parere obbligatorio e vincolante sull'intero territorio nazionale. In caso contrario la Regione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull'equivalenza terapeutica.
  - con riguardo alla distribuzione dei farmaci:
    - possibilità per la Regione di:
    - a) definire qualitativamente e quantitativamente le forme della distribuzione diretta dei farmaci destinati alla cura di pazienti che richiedono un controllo ricorrente, anche tramite il coinvolgimento delle farmacie di comunità con le quali



condivide opportuni strumenti di monitoraggio dell'appropriatezza nell'uso dei farmaci;

- b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare·, residenziale e semiresidenziale:
- c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

# Fonti normative statali di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della I. 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge 16 novembre 2001, n. 405 "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria".

# Motivazione della richiesta

La richiesta è finalizzata a porre in essere una politica del farmaco coerente con le esigenze del territorio, sia in termini di equivalenza terapeutica tra medicinali sia in termini di distribuzione dei farmaci.

# Tutela della salute

# INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO E TECNOLOGICO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE- 6

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento alla Regione della possibilità di programmare gli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale in un quadro pluriennale certo e adeguato di risorse.

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Tutela della salute

#### Descrizione della richiesta

La Regione chiede di poter realizzare gli investimenti necessari a contrastare l'inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie, superando la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse dedicate all'alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 della Legge n. 67 del 1988, tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili. Si ritiene che allo stato attuale non sia rinviabile l'individuazione di una diversa strategia, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a mantenere un patrimonio edilizio e tecnologico adeguato.

La Regione chiede l'attribuzione di maggiore autonomia relativamente agli interventi diretti a adeguare il patrimonio edilizio e tecnologico del Servizio Sanitario Regionale semplificando la programmazione e definendo propri percorsi autorizzativi.

# Fonti normative statali di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421", in particolare, art.
   5- bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico);
- Articolo 20 Legge 67/88.



# Motivazione della richiesta

La Richiesta è finalizzata a consentire la programmazione e la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico del servizio sanitario regionale in un quadro certo e pluriennale di ricorse.

# Tutela della salute

# **FONDI SANITARI INTEGRATIVI - 7**

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di una maggiore autonomia in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

# Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione - Tutela della salute

#### Descrizione della richiesta

Nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza, la Regione chiede una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

Tale richiesta si sostanzia nell'ottenimento di funzioni e compiti amministrativi volti a regolamentare il Fondo integrativo, e della competenza a definire un livello minimo di defiscalizzazione per favorire e incentivare l'adesione volontaria.

Ed in particolare, si reputa necessario:

- individuare condizioni e forme di conversione e/o adesione e/o adeguamento dei fondi sanitari in essere - previsti dal CCNL o da altri livelli di contrattazione –, affinché tali risorse confluiscano senza pregiudizio per il beneficiario nell'ambito di istituiti o istituendi fondi sanitari integrativi promossi dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 502/1992; entro suddetto perimetro legislativo la Regione potrà agire la sua autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
- individuare condizioni più favorevoli di esenzione fiscale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, anche prevedendo misure di agevolazione ulteriore laddove in ambito regionale si attuino le azioni di cui al precedente punto;
- che alla Regione Emilia-Romagna sia riconosciuta autonomia legislativa nell'individuazione di ulteriori ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 9 D.Lgs. 502/1992.



# Fonti normative statali di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*": Art. 9 "Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale";
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" art. 1, comma 197.

# Motivazione della richiesta

La richiesta è finalizzata a garantire l'effettività del diritto alla salute mediante l'istituzione e la gestione di fondi sanitari integrativi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza.

# V. COMPETENZE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE

Le richieste riferite a questa area si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- coordinamento della finanza pubblica
- governance istituzionale
- partecipazione alla formazione e all'attuazione dell'unione europea

# Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario INVESTIMENTI – 1

# Oggetto della richiesta di autonomia

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione attiene alla possibilità di definire, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione.

- riconoscimento alla Regione del ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto dell'obiettivo unico a livello territoriale;
- riconoscimento alla Regione della prerogativa di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle Autonomie Locali, le modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato, relativamente:
  - a. ai criteri di distribuzione degli spazi patto;
  - alle scadenze delle procedure, fermo restando il 30.11 quale termine ultimo per l'autorizzazione delle misure compensative.
- attribuzione alla Regione di una quota degli spazi patto messi a disposizione dello Stato, di tipo verticale, e riconoscimento alla Regione stessa, della prerogativa di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri, i tempi e le modalità distributive anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato.

# Materia costituzionale di riferimento:

art. 117, comma III, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

# Descrizione della richiesta

La Regione assicura il rispetto dell'obiettivo di "finanza pubblica territoriale" nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo.

La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della I.r. n. 12/2010 ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti.

Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, comuni, province, Città Metropolitana; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce *l'overshooting* ovvero il non utilizzo di risorse disponibili destinate gli investimenti.

Gli spazi patto statali di tipo verticale sono attribuiti alla Regione in relazione alla percentuale di riparto territorialmente definita nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica. La Regione, in accordo con il Consiglio delle Autonomie locali, definisce criteri, modalità e tempi per la distribuzione dei suddetti spazi a comuni e province.

# Fonti normative statali di riferimento

- Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali), Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

# Motivazioni della richiesta:

La Regione Emilia-Romagna intende rafforzare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una *governance* fondata sulla cooperazione interistituzionale per accrescere,



nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le potenzialità di investimenti sul territorio e per massimizzare le opportunità di intervento del Sistema regionale.

La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della I.r. n. 12/2010 ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti.

Essa rafforza il Sistema regionale di Regione, comuni e province e favorisce le più ampie sinergie istituzionali per la concreta realizzazione delle potenzialità di investimento pubblico presenti sul territorio.

La Regione ha già proficuamente attuato, nell'ambito degli spazi offerti dal quadro normativo vigente, un coordinamento della finanza territoriale e locale che ha consentito, con la più ampia collaborazione del Sistema delle autonomie, la realizzazione di interventi di investimento per oltre 1.100 milioni di euro negli ultimi 9 anni. In accordo con il CAL sono state definite le linee di sviluppo prioritarie, i criteri e le modalità che hanno permesso la valorizzazione di coerenze sistemiche di investimento, operate dai diversi enti di governo, sul territorio emiliano-romagnolo.

La richiesta di maggiore autonomia in materia di coordinamento della finanza locale ha pertanto la finalità di accrescere le opportunità di investimento sul territorio, rafforzando il sistema di *governance* ed estendendo il modello di collaborazione interistituzionale già sperimentato negli anni passati.

# Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario CONTENIMENTO DELLE SPESE- 2

# Oggetto della richiesta di autonomia

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica sussistenti a livello territoriale, e attraverso il rafforzamento del Sistema territoriale regionale, la Regione intende massimizzare le opportunità di spesa presenti sul territorio.

# Possibilità per la Regione:

- di esercitare una governance che consenta di prevedere un unico tetto di spesa a livello territoriale per macro-aggregati;
- di rivestire il ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale;
- di definire, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, le modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori sempre nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale nonché le modalità di compensazione infrannuali.

# Materia costituzionale di riferimento:

art. 117, comma III, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

# Descrizione della richiesta

Per quanto attiene il contenimento delle spese pubbliche, sulle quali gravano limiti definiti da disposizioni statali, la Regione intende esercitare un presidio che consenta di prevedere un unico tetto di spesa per macro-aggregati ponendosi come Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto del limite di spesa a livello territoriale. L'esercizio



della *governance*, sviluppato sulla base di Intese condivise con il Consiglio delle autonomie locali, consente la definizione delle modalità per il riconoscimento dei fabbisogni e per l'assegnazione, agli enti locali richiedenti, di autorizzazioni di spesa ulteriori, nel rispetto del limite unico di spesa a livello regionale, nonché delle forme di compensazione infrannuali.

# Fonti normative statali di riferimento

- Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
- Legge n. 208/2015 (Legge stabilità 2016);
- Legge n. 232/2016 (Legge stabilità 2017);
- Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).

# Motivazioni della richiesta:

Estendere i poteri della Regione di coordinamento della finanza locale alla definizione delle modalità per il sostegno delle spese pubbliche, gravate da limiti imposti dalla normativa statale, introducendo elementi di gestione sistemica al fine di corrispondere ai reali fabbisogni dei territori e di massimizzare le opportunità di intervento, nel rispetto dei limiti e dei tetti definiti dal quadro normativo vigente.

# Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario RISORSE PER IL PERSONALE – 3

# Oggetto della richiesta di autonomia

Nel rispetto dei vincoli attinenti alla spesa di personale definiti a più riprese dal legislatore nazionale, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione attiene alla possibilità di definire, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri applicativi, le modalità e i tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del rispetto dei limiti di spesa di personale. Ciò al fine di migliorare la capacità di programmazione in materia di approvvigionamento e sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione regolata dal comparto "Funzioni Locali".

Riconoscimento alla Regione del ruolo di Ente di garanzia nei confronti dello Stato, in accordo con tutte le autonomie locali del territorio, sulla base di intese condivise con il Consiglio delle Autonomie Locali, delle modalità applicative, anche differenziandosi dalle disposizioni attuative dello Stato, relativamente:

- 1. al rispetto del tetto di spesa consolidato fra Regione e Autonomie Locali di personale rispetto all'anno precedente;
- 2. al rispetto del tetto di spesa consolidato fra Regione e Autonomie Locali rispetto alla gestione del *turnover*;
- al rispetto del vincolo di contenimento del fondo consolidato fra Regione e Autonomie Locali del salario accessorio per il personale dipendente e della dirigenza;
- 4. ai vincoli relativi al contenimento fra Regione e Autonomie Locali della dirigenza a tempo determinato proporzionata in base al numero dei dirigenti a tempo indeterminato.

# Materia costituzionale di riferimento:

art. 117, comma III, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

# Descrizione della richiesta



Le Regioni, i Comuni e le Province, sono tenute, rispettivamente nel rispetto dei Dlgs. 165/2001 e del Dlgs. 267/2000, cui si aggiungono vincoli nelle stesse materie determinate da norme prettamente finanziarie (in particolare il DL 78/2010), a rispettare vincoli secondo un criterio di spesa storica in materia di spesa di personale, tasso di sostituzione del *turnover*, delle risorse dedicate al fondo per il salario accessorio (sia per il comparto che per la Dirigenza), infine ad assumere una proporzione minoritaria di dirigenti a contratto rispetto a quelli a tempo indeterminato.

Viene richiesta la possibilità per la Regione Emilia-Romagna, tradizionalmente capace di promuovere una efficace programmazione a livello regionale con le Autonomie Locali (si veda la legislazione e i risultati in materia di gestione dei Patti di Stabilità "orizzontali"), di rispondere di fronte allo Stato del rispetto dei vincoli, ove confermati o modificati, in materia di programmazione delle spese di personale.

#### Fonti normative statali di riferimento

- D.lgs. n. 267/2000;
- D.lqs. n. 165/2001;
- D.L. n. 78 2013;
- D.L. n. 52/2012 (l. n. 94/2012);
- D.L. n. 95/2012 (l. n. 135/2012);
- Leggi finanziarie dal 2004 ad oggi.

# Motivazioni della richiesta:

La motivazione della richiesta nasce dal fatto che la maggior parte di questi criteri deriva da condizioni storiche, talvolta casuali, degli Enti Locali e della Regione. Su quelli di minor dimensione i gradi di libertà di minor dimensione non consentono di rispondere alla normale gestione delle risorse umane, nonché a fare fronte alle emergenze.

Quindi, esattamente come nel caso del Patto di Stabilità, assegnando in termini consolidati gli obiettivi di cui sopra, la Regione potrebbe costituire non solo una camera di compensazione degli spazi non utilizzati, ma anche favorire mutue cessioni degli stessi spazi fra Amministrazioni. Ma soprattutto, come da molti anni incentivato nel Piano di Riordino Istituzionale, favorire e sostenere l'attitudine alla programmazione in materia di capitale umano da parte delle Amministrazioni territoriali.

Ciò a partire dal fatto che il personale dipendente può comunque usufruire degli istituti di mobilità fra Enti, previo *nulla osta* dell'Ente cedente, e che i dirigenti possono

concretamente farlo liberamente. Se ne deduce che non ha molto senso, nel contesto di un unico ecosistema di pubbliche amministrazioni, praticare il rafforzamento amministrativo solo su quelle più grandi, pena un crescente effetto *spillover* dagli Enti più forti verso quelli più in difficoltà.

Tutti questi, Enti che partecipano a processi continui di produzione di servizi ai cittadini.

#### Governance istituzionale

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento alla Regione di competenze legislative e amministrative differenziate volte a consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nel rispetto della competenza statale sugli organi di governo di Comuni, Province e Città metropolitane.

Riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione delle loro funzioni amministrative, nel rispetto dei principi di cui all'art 118 Cost.

Riconoscimento in capo alla Regione della possibilità di dettare disposizioni in materia di esercizio associato obbligatorio di funzioni amministrative dei comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 14, commi 27 e ss., del d.l. 78/2010;

Riconoscimento alla Regione di competenze legislative in materia di criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei Comuni sorti da fusione e dei contributi statali regionalizzati a sostegno delle forme associative.

Nell'ambito delle norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'art. 133, comma 1 Cost. per la modifica delle circoscrizioni provinciali, riconoscimento alla Regione della possibilità di dettare criteri per l'esercizio dell'iniziativa comunale anche in deroga alle vigenti disposizioni statali.

# Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma III, della Costiutuzione - Coordinamento della finanza pubblica;

Art. 133, commi I e II, della Costituzione;

Possibili profili di interferenza con materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: Art. 117, co. II, lett. p), della Costituzione - Legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

# Descrizione della richiesta

- al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, riconoscimento alla Regione della potestà di disciplinare l'istituzione e l'ordinamento di forme associative tra enti locali anche diverse da quelle individuate dall'art. 14, comma 28, del d.l. 78/2010 (Unioni e convenzioni);

- -al fine di assicurare una maggiore integrazione e coordinamento tra comuni e rispettiva forma associativa, riconoscimento alla Regione della potestà di dettare disposizioni in materia di organi delle Unioni, nel rispetto del principio di rappresentatività di secondo grado delle stesse;
- riconoscimento in capo alla Regione della possibilità di dettare disposizioni in materia di **esercizio associato obbligatorio** di funzioni amministrative dei comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 14, commi 27 e ss., del d.l. 78/2010;
- riconoscimento alla Regione, in tutte le materie concorrenti, della potestà legislativa di **allocazione delle funzioni non fondamentali** agli enti locali, anche in difformità rispetto a eventuali norme contenute nella legislazione statale di principio;
- riconoscimento alla Regione, nelle specifiche materie di competenza legislativa esclusiva statale che vengono in rilievo in occasione dell'attribuzione di maggior autonomia alla Regione, della potestà legislativa in materia di allocazione delle funzioni amministrative agli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione, anche in deroga alle norme statali di settore;
- riconoscimento alla Regione, per tutte le **funzioni fondamentali** individuate dallo Stato attinenti a materie di competenza regionale, e in assenza di specifica determinazione statale, della potestà legislativa di **precisarne il contenuto** e di stabilire le **regole per l'esercizio associato** da parte degli enti locali, anche mediante la disciplina degli enti associativi;
- previa regionalizzazione della quota parte dei fondi statali destinati al sostegno dei **processi di fusione tra comuni**, riconoscimento in capo alla Regione della potestà di disciplinare criteri e modalità per la concessione dei suddetti **contributi** e della conseguente potestà amministrativa;
- riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa esclusiva in materia di disciplina dei **procedimenti di fusione ed incorporazione** tra comuni;
- nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica assegnati al sistema regionale, facoltà per la Regione di dettare disposizioni derogatorie e di maggior favore per i comuni nati da fusione, anche in deroga alla normativa statale, con specifico riferimento alle facoltà assunzionali ed alle spese in conto corrente e capitale;



- riconoscimento alla Regione di competenze legislative in materia di criteri e modalità per la concessione dei contributi statali regionalizzati a sostegno delle forme associative;
- al fine di favorire **processi di accorpamento di ambiti territoriali provinciali contigui**, riconoscimento alla Regione, nell'ambito delle norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'art. 133, comma 1 Cost, della possibilità di dettare criteri per l'esercizio dell'iniziativa comunale anche in deroga all'art. 21 TUEL.

# Fonti normative statali di riferimento

- Art. 21 TUEL:
- Art. 32 TUEL;
- Art. 14, commi 27 e ss.;
- D.L. 78/2010;
- Legge 56/2014, art. 1 commi 195 e ss.;
- Norme primarie e secondarie disciplinanti gli incentivi ai comuni nati da fusione e disposizioni derogatorie e di maggior favore per i comuni nati da fusione;
- Intesa Conferenza Unificata marzo 2006 sulla regionalizzazione incentivi alle forme associative tra comuni.

# Motivazioni della richiesta:

- contenere i costi delle amministrazioni locali attraverso l'esercizio di potestà legislativa piena ed esclusiva in ordine alle forme associative fra enti locali, ivi compresa la leva dell'obbligatorietà dell'esercizio associato;
- superare la formale distinzione tra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali per una migliore organizzazione e distribuzione delle funzioni amministrative tra la Regione stessa ed il proprio sistema locale;
- migliorare e razionalizzare le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative sul territorio;
- potenziare le prerogative regionali in materia di processi di fusione e modifica delle circoscrizioni provinciali al fine da facilitare i diversi processi.

Com'è noto, secondo il nuovo riparto delle competenze legislative delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, l'ordinamento locale non costituisce più una materia unitaria devoluta allo Stato, ma materia costituita da una pluralità di oggetti, sui quali la riserva allo Stato vale solo per gli ambiti specificamente indicati, lasciandosi per il resto spazio all'intervento del legislatore regionale, sia pur nel rispetto della potestà statutaria

e regolamentare costituzionalmente garantita agli enti locali. Lo Stato è chiamato infatti ad esercitare la propria potestà esclusiva sulla legislazione elettorale, sugli organi di governo, sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2 lett. p) e su pochi altri ambiti indicati espressamente dalla Costituzione (per es., la modifica delle circoscrizioni provinciali: art. 133, comma 1 Cost.), lasciando, pertanto, alla legislazione regionale la facoltà di dispiegarsi nei restanti profili.

Tuttavia, è noto come, soprattutto a partire dall'avvento della crisi economica, la materia dell'ordinamento locale è stata oggetto di una interpretazione fortemente centralistica, dovuta all'esigenza di contenere o ridurre la spesa pubblica anche attraverso l'uniformazione e la semplificazione dell'organizzazione amministrativa e territoriale del Paese. Si è assistito così ad un netto spostamento del baricentro a favore delle potestà legislative dello Stato, anche per effetto dell'intervento della Corte costituzionale che, in più occasioni, ha assecondato tale tendenza, collocando nell'ambito della materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica" l'intera disciplina delle forme associative tra enti locali (Comunità montane, Unioni, convenzioni), la disciplina dell'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali tra i comuni, fino a spingersi a disciplinare i processi di fusione e a dettare norme sul regime giuridico dei comuni nati da fusione.

Sempre lo Stato ha proseguito, poi, con una propria politica di incentivazione delle forme associative tra Comuni (Unioni e convenzioni), dettando criteri di accesso ai contributi (sia pure con l'intesa delle Regioni, acquisita in Conferenza) al cui rispetto ha condizionato il trasferimento alle Regioni della rispettiva quota di risorse.

Tale lettura estensiva delle competenze statali in materia di ordinamento locale ha avuto anche un forte riflesso sulla potestà regionale di organizzazione e distribuzione delle funzioni amministrative tra la Regione stessa ed il proprio sistema locale, portando ad una netta, e spesso artificiosa, cesura tra "funzioni fondamentali" e "non fondamentali" di comuni, province e Città metropolitane, rendendo così difficile la piena attuazione dei processi di riordino funzionale, fortemente voluti dallo stesso legislatore statale.

Nonostante questa tendenza, molte Regioni hanno sviluppato nel corso del tempo efficaci politiche di coordinamento del proprio sistema locale, intervenendo sia attraverso il sostegno allo sviluppo di modelli di cooperazione intercomunale, sia mediante l'incentivazione dei processi di fusione e la costante manutenzione sul riparto delle competenze e funzioni amministrative tra i propri enti locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E tra queste Regioni, sicuramente la Regione Emilia-Romagna appare da sempre caratterizzata per una particolare capacità



sia di attuazione delle grandi leggi di riforma statale, sia di elaborazione e sperimentazione di nuovi strumenti e politiche a sostegno del sistema locale. Si vedano in particolare, le leggi regionali Emilia-Romagna n. 24 del 1996, 2 del 2004, 21 del 2012 e 13 del 2015 (quest'ultima adottata in attuazione della Legge 56/2014). Del resto, è noto come la Regione Emilia-Romagna sia quella nella quale più elevato è il numero di Unioni, sia dei processi di fusione.

Le competenze richieste in questa sede appaiono quindi decisive per l'implementazione di tutto il quadro delle nuove competenze, normative ed amministrative, sulle quali la Regione chiede ora una autonomia differenziata. In questo senso, quindi, si potrebbe riconoscere alla cd. *governance* istituzionale la valenza di materia trasversale regionale connessa all'interesse, ma soprattutto alla necessità, della Regione di adeguare dal punto di vista dell'organizzazione istituzionale e amministrativa – avuto riguardo all'autonomia normativa degli enti locali – la disciplina delle nuove funzioni conseguite.

In ogni caso, quand'anche non si ritenga possibile riconoscere tali competenze in quanto connesse e complementari alle altre materie oggetto di autonomia differenziata, esse appaiono riconducibili – proprio in forza della sopra citata giurisprudenza costituzionale – alla materia del coordinamento della finanza pubblica, materia ricompresa tra quelle suscettibili di autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, comma 3 Cost. Si tratta infatti, in ogni caso, di potestà legislative ed amministrative finalizzate al contenimento dei costi dell'amministrazione locale, alla individuazione di modelli organizzativi ispirati alla massima efficienza ed economicità e alla ottimizzazione delle risorse.

Le richieste appaiono quindi volte a garantire, da un lato, alla Regione la possibilità di intervenire sia sulla ripartizione delle competenze a livello locale, sia sulle loro modalità di svolgimento; proseguendo e rafforzando la propria politica di incentivazione alla cooperazione ed aggregazione tra comuni, anche utilizzando, ove occorra, la leva dell'esercizio associato obbligatorio di determinate funzioni; potendo adattare alla specificità del proprio territorio (più di quanto non sia già ora consentito) i criteri di incentivazione e sostegno; accompagnando i comuni nati da fusione da specifiche misure derogatorie e di maggior favore; regolando in autonomia le procedure di fusione e incorporazione.

Per quanto concerne le richieste relative ai processi di fusione ed al regime giuridico dei comuni nati da fusione, la legittimazione alla richiesta di autonomia legislativa differenziata è peraltro rinvenibile nella competenza, costituzionalmente riconosciuta, in capo alle Regioni dall'art. 133, comma 1 Cost., in materia di revisione delle circoscrizioni comunali. Tale materia è stata ritenuta, a seguito della revisione costituzionale del 2001, materia di

potestà legislativa residuale regionale. Si tratta quindi di una richiesta volta a ripristinare una lettura più adeguata al quadro costituzionale di tale materia.

La richiesta relativa alle procedure di modifica delle circoscrizioni provinciali è invece avanzata con riferimento all'obiettivo – riconducibile ai sopra indicati obiettivi di efficienza ed economicità – di completare il riassetto del livello locale intermedio anche attraverso la razionalizzazione dei confini provinciali. Si rammenti, sul punto, che tutta la legislazione statale dell'ultimo quinquennio ha puntato alla razionalizzazione delle funzioni provinciali, ipotizzando anche – pur senza giungere ad una definitiva attuazione del modello – ad una razionalizzazione territoriale, ovvero ad una riduzione del numero delle stesse. In attuazione di queste politiche, La Regione Emilia-Romagna ha puntato fortemente sulla cooperazione anche a livello interprovinciale, favorendo l'istituzione delle cd. "aree vaste interprovinciali", quali innovative formule di cooperazione volontaria tra Province. Tale sperimentazione potrebbe quindi evolversi anche verso la definitiva aggregazione dei territori provinciali e la costituzione di organi comuni, attraverso una legislazione regionale che disciplini la iniziativa comunale (indefettibile, ai sensi dell'art. 113, comma 1 Cost.) in modo tale da facilitare il processo.



# Rapporti internazionali e con l'Unione Europea

# Oggetto della richiesta di autonomia

Rafforzamento della partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto comunitario e sviluppo della cooperazione con lo Stato centrale nelle relazioni con l'Unione europea.

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 11 della Costituzione:

Art. 117, comma III, della Costituzione - Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;

Art. 117, comma V, della Costituzione - Partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e dell'Unione Europea;

Art.117, ultimo comma, della Costituzione.

#### Descrizione della richiesta

In una cornice di garanzia e di coordinamento con lo Stato centrale, nonché in conformità a quanto contenuto nell'Addendum sui rapporti internazionali con l'Unione europea all'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo. 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Emilia-Romagna del 28 febbraio 2018, la Regione ambisce a conseguire una differenziata autonomia di tipo amministrativo attraverso:

- II potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (c.d. fase ascendente) a seguito dell'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte della Regione ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione;
- Il riconoscimento di poteri rafforzati della Regione ai fini del consolidamento dell'Unione europea e, in particolare, dell'intensificazione delle relazioni e della cooperazione transfrontaliera, anche attraverso l'assunzione dell'impegno da parte del Governo a presentare un disegno di Legge recante autorizzazione alla ratifica dei

protocolli aggiuntivi alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa di Madrid il 21 maggio 1980 e ratificata dall'Italia con Legge 19 novembre 1984, n. 948, nel rispetto dei limiti procedurali ivi contenuti e dei vincoli costituzionali esistenti;

- Ferma la responsabilità dello Stato per qualunque infrazione del diritto comunitario, l'individuazione di forme e meccanismi idonei ad assicurare un maggiore coinvolgimento della Regione nelle controversie di diritto comunitario che la riguardano direttamente, con particolare riferimento agli eventuali contenziosi nelle materie oggetto del riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da parte della Regione ai sensi dell'art. 116, comma III, della Costituzione.

# Fonti normative statali di riferimento

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea":
- Legge 18 novembre 1984, n. 948 di ratifica della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali stipulata nell'ambito del Consiglio europeo a Madrid il 21 maggio 1980.

# Motivazione della richiesta:

Sviluppare e incrementare il coordinamento complessivo fra l'azione dello Stato e delle autonomie territoriali nei rapporti con l'Unione Europea anche attraverso il riconoscimento di maggiore rappresentatività alle autonomie territoriali.

# VI. ULTERIORI OBIETTIVI STRATEGICI

Le richieste riferite a questa area si articolano nelle richieste di autonomia nei seguenti ambiti:

- Agricoltura;
- Protezione della fauna e esercizio dell'attività venatoria;
- Acquacoltura;
- Cultura e spettacolo;
- Sport;
- Organizzazione della Giustizia di Pace

# **Agricoltura**

#### **ORGANISMO PAGATORE REGIONALE - 1**

# Oggetto della richiesta di autonomia

Richiesta di trasferimenti finanziari per sostenere l'attività dell'organismo pagatore regionale di aiuti, premi, contributi comunitari in materia di agricoltura (AGREA)

#### Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma IV della Costituzione - Agricoltura

#### Descrizione della richiesta:

Assicurare alla Regione le risorse necessarie ad alimentare il funzionamento e l'esercizio delle funzioni del proprio Organismo pagatore (AGREA), trattenendo parte del gettito fiscale o comunque intervenendo sui meccanismi che regolano la finanza pubblica.

#### Fonti normative statali di riferimento

- d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della Legge 28 luglio 2016, n. 154."

#### Motivazione della richiesta:

L'istituzione dell'Organismo pagatore regionale ha garantito una maggior efficacia ed efficienza sotto il profilo della tempestiva erogazione delle risorse comunitarie alla platea delle imprese interessate e ha di fatto sgravato Agea nazionale di tutti gli adempimenti riferiti alle funzioni svolte a livello regionale, senza tuttavia una dovuta compensazione finanziaria da parte dello Stato. Per tali ragioni, stante il fatto che AGEA nazionale viene completamente finanziata dallo Stato, è necessario prevedere la devoluzione di una quota di risorse alla Regione Emilia-Romagna che autonomamente fa fronte all'esercizio di attività che per altre regioni sono svolte dall'organismo pagatore nazionale.



# **Agricoltura**

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA – 2 (si veda speculare RICHIESTA dell'AREA II - SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE PER I SISTEMI PRODUTTIVI E ALLE START-UP INNOVATIVE – 1)

# Oggetto della richiesta di autonomia

Richiesta di trasferimenti finanziari per sostenere il trasferimento tecnologico e l'organizzazione della domanda di ricerca

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma IV della Costituzione - Agricoltura;

Art. 117, comma III della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica;

Art. 117, comma III della Costituzione - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

# Descrizione della richiesta:

Assicurare alla Regione le risorse necessarie a sostenere interventi di finanziamento di progetti di ricerca e trasferimento tecnologico con ricadute anche a livello nazionale.

#### Motivazione della richiesta:

Per attivare progetti di intervento è necessario prevedere la devoluzione di una quota di risorse alla Regione Emilia che autonomamente fa fronte all'esercizio di attività o comunque intervenire su meccanismi che regolano la finanza pubblica.

# **Agricoltura**

# ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA)- 3

# Oggetto della richiesta di autonomia

Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall' istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma IV della Costituzione - Agricoltura;

Art. 117, comma III della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica;

#### Descrizione della richiesta:

Nell'ambito delle politiche di sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, il fondo di garanzia ISMEA costituisce uno degli strumenti più significativi per facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori agricoli, mediante la concessione di garanzie finanziarie e sostenere così gli investimenti e la produzione. Si tratta di un intervento particolarmente significativo per le imprese agricole, strutturalmente poco dotate di garanzie reali per l'accesso al credito. La regionalizzazione di questi interventi potrebbe consentire sinergie con gli altri strumenti di politica agricola regionale, primo fra tutti il Programma di sviluppo rurale. La Regione si candida pertanto a gestire attraverso i Consorzi Fidi Regionali le risorse attualmente attribuite ad ISMEA.

# Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

# Motivazione della richiesta:

La richiesta è volta a "introitare" quota parte delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102", del Fondo di garanzia - in base all'incidenza del



numero di imprese del settore agricolo ubicate in Emilia-Romagna sul totale nazionalecon lo scopo di gestire il rilascio da parte della Regione, attraverso il proprio sistema di intermediazione rappresentato dai Consorzi fidi, di tali garanzie a favore delle imprese regionali.

# Protezione della fauna e esercizio dell'attività venatoria AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E RUOLO DEI COADIUTORI- 1

# Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa in materia di ambiti territoriali di caccia e riconoscimento del ruolo dei coadiutori nei piani di controllo della fauna selvatica

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma II, lettera s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

#### Descrizione della richiesta:

Riconoscimento in capo alla Regione Emilia-Romagna della potestà di emanare norme per la composizione e i compiti degli ambiti territoriali di caccia nonchè il riconoscimento del ruolo dei coadiutori nell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Riconoscimento in capo alla Regione Emilia-Romagna della competenza a disciplinare gli aspetti amministrativi collegati a quelli costitutivi e gestionali degli ambiti territoriali di caccia e a disciplinare il ruolo e le funzioni dei coadiutori nell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica.

# Fonti normative statali di riferimento

- Legge11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

#### Motivazione della richiesta:

La richiesta della Regione Emilia-Romagna è volta a declinare in maniera più adeguata alle esigenze regionali la rigidità del quadro normativo statale pur nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, razionalizzando gli aspetti collegati all'organizzazione degli ambiti territoriali di caccia.

Per quanto riguarda l'effettuazione dei piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica, la disciplina nazionale ne prevede l'attuazione sotto la responsabilità della Polizia Provinciale, che può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si



attuano i piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. La richiesta della Regione è quella di poter estendere tale attività anche ai coadiutori (cacciatori abilitati all'esercizio venatorio) per garantire maggiore efficacia alle attività di abbattimento, anche in relazione ai numeri molto contenuti del personale provinciale adibito ai ruoli di polizia.

# Acquacoltura

# ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA COLLEGATE ALL'ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA. DISCIPLINARE ED AUTORIZZARE IL PRELIEVO DI NOVELLAME – 1

# Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa in materia di istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura in mare e nel demanio marittimo, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone.

Potestà normativa e amministrativa di disciplinare ed autorizzare il prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo.

# Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma II, lettera s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

#### Descrizione della richiesta:

Riconoscimento in capo alla Regione Emilia-Romagna della potestà di emanare norme per l'istituzione e la disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura, ivi compresi le modalità, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone

Riconoscimento in capo alla Regione Emilia-Romagna della competenza di disciplinare le condizioni relative alla gestione delle zone di tutela biologica collegate all'attività di acquacoltura, ivi comprese le modalità di funzionamento e la disciplina inerente agli strumenti e agli attrezzi utilizzabili in tali zone.

Strettamente correlata a tale richiesta vi è quella volta al riconoscimento della potestà di disciplinare ed autorizzare il prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo.

# Fonti normative statali di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
- Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e decreti di attuazione.



# Motivazione della richiesta:

La richiesta è motivata dalla necessità di effettuare valutazioni immediate delle esigenze di tutela ambientale nelle aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento, contemperando il sostegno al settore economico produttivo di riferimento. Strettamente correlata a tale richiesta vi è quella volta al riconoscimento della potestà di disciplinare ed autorizzare il prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo, in quanto attività propedeutica e connessa a quella propria dell'acquacoltura.

# Acquacoltura

# **CONCESSIONI DEMANIALI - 2**

#### OGGETTO DELLA RICHIESTA DI AUTONOMIA

Richiesta di attribuzione dei proventi collegati al rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di pesca ricreativa ed acquacoltura, a seguito del trasferimento di funzioni alla regione in applicazione dell'art. 105, comma 2, lettera I) del dlgs. n. 112/1998.

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma III, della Costituzione - Governo del territorio;

Art. 117, comma II, lettera s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

# Descrizione della richiesta:

Riconoscimento in capo alla Regione Emilia-Romagna dei proventi collegati al rilascio delle concessioni in aree del demanio marittimo per attività di acquacoltura, a seguito del trasferimento di funzioni alla Regione in applicazione dell'art. 105, D.Lgs. n. 112/1998.

# Fonti normative statali di riferimento

- Artt. 36-38, Codice navigazione;
- Art. 105, comma 2, lettera I) del D.Lgs. n. 112/2008;
- Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494".

# Motivazione della richiesta:

Accompagnare all'esercizio delle funzioni amministrative le necessarie risorse finanziarie per l'espletamento delle attività, completando il processo di trasferimento delle funzioni.



# Cultura e spettacolo

# GESTIONE DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS) - 1

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di maggiore autonomia normativa ed amministrativa nella gestione del FUS Fondo unico per lo spettacolo

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma III della Costituzione - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

#### Descrizione della richiesta

Si chiede la regionalizzazione delle risorse del F.U.S. e l'attribuzione della funzione di ripartizione delle stesse tra i diversi settori (attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero), nonché l'assegnazione ai beneficiari, individuando i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti.

# Fonti normative statali di riferimento

- Legge 30 aprile 1985, n.163 recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e ss. mm. li;
- Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo";
- Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 27 luglio 2017 recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163";
- Legge 175/2017 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia".

#### Motivazione della richiesta:

Le ragioni della richiesta sono dovute al fatto che il livello regionale di governo sembra – in questo settore –maggiormente in grado di avere conoscenza diretta e piena dei soggetti operanti sul territorio e pertanto di garantire un governo unitario e sinergico delle risorse nazionali, regionali e comunali.

In secondo luogo, alcune regioni più di altre hanno investito in questa ottica di razionalizzazione e di "sistema a rete", e l'Emilia-Romagna è tra queste.

Ad oggi, Il Fondo Unico dello Spettacolo viene ripartito in quota percentuale tra i diversi settori su proposta del MIBACT dalla Consulta dello Spettacolo; la ripartizione viene poi approvata con il parere della Conferenza delle Regioni. Tale sistema, già oggetto di rilevanti censure ad opera della Corte costituzionale che non ha mancato di sottolinearne la marcata impronta centralista auspicandone la revisione in senso maggiormente rispettoso delle prerogative regionali, (cfr. Corte Cost., sent. n. 225/2004) scontando un deficit cognitivo in punto di conoscenza piena e diretta dei soggetti operanti sul territorio regionale non è in grado di assicurare un governo unitario e sinergico delle risorse e si presenta, peraltro, penalizzante, per la realtà emiliano-romagnola.

# Cultura e spettacolo

# **VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEI MUSEI – 2**

# Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento di una maggiore autonomia normativa ed amministrativa in ordine alla valorizzazione di tutti i musei presenti sul territorio regionale, ivi compresi quelli attualmente di proprietà dello Stato allo scopo di promuoverne la loro valorizzazione in maniera integrata con tutti gli altri musei locali e con le reti museali e tematiche del territorio regionale.

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma III della Costituzione - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

#### Descrizione della richiesta:

Sul piano programmatico e di raccordo delle politiche culturali la proposta prevede un nuovo ruolo dell'Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) al fine di porre in capo ad esso una cabina di regia tra Regione, MIBAC e principali organismi di ricerca, con il compito di:

- a) definire indirizzi in materia di valorizzazione per tutti i musei della regione, coerenti con gli obiettivi di valorizzazione e con i livelli minimi di valorizzazione;
- b) coordinare la spesa a favore dei musei, oltre che gli interventi nazionali e regionali che a qualunque titolo siano destinati alla conservazione, gestione e valorizzazione dei musei e del loro rapporto con il territorio;
- c) formulare ed attuare un piano (annuale e pluriennale) di attività regionale per la ricerca,
   la conservazione, la formazione e la promozione delle collezioni e delle strutture
   museali, oltre che del personale impiegato;
- d) esercitare le funzioni connesse alla tutela libraia, unitamente alla valorizzazione dei beni culturali mediante un rapporto costante con gli enti pubblici proprietari (di cui alla scheda "Tutela beni librari");

- e) favorire lo scambio di buone pratiche tra musei, oltre che la circolazione di giovani professionisti e studenti, anche al fine di perfezionare gli studi connessi al cultural heritage;
- f) documentare in modo permanente le pratiche museali (didattica, attività di presidio sociale in aree svantaggiate, educazione degli adulti, rapporti con il mondo imprenditoriale ecc..) al fine di fornire elementi per l'aggiornamento delle politiche regionali di settore;
- g) condividere un programma di iniziative diffuso nel territorio, con particolare riguardo alle aree marginali ed ai musei locali;
- h) individuare i meccanismi di collaborazione tra grandi e piccoli musei, oltre che con il resto dell'offerta culturale locale; (biblioteche, archivi, cinema, librerie, teatri, ecc.);
- i) promuovere in forma coordinata le iniziative (mostre, laboratori didattici, itinerari culturali, ecc.) e adottare modalità integrate di accesso (biglietti unici, sconti sui trasporti, agevolazioni commerciali, ecc.).

#### Fonti normative statali di riferimento

- Artt. 5, 9, 116, 117 e 119 della Costituzione;
- Legge 7 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014";
- Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";
- Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni: passaggio dalla competenza legislativa concorrente alla competenza esclusiva della Regione per l'ambito valorizzazione dei beni culturali.

# Motivazione della richiesta:

Ricondurre all'unità e a una maggiore efficacia ed efficienza gli interventi di valorizzazione e gestione dei musei e dei beni culturali in Emilia-Romagna, allo scopo di aumentare le



condizioni di conoscenza e conservazione delle collezioni dei musei emiliano-romagnoli e ad incrementarne la fruizione.

# **Ordinamento Sportivo**

# Oggetto della richiesta di autonomia

Valorizzazione dell'attività sportiva in funzione della prevenzione sanitaria e dell'inclusione sociale:

Regolamentazione e programmazione dell'edilizia e dell'impiantistica sportiva nel territorio regionale.

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma III della Costituzione - Ordinamento sportivo;

Art. 117, comma III della Costituzione - Tutela della salute;

Art. 117, comma III della Costituzione - Governo del territorio.

# Descrizione della richiesta

Per quanto attiene allo sport, anche in correlazione con le richieste attinenti alla tutela della salute, la Regione Emilia-Romagna chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di tipo amministrativo per valorizzare l'attività sportiva quale ausilio alla prevenzione sanitaria e come mezzo di aggregazione sociale anche diretta ai soggetti svantaggiati.

In correlazione alle richieste in materia di governo del territorio, inoltre, la Regione Emilia-Romagna intende chiedere allo Stato maggiore autonomia nella regolamentazione e programmazione dell'edilizia e dell'impiantistica sportiva.

# Fonti normative statali di riferimento

- D. Igs 23 luglio 1999, n. 242 recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 362;
- D.L. 25 novembre 2015 n. 185, conv. in Legge 22 gennaio 2016 n. 9;
- DPCM del 4 maggio 2018 recante "Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del fondo sport e periferie Legge 205/2017".



#### Motivazione della richiesta:

Pur in un quadro di necessario coordinamento con lo Stato e nel rispetto dell'autonomia del CONI e delle Federazioni, anche al fine di meglio assicurare efficacia alle Strategie decise a livello comunitario per la promozione dell'attività sportiva, si ritiene che il conseguimento di maggiori spazi di autonomia nella programmazione dell'impiantistica e dell'edilizia sportiva costituisca precondizione necessaria per una gestione più efficace, più efficiente e maggiormente funzionale di tale categoria di beni, nella prospettiva della loro massima valorizzazione. In considerazione delle significative e documentate ricadute dell'attività sportiva in termini di benessere psico- fisico della popolazione, del suo elevato valore sociale, della sua strategica valenza promozionale per il territorio regionale medesimo e, della suo impatto sullo sviluppo economico-sociale, conseguire strumenti regionali di programmazione e intervento, diversificati rispetto al modello attualmente diffuso presso la generalità delle amministrazioni regionali, potrà altresì consentire di supportare l'ulteriore sviluppo delle eccellenze sportive presenti in Emilia-Romagna.

#### Giustizia di pace

# ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA DI PACE

# Oggetto della richiesta di autonomia

Acquisizione di competenze in materia di organizzazione della giustizia di pace

#### Materia costituzionale di riferimento:

Art. 117, comma II, lett. I) - Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace

#### Descrizione della richiesta

La Regione chiede il riconoscimento di competenze normative e amministrative in materia di organizzazione della giustizia di pace, in particolare in relazione all'istituzione e al funzionamento degli uffici del giudice di pace per corrispondere alle specifiche esigenze del territorio, nel rispetto dei principi che assicurano l'indipendenza e l'autonomia dei giudici di pace.

#### Fonti normative statali di riferimento

- Legge n. 374 del 21 novembre 1991, recante "Istituzione del giudice di pace";
- D.Lgs. n. 156/2012, recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n. 148";
- Legge n. 57/2016, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";
- D. Igs. del 31 maggio 2016 n. 92, recante "Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio";
- DM 10/11/2014 recante "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";



- DM 27/5/2016 recante "Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con Legge 27 febbraio 2015, n. 11";
- DM 20/12/2016 recante "Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016".

# Motivazione della richiesta

La richiesta è finalizzata al potenziamento degli Uffici del giudice di pace e alla razionalizzazione della loro dislocazione sul territorio regionale, in risposta alle esigenze dallo stesso espresse, nell'ottica della diminuzione dei tempi del contenzioso e della miglior fruibilità del servizio.

# IV.

Appendice documentale

# La condivisione della proposta con gli Enti locali del territorio della Regione Emilia-Romagna e i loro organismi associativi

Fra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore con delega al riordino istituzionale sono stati impegnati in un'intensa attività di illustrazione della proposta sul territorio regionale. Come testimoniato dai documenti raccolti in questa sezione, la proposta di regionalismo differenziato formulata dalla Regione è stata oggetto di un intenso confronto con i sindaci, i presidenti di provincia, il sindaco metropolitano di Bologna, che hanno espresso il proprio favore per l'iniziativa anche attraverso le proprie associazioni di rappresentanza.

Gli attori istituzionali locali hanno così avuto occasione di esprimere piena condivisione circa la logica di fondo dell'iniziativa, i tempi e le modalità di sviluppo, e di vagliarne le presumibili ricadute sul sistema di governo locale.



Conferenza metropolitana dei Sindaci

Ai Signori Sindaci della Conferenza metropolitana di Bologna

e p.c. Al Presidente della Regione E.R. Stefano Bonaccini

> All'Assessora della Regione E.R. al riordino istituzionale Emma Petitti

Al Segretario Generale – Roberto Finardi

- alle PEC istituzionali -

Gentilissimi Sindaci,

si comunica che la Conferenza metropolitana dei Sindaci è convocata per il giorno

# LUNEDI' 25 settembre 2017 alle ore 18:30

Presso la Sala del Consiglio di Palazzo Malvezzi -  $V_{\rm IA}$  Zamboni n. 13 per la trattazione dell'oggetto di cui all'ordine del giorno di seguito allegato.

Si precisa, inoltre, che alla seduta sono invitate le forze economiche e sociali del territorio metropolitano.

Distinti saluti.

Bologna, 13 settembre 2017

Il Sindaco della Città metropolitana di Bologna Virginio Merola

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

U.O. Sviluppo Affari Interistituzionali e Innovazione - Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna Tel. 051. 659.8034 / 8496 / 8646 - conferenzametropolitana@cittametropolitana.bo.it www.cittametropolitana.bo.it – posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it



# Conferenza metropolitana di Bologna

# Ordine del Giorno del 25/09/2017

OGGETTO N. 1 - I.P. 2499/2017 - Fascicolo 2.1.2.0.0.0/7/2017 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO INNOVAZIONE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA U.O. SVILUPPO AFFARI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE

Illustrazione degli indirizzi della Giunta regionale per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo della Costituzione.

Allegati:

Documento di Indirizzi della Giunta regionale Nota tecnica della Regione E.R.

VARIE ED EVENTUALI

Legenda

IE - IMMEDIATA ESECUTIVITA'



- All'attenzione dei Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna
- All'attenzione dei Componenti del Consiglio Regionale ANCI Emilia-Romagna

Bologna 07/09/2017 Prot. n. 210

# Oggetto: Incontro con Presidente della Regione, Stefano Bonaccini

#### Gent.mi.

è convocato per il giorno martedì 19 settembre 2017, alle ore 10,30, a Bologna, presso la Sala Consiliare del Quartiere Porto/Saragozza, in via dello Scalo 21, un incontro con il Presidente Bonaccini, con il seguente ordine del giorno:

 Confronto sul documento di indirizzi approvato dalla Giunta Regionale che avvia il percorso previsto dall'articolo 116 della Costituzione che consente l'attribuzione alle Regioni con i conti in ordine di ulteriori "forme e condizioni particolari di autonomia" attraverso una legge dello Stato approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta, sulla base di un'intesa con il Governo.

# Programma dei lavori:

Ore 10:30 - Daniele MANCA, Sindaco di Imola e Presidente ANCI Emilia-Romagna

Stefano BONACCINI, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

# Dibattito

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13:00

Si prega di dare conferma di presenza al seguente indirizzo email: teresa.barbato@anci.emilia-romagna.it.

I Sindaci che sono impossibilitati a partecipare possono farsi sostituire da un Assessore, da un proprio collaboratore o da un Consigliere Comunale (non è richiesta delega formale).

Distinti saluti

Daniele Manca Presidente

Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna T +39 051 6338911 F +36 051 553202 P.IVA 03485670370 C.F. 80064130372 www.anci.emilia-romagna.it





#### **COMUNICATO STAMPA**

# VIA EMILIANO-ROMAGNOLA ALL'AUTONOMIA, UPI: PIENO SOSTEGNO A REGIONE

La discussione da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del Documento di indirizzi che avvia il percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, così come previsto dall'articolo 116 della Costituzione, è pienamente condivisa - nel metodo e nel merito – dalle Province emiliano-romagnole.

Nel merito, perché è tempo che in questo Paese le Regioni virtuose e con i conti in ordine vengano premiate con maggiori risorse per poter meglio assicurare equità e crescita, in particolare nelle quattro aree di competenza individuate dal Presidente Bonaccini e dalla Giunta regionale: lavoro e impresa; formazione e ricerca; ambiente e territorio; welfare e sanità.

Nel metodo, perché la via costituzionale – a differenza di referendum di facile consenso, ma privi di reale efficace, oltre che dispendiosi – è quella meglio in grado di garantire, attraverso un confronto con il Governo, il raggiungimento di una maggiore autonomia legislativa e finanziaria.

Tale approdo, che ci auguriamo possa essere raggiunto in tempi brevi, produrrà non solo benefici reali alle comunità, ma consentirà anche migliori condizioni per il lavoro che gli enti locali svolgono sul territorio, rendendoli ancora più credibili e funzionali al soddisfacimento delle esigenze della quotidianità.

In quest'ottica, riteniamo indispensabile ribadire, ancora una volta, la necessità di trovare una soluzione alla non più sostenibile situazione di difficoltà finanziaria che penalizza l'operatività delle Province, a scapito delle nostre comunità.

#### Giammaria Manghi

Presidente regionale dell'UPI e Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Tiziano Tagliani Presidente della Provincia di Ferrara

Davide Drei Presidente della Provincia di Forlì-Cesena

Gian Carlo Muzzarelli Presidente della Provincia di Modena

Filippo Fritelli Presidente della Provincia di Parma

Francesco Rolleri Presidente della Provincia di Piacenza

Michele De Pascale Presidente della Provincia di Ravenna

Andrea Gnassi Presidente della Provincia di Rimini

3 ottobre 2017

UPI EMILIA-ROMAGNA Ufficio Stampa

Via I. Malvasia, 6 – 40131 Bologna –Tel. 051 6492491 - Fax 051 6494321 – C.F. 03698180373 – P.IVA 02709951202 www.upi.emilia-romagna.it - <a href="mailto:segreteria.upi@upi.emilia-romagna.it">segreteria.upi@upi.emilia-romagna.it</a>

# 11.

La condivisione della proposta con le rappresentanze delle categorie economiche e sociali firmatarie del Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna

Attorno ai contenuti della proposta, sul rilievo della loro spiccata attitudine ad orientare lo sviluppo economico e sociale della Regione, si è sviluppato un intenso dialogo con le parti sociali e i rappresentanti delle categorie economico-produttive che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, quale documento di strategia politica per la crescita economica e il potenziamento delle tutele sociali. L'iniziativa della Regione recepisce pienamente i contenuti del Patto articolandosi, come si è detto in aree strategiche selezionate in base al criterio della loro idoneità a promuovere lo sviluppo economico-sociale della Regione, attraverso il potenziamento delle politiche territoriali.



Ai firmatari del Patto per il Lavoro Loro sedi

OGGETTO: Indirizzi politico-istituzionali della Giunta regionale per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione

#### Gentilissimi,

come anticipato nel corso della precedente riunione del 18 luglio u.s., si conferma l'incontro, previsto per il 3 agosto p.v. alle ore 10 presso la Sala di Giunta, in v.le Aldo Moro 52, che avrà ad oggetto l'illustrazione, da parte dell'Assessore regionale con delega alle Riforme, Emma Petitti, degli Indirizzi della Giunta regionale per l'attivazione del percorso finalizzato al potenziamento dell'autogoverno nella Regione Emilia-Romagna.

Si tratta, come noto, di un progetto finalizzato all'acquisizione di ulteriori competenze da parte della Regione, nella cornice dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. Il progetto è incentrato, in particolare, su quattro aree di intervento strategico, indicate come prioritarie nel Programma di mandato della Legislatura in corso, e corrispondenti alle misure per:

- a) la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale;
- b) l'internazionalizzazione delle imprese, la ricerca scientifica e tecnologica, il sostegno all'innovazione;
- c) il territorio e la rigenerazione urbana, l'ambiente e le infrastrutture;
- d) la tutela della salute.

Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna

fax 051 527 5429

tel 051 527 5800-5801 Email: segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it PEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUM SUB | | Fasc.|



# Regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE

Quanto all'iter, è necessaria una formale iniziativa della Giunta, a cui seguirà l'avvio di un negoziato con il Governo, preordinato alla sottoscrizione di un'intesa e alla successiva approvazione da parte delle Camere, a maggioranza assoluta.

A tale scopo, la Giunta sta concludendo l'esame preliminare del *Documento di Indirizzi*, per poi dare anche contestualmente corso al confronto in Assemblea Legislativa.

Seguirà invio della documentazione utile ai fini dell'incontro.

Cordiali saluti.

Stefano Bonaccini



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2017. 0699975 del 03/11/2017

Ai firmatari del Patto per il Lavoro Loro sedi



Oggetto:

Proposta e discussione sul documento affinato da portare al tavolo del governo il prossimo giovedì per avvio del confronto sulla richiesta di autonomia avanzata dalla Regione Emilia-Romagna.

# Gentilissimi,

come indicato nell'oggetto della presente e dando seguito agli impegni assunti nel corso delle sedute del Patto per il Lavoro, è convocata un'ulteriore riunione con i firmatari del Patto per il Lavoro il giorno 7 novembre 2017 alle ore 17.30 presso la Sala Giunta della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52, 9 piano.

La seduta sarà dedicata al documento affinato da portare al tavolo del governo il prossimo giovedì per avvio del confronto sulla richiesta di autonomia avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, percorso reso possibile dopo la firma congiunta con il Presidente del Consiglio, On. Paolo Gentiloni, che sanciva formalmente l'avvio del percorso.

Dopo la mia introduzione, la seduta sarà conclusa dall'Assessora Emma Petitti.

Cordiali saluti.

Stefano Bonaccini

Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna

fax 051 527 5429

tel 051 527 5800-5801 Email: segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it PEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO a uso interno: DP/





REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2018. 0005664 del 05/01/2018

Ai firmatari del Patto per il Lavoro Loro sedi

Oggetto: Richiesta di autonomia avanzata dalla Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento sullo stato di prosecuzione della negoziazione con il governo e prime linee di indirizzo ai fini dell'intesa

Gentilissimi,

come indicato nell'oggetto della presente e dando seguito agli impegni assunti nel corso delle sedute del Patto per il Lavoro, è convocata un'ulteriore riunione con i firmatari del Patto per il Lavoro il giorno 12 gennaio, alle ore 15, presso l'Aula Magna di Viale Aldo Moro 30, Bologna.

La seduta è convocata facendo seguito agli incontri precedentemente svolti relativamente all'articolo 116 della Costituzione, per esaminare lo stato attuale del negoziato con il Governo, le aree prioritarie di sviluppo, le linee d'indirizzo e i contenuti dell'intesa.

Dopo la mia introduzione, la seduta sarà conclusa dall'Assessora Emma Petitti.

Cordiali Saluti.

Stefano Bonaccini

Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna

tel 051 527 5800-5801 fax 051 527 5429

Email: segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it PEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

so interno DP/

JUDICE LIVE

LIV.4 LIV.5

15c 2015

SUB.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2018. 0079121 del 05/02/2018

Ai Componenti del Tavolo regionale Patto per il Lavoro

loro sedi



Oggetto: Richiesta di autonomia avanzata dalla Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento circa gli esiti del negoziato con il Governo ai fini della formale sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116 della Costituzione

Gentilissimi,

è convocata una riunione con i firmatari del Patto per il Lavoro, venerdì 9 febbraio 2018, dalle ore 12, presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna (viale A. Moro n. 30, Bologna).

La seduta è finalizzata a fornire, come indicato nell'oggetto, gli aggiornamenti riguardo al negoziato con il Governo ai fini della sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'art. 116 della Costituzione.

Dopo la mia introduzione, la seduta sarà conclusa dall'Assessora Emma Petitti.

Saluti cordiali.

Stefano Bonaccini

Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna

fax 051 527 5429

tel 051 527 5800-5801 Email: segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it PEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

Classif.( a uso interno: DP/





REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2018. 0079121 del 05/02/2018

Ai Componenti del Tavolo regionale Patto per il Lavoro



loro sedi

Oggetto: Richiesta di autonomia avanzata dalla Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento circa gli esiti del negoziato con il Governo ai fini della formale sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'articolo 116 della Costituzione

Gentilissimi,

è convocata una riunione con i firmatari del Patto per il Lavoro, venerdì 9 febbraio 2018, dalle ore 12, presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna (viale A. Moro n. 30, Bologna).

La seduta è finalizzata a fornire, come indicato nell'oggetto, gli aggiornamenti riguardo al negoziato con il Governo ai fini della sottoscrizione dell'Intesa prevista dall'art. 116 della Costituzione.

Dopo la mia introduzione, la seduta sarà conclusa dall'Assessora Emma Petitti.

Saluti cordiali.

Stefano Bonaccini

a uso interno: DP/ / / /



REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2018. 0498780 del 16/07/2018



Ai firmatari del Patto per il Lavoro

Gentilissimi,

sono a convocare un incontro dei firmatari del Patto per il Lavoro per il giorno 23 luglio 2018 alle ore 10.00 presso l'Aula Magna di Viale Aldo Moro 30, Bologna, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Autonomia differenziata ex art. 116 della Costituzione
- 2. Infrastrutture

Cordiali saluti

Stefano Bonaccini

Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna

fax 051 527 5429

tel 051 527 5800-5801 Email: segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it PEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it



